



Assemblea

**RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI**

ASSEMBLEA

201^a seduta pubblica (antimeridiana)
mercoledì 5 marzo 2014

Presidenza del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

RESOCONTO STENOGRAFICO Pag. 5-56

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 57-79

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 81-112

I N D I C E

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 5

SULLA SCOMPARSA DI FULVIO SODANO

PRESIDENTE 5, 7
 SANTANGELO (M5S) 5, 6

SULLE DIMISSIONI PRESENTATE DAL SENATORE ROMANI MAURIZIO

ROMANI Maurizio (M5S) 7, 8

SULLA SCOMPARSA DI FULVIO SODANO

PRESIDENTE 8

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1254) *Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n.3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola:*

PRESIDENTE 9, 11, 14 e passim
 PUGLISI (PD), relatrice 9, 14
 GIANNINI, ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9
 STEFANO (Misto-SEL) 12
 MONTEVECCHI (M5S) 12, 14, 15
 BOCCHINO (Misto) 13, 15
 TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca 14
 SERRA (M5S) 15
 DALLA ZUANNA (SCpI) 16
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 15

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE Pag. 17

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1254:

ROMANO (PI) 17
 CENTINAIO (LN-Aut) 18
 PETRAGLIA (Misto-SEL) 20
 CONTE (NCD) 22
 SERRA (M5S) 23, 24
 LIUZZI (FI-PdL XVII) 25
 MARCUCCI (PD) 27
 SANTANGELO (M5S) 29
 Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 29

Seguito della discussione:

(10) MANCONI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(362) CASSON ed altri. – *Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

(388) BARANI. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(849) BUCCARELLA ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(874) TORRISI. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura:*

* MANCONI (PD) 30
 BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) 33

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874:**

BERTUZZI (PD)	Pag. 35
PETRAGLIA (Misto-SEL)	37
STEFANI (LN-Aut)	39
TORRISI (NCD)	41
AIROLA (M5S)	44
MAZZONI (FI-PdL XVII)	46
LUMIA (PD)	48

**SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI
STUDENTI**

PRESIDENTE	50
----------------------	----

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 10-362-388-395-849-874:**

D'ASCOLA (NCD), relatore	50
FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia	53

INTERROGAZIONI**Per la risposta scritta:**

BOTTICI (M5S)	54
-------------------------	----

ALLEGATO A**DISEGNO DI LEGGE N. 1254**

Ordine del giorno	57
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	59

Decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno	59
---	----

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	Pag. 78
Articolo 2	79

ALLEGATO B**PARERI**

Pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1254 e sui relativi emendamenti	81
--	----

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET-
Tuate NEL CORSO DELLA SEDUTA .**

83

**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTA-
ZIONI EFFETTUATE NEL CORSO
DELLA SEDUTA**

92

CONGEDI E MISSIONI

92

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione	92
---	----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni	92
Mozioni	93
Interrogazioni	95
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	98
Interrogazioni da svolgere in Commissione	111

AVVISO DI RETTIFICA

112

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 27 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Sulla scomparsa di Fulvio Sodano

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, signori colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, giovedì 27 febbraio 2014 è morto il prefetto Fulvio Sodano (il «prefetto del popolo»: così è conosciuto). Voglio ricordare la sua figura, la sua lotta, il suo percorso umano e civile.

Fulvio Sodano è stato prefetto di Trapani dal 2000 al 2003. A Trapani il suo impegno si è concentrato soprattutto sui beni confiscati alla mafia, tanto che fece stipulare la «Carta degli impegni libera terra Trapani», un atto finalizzato a velocizzare le procedure di confisca dei beni mafiosi e a incidere in modo tangibile sull'impoverimento del patrimonio di origine mafiosa.

Sono state diverse le batoste subite dal «prefetto del popolo». Ne ricordo solo alcune.

Nel 2003, durante uno dei Governi Berlusconi, venne trasferito da Trapani ad Agrigento. Un trasferimento immotivato e non richiesto da lui, che ha aggravato il decorso della gravissima malattia da cui era afflitto.

Nel 2005, l'allora sindaco di Trapani gli negò la cittadinanza onoraria, disattendendo il parere unanime del Consiglio comunale e delle migliaia di cittadini che lo avevano richiesto. Solo qualche mese fa il Comune di Trapani ha cercato di rimediare in maniera grossolana, proponendo a Sodano la cittadinanza onoraria, ma ormai era troppo tardi. Per troppo tempo le istituzioni erano state sorde ed inerti dinanzi alle sollecitazioni di tantissimi cittadini liberi. Sodano rifiutò quest'ipocrita e tardiva onorificenza, dichiarando di essere già cittadino onorario grazie ai cittadini, e non certamente alle istituzioni.

Citando una sua lettera, il «prefetto del popolo» disse: «Ho analizzato le batoste subite, l'isolamento nei momenti critici da parte di chi per logica di potere non mi ha supportato e fu allora che compresi che lo Stato non sempre stava dalla parte dello Stato».

Queste vicende paradossali sono da ricondurre all'attività «scomoda» che il prefetto Sodano svolse a Trapani, cercando di salvare dal fallimento un bene confiscato al *boss* mafioso Vincenzo Virga: la Calcestruzzi Ercina. Dopo la confisca, il prefetto Sodano si è battuto per salvare questo bene simbolo della lotta seria alla mafia. Per questa lotta fu accusato da qualche politico locale e nazionale addirittura di favoreggiamento.

Ecco il paradosso: un uomo di Stato che si è adoperato con tutte le sue forze per salvare un bene sottratto alla mafia, che produce beni non contaminati da ingerenze politiche, massoniche e mafiose e che dà lavoro a tanti cittadini onesti, piuttosto che essere supportato, incoraggiato e aiutato nel suo lavoro è stato ostacolato ed osteggiato in ogni modo proprio dallo Stato.

Finte promozioni mascherate sono i trasferimenti. Questa è l'arma che lo Stato troppo spesso utilizza per mortificare alcuni dei suoi uomini migliori. È avvenuto nel 2003 con il prefetto Sodano, ed è avvenuto qualche mese fa ad un altro uomo di Stato, Giuseppe Linares.

Questa è una storia che io ho vissuto in prima persona come cittadino, ed è una storia che mi fa molto male. Chi siede in questi banchi

ed è trapanese come me, sa di chi parlava il prefetto Sodano. Un uomo che è stato costretto a difendersi dallo Stato che cercava di tutelare.

Voglio chiudere citandovi delle parole recentissime del «prefetto del popolo»: «Uniamoci senza aver timore di essere sopraffatti, mostriamo di non cedere, di non avere paura e mettiamo in ginocchio quella parte del nostro Stato che purtroppo ha scelto di essere assente, di favorire la corruzione mostrandosi a volte forte con i bisognosi e debole e accondiscendente con i poteri forti e occulti, apertamente complice di scellerati progetti che ad ogni costo ci vengono propinati come eccellenti, mortificando così l'intelligenza umana. Diciamo basta una volta per tutte a tutte quelle eccellenti combine tra mafiosi politicanti e burocrati, smascheriamoli e chiamiamoli per nome».

Infine, signor Presidente e signori colleghi, un saluto non può non andare alla moglie e al figlio del «prefetto del popolo». (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al ricordo e la saluto che lei ha voluto fare.

Sulle dimissioni presentate dal senatore Romani Maurizio

ROMANI Maurizio (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (*M5S*). Signor Presidente, volevo fare una comunicazione di carattere personale. Ieri sono stato sollecitato a chiarire la mia posizione all'interno del Movimento 5 Stelle.

Anche se mi sono dimesso da senatore, continuo a far parte del Movimento. Questo perché credo nei suoi ideali e voglio continuare a dare il mio contributo. Se così non fosse, sarei entrato nel Gruppo Misto. Magari mi sarei tenuto lo stipendio. No, grazie. Io sono qui per fare altro.

Sono qui perché Beppe Grillo ha toccato le corde della mia coscienza civile e ha riacceso il mio amore per una politica partecipativa, trasparente, senza conflitti di interessi. Sono qui perché Grillo mi ha chiamato a far parte di una rivoluzione di pace.

Beppe ha un linguaggio provocatorio, ma il suo è un messaggio di cambiamento positivo. Per me, questo messaggio non ha nulla a che fare con il processo sommario a cui ho assistito l'altro giorno. (*Applausi dei senatori, Casaletto, Fucksia, Bignami e Bocchino*).

Il nostro regolamento prevede l'espulsione per chi non rispetta le regole: su questo non si discute. I motivi delle mie dimissioni sono altri. Primo: l'espulsione è stata gestita in modo sommario, senza rispettare le nostre regole interne. (*Applausi della senatrice Bignami*). Secondo: se uno di noi vuole esprimersi in assemblea, deve poterlo fare liberamente, senza che altri glielo impediscano con accuse e aggressioni verbali.

Beppe Grillo, nel suo comunicato politico n. 45, afferma che ogni parlamentare è libero di esprimersi senza chiedere il permesso a nessun capobastone. Questa libertà è la forza del Movimento; è la forza che spinge tanti di noi a lavorare nelle Commissioni, seriamente e senza clamore, portando avanti progetti per il Paese attraverso il continuo confronto su problemi concreti, per cercare soluzioni positive. Questo per me è il volto autentico del Movimento.

Senza questo impegno concreto rimangono solo gli *slogan*. Se poi si aggiunge la violenza verbale, si finisce per ostacolare il cambiamento che cerchiamo di realizzare.

Io mi impegno a dare il meglio di me stesso e mi chiedo: che esempio sto dando? Che esempio voglio dare a chi, dopo di me, continuerà il mio lavoro? Mi hanno detto che sono qui per fare il politico, che non devo metterci l'anima o la coscienza: qui siamo in guerra. Ma io mi chiedo: come facciamo a fare le cose senza amore, senza metterci del nostro, senza essere in sintonia con la nostra coscienza? (*Applausi delle senatrici Bignami e Fucksia*).

PRESIDENTE. Senatore Maurizio Romani, mi scusi se la interrompo, ma questo non è un intervento sull'ordine dei lavori, quindi è da fare a fine seduta. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

ROMANI Maurizio (M5S). Perfetto.

PRESIDENTE. Si tratta di vicende interne al Movimento (*Applausi dal Gruppo M5S*) e non riguardano la Presidenza. (*Prolungati applausi*).

Sulla scomparsa di Fulvio Sodano

PRESIDENTE. Colleghi, non vorrei interrompere questo applauso, ma devo scusarmi per aver dato la parola al senatore Maurizio Romani: avrei dovuto attendere la fine della seduta.

E mi scuso anche perché, a fronte del ricordo fatto dal senatore Santangelo, solo ora aggiungo che qualche secondo di ricordo sia giusto dedicarlo alla figura del prefetto. (*Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea per osservare un minuto di silenzio. Applausi*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1254) Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. '3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (Relazione orale) (ore 9,48)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1254.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale ed ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

PUGLISI, *relatrice*. Signor Presidente, sarò breve. Ieri, in questa Assemblea, e prima, in 7^a Commissione, si è svolto un dibattito molto bello, che ha dimostrato che la scuola pubblica, gli insegnanti, il personale scolastico sono nel cuore di tutta la politica.

Voglio davvero augurare al neo Ministro buon lavoro. Credo che con questo decreto-legge abbiamo risolto un pasticcio burocratico, che le chiediamo di non vedere mai più.

Il buon lavoro svolto nelle Commissioni 5^a e 7^a ha portato anche all'esito positivo, che spero sarà confermato da quest'Assemblea con il voto, di un'altra situazione incresciosa, che riguardava il personale ATA che sta svolgendo mansioni aggiuntive e per queste ha diritto ad essere adeguatamente retribuito.

L'appello che facciamo al Governo è di assumere l'impegno di rifinanziare il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, perché la qualità dell'insegnamento nella nostra scuola si realizza se ci sono le risorse: c'è poco da fare.

Ringrazio ed auguro buon lavoro a tutti noi che adesso dobbiamo votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senatrice Giannini, a cui vanno il mio saluto e i miei auguri di buon lavoro, visto il suo esordio quest'oggi nella nuova veste qui in Senato. (*Applausi*).

GIANNINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, la ringrazio. Sono molto dispiaciuta di non aver potuto assistere alla discussione che si è svolta ieri su questo decreto che, come ha detto la senatrice Puglisi, che ringrazio per il lavoro di relatrice che ha svolto insieme al presidente Marcucci e a tutti i colleghi della 7^a Commissione, ha un valore politico, oltre che tecnico-amministrativo.

Dal mio canto vorrei commentare e spiegare le procedure che stiamo seguendo e che giustificano anche, mi auguro, il voto positivo in Aula su questo decreto, ma vorrei anche concentrarmi su una motivazione politica che, a partire da questo decreto, credo sia necessario mettere in evidenza con molta chiarezza e con molta onestà intellettuale, ed anche con un bri-

ciolo di coraggio da parte del Governo, mi auguro accompagnato dallo stesso atteggiamento da parte dell'Assemblea.

Loro sanno bene che la 7^a Commissione ha esaminato il disegno di legge n. 1254, che reca disposizioni su due punti specifici già citati, cioè misure temporanee e urgenti che riguardano due strumenti a beneficio del personale della scuola, cioè gli automatismi stipendiali e la loro proroga. Si tratta di due questioni specifiche all'interno di questo macrocapitolo: gli scatti, appunto, del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e le posizioni economiche dello stesso personale ATA.

È stato detto, e non posso nascondere, perché così lo classifico anch'io, almeno nella mia visione di questi primi giorni di presa di coscienza dei molti temi aperti che si trovano in capo al Ministero dell'istruzione, che si tratta di un pasticcio, che sta alla radice di questo tema affrontato con il decreto.

In sintesi, gli incrementi retributivi legati a questo passaggio automatico, che è uno dei passaggi stipendiali per anzianità e che sono dovuti, secondo la normativa vigente, nel passaggio ad una classe stipendiale più alta, erano stati bloccati dalla legge finanziaria del 2010 per gli anni 2010 e a seguire 2011 e 2012.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 aveva poi esteso il medesimo blocco all'anno in corso, appunto il 2013 quindi si tratta di quattro anni di blocco stipendiale, ma la normativa originaria, primaria prevedeva la possibilità, previo accordo sindacale, di sbloccare, per la categoria della scuola, questo tipo di provvedimento.

Poiché questo accordo c'è stato, e alla luce della normativa complessiva esistente, noi abbiamo un quadro che conoscete e che vi riassumo: due annualità già coperte e relativi scatti pagati, che sono quelli per gli anni 2010 e 2011; il 2012, che viene ora coperto con la sessione negoziale che stiamo discutendo al Senato con questo decreto in conversione; il blocco del 2013, che le forze sindacali chiedono di sbloccare, con fondi auspicabilmente diversi da quelli che costituiscono, direi, il polmone per le attività di Miglioramento dell'offerta formativa, dato importante che accantonano in questo momento, ma che dobbiamo prendere in seria considerazione per una valutazione finale di tipo politico; il 2014 invece non è interessato in questo momento da alcun blocco.

La copertura prevista per il recupero degli scatti stipendiali è stata concepita nel modo che conoscete e che riassumo: 120 milioni di euro sul Fondo dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e 380 milioni (a regime, naturalmente) sul Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Vi ricordo che quest'ultimo è un Fondo che nel 2009, per quanto ho potuto ricostruire, aveva un 1 miliardo e 400 milioni in attivo, mentre quest'anno ha 900 milioni circa; è ovvio che, se decurtato di 380 milioni (basta fare una banale sottrazione), diventerà una cifra modesta rispetto alle molte altre esigenze, che sono importanti almeno tanto quanto quelle sottese al provvedimento che stiamo assumendo.

Il secondo punto – e concludo con la narrazione tecnico-amministrativa – riguarda le posizioni economiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. In questo caso, l'emendamento approvato al Senato consentirebbe di riconoscere a questa particolare categoria, importante per l'andamento della scuola tanto quanto la docenza (ricordiamolo con obiettività), quanto già percepito negli anni scolastici che ho citato (dal 2011 al 2013). Si eviterà quindi la restituzione di circa 100 euro al mese, che su stipendi molto modesti – e comunque in assoluto – sarebbe una forzatura e una misura molto penalizzante. L'onere in questo caso è di 38,87 milioni di euro (circa 40 milioni) e la relativa copertura è a valere sul Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997; si tratta di risorse altrettanto importanti, perché riguardano la formazione del personale docente, che è un altro capitolo trascurato e negletto nel corso degli anni.

Ora, colleghi, questo provvedimento ha avuto alcuni momenti di sofferenza nella discussione in Commissione, e credo che ciò sia comprensibile. Da parte di alcune forze politiche, in particolare da parte del Movimento 5 Stelle, si è chiesto di arrivare alla copertura di questi due capitoli attingendo ad altri fondi.

Credo che in questa fase il provvedimento debba necessariamente essere approvato con queste condizioni, purché ci sia – sono io a dirlo e sono io, lo dico pubblicamente, ad aver immediatamente sensibilizzato il Presidente del Consiglio e il ministro dell'economia Pietro Carlo Padoan su questo punto – un impegno formale del Governo a restituire tali fondi. Questo non per tamponare un buco o, meglio, una mancanza nel fondo MOF e nel fondo per la formazione degli insegnanti, quanto piuttosto per dare un primo vero segnale di inversione di una tendenza politica che negli anni, per ragioni varie e complesse che non sto a citare (mi permetto di aggiungere anche per non avere mai messo il tema dell'istruzione e della scuola al centro dell'agenda politica), si è perpetuata. L'abbiamo visto tutti noi che ci siamo occupati di questi argomenti, nel mio caso dall'altra parte della scrivania.

Vi dico quindi con molta serenità che, se questo non dovesse avvenire, per me sarebbe un problema politico molto, molto complicato: mi assumo la responsabilità dell'affermazione che sto facendo. Un Governo che mette la scuola al centro dell'azione politica deve assumersi la responsabilità politica, e quindi anche amministrativa, di dare alla scuola quelle risorse che nello specifico servono a migliorare l'offerta formativa e a formare gli insegnanti nella misura giusta.

Quindi la mia richiesta – e concludo – è di votare positivamente il decreto, consapevoli del fatto che esso rappresenta un passo avanti nel presente, ma che sarebbe sicuramente un passo incompleto e non coerente con l'agenda politica di questo Governo. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII Legislatura e PI*).

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge

in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in Allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

STEFANO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 1.100 al disegno di legge in esame, contemporaneamente alla presentazione di un ordine del giorno alla legge di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, in cui si impegnava il Governo ad attivare con urgenza (in collaborazione con il Parlamento, qualora la soluzione sia possibile solo tramite atti legislativi) misure atte a garantire la proroga dei contratti degli ex lavoratori socialmente utili (LSU).

La legge di stabilità per il 2014, all'articolo 1, comma 748, al fine di risolvere almeno temporaneamente i gravissimi problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, che coinvolgono – lo ricordo – circa 24.000 lavoratori, ha autorizzato fino al 28 febbraio 2014 l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari, garantendo così il posto di lavoro ai suddetti lavoratori, in regime di proroga. Nel medesimo comma si prevedeva che entro il 31 gennaio del 2014, il Governo attivasse un tavolo di confronto tra le amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, per individuare una soluzione definitiva ai problemi occupazionali. Mi rivolgo soprattutto al nuovo Ministro: così non è stato, perché da allora non è accaduto nulla.

Per impedire che lo stipendio di questi 24.000 lavoratori, già basso, si dimezzasse, arrivando a circa 400 euro mensili, ho dunque presentato l'emendamento in esame, che proroga i contratti degli ex-LSU dal 28 febbraio al 31 marzo di quest'anno. Tenuto conto però che il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio scorso, ha approvato un nuovo decreto-legge in materia di enti locali e Roma Capitale, che detta norme anche in tema di servizi per la scuola, introducendo la stessa proroga da me proposta, ritiro l'emendamento, ma chiedo in questa sede al Ministro che questa volta quella proroga serva realmente ad attivare un tavolo che ci porti alla soluzione di questo problema.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signor Presidente, mi scuso per non essere stata tempestiva nella richiesta di illustrazione dell'emendamento 1.13. Il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario su tale emendamento in Commissione e, in sede di esame nella 5^a Commissione bilancio, esso è stato inserito tra gli emendamenti che necessitano di una relazione tecnica. La relazione tecnica in merito alla copertura, come è previsto dal Regolamento, deve essere presentata dal Governo.

Poiché l'emendamento propone un'alternativa alla copertura prevista dal provvedimento, che attinge dal Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e quindi penalizza di fatto le risorse già esigue a disposizione

della scuola, per sanare una situazione che è dipesa da un *vulnus*, ovvero da un vuoto normativo che è stato colmato in maniera improvvida, chiedo al Governo se, ove io trasformassi l'emendamento in un ordine del giorno, sarebbe disposto ad accoglierlo come raccomandazione, in modo tale che, qualora la relazione tecnica fatta dal Governo consideri attuabili le coperture in esso proposte, evidenziando dunque che si può andare in tale direzione, ci sia già un ordine del giorno accolto come raccomandazione.

BOCCHINO (*Misto*). Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, a mia prima firma: sono emendamenti a cascata, che rappresentano il cuore del problema della copertura del decreto. I primi due emendamenti si avvalgono, infatti, di una copertura basata su fondi totalmente esterni al MIUR e quindi sostanzialmente sui *capital gain*, mentre gli altri due utilizzano il fondo cosiddetto del 30 per cento, previsto dal famoso articolo 64, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n.133: i risparmi della cosiddetta riforma Gelmini. Questi emendamenti rappresentano il cuore del problema, peraltro illustrato poco fa dal ministro Giannini.

Vorrei dire una cosa: questo provvedimento è assolutamente necessario, perché scaturisce da quello che lo stesso Ministro ha definito essere un vero pasticcio che ha combinato il Governo precedente e che ovviamente è sacrosanto risolvere. Lo dobbiamo a tutti i lavoratori della scuola che erano stati privati di un loro diritto fondamentale, come gli scatti di anzianità stipendiale. Ricordo che questi lavoratori non hanno prospettiva di carriera al di fuori di questi scatti. È quindi un fatto assolutamente dovuto, ma il problema della copertura è estremamente serio.

Nell'intervento che ho fatto in quest'Aula davanti al presidente Renzi, in risposta alle sue linee programmatiche, gli ho lanciato due sfide, una delle quali è esattamente quella di cui stiamo discutendo ora, cioè trovare risorse alternative per un provvedimento così importante che riguarda tantissimi lavoratori della conoscenza. Mi dispiace dirlo, ma ci è stato risposto in Commissione che questa copertura non poteva essere toccata, perché era stata trovata settimane e mesi or sono dal vecchio Governo. Ebbene, proprio per questo motivo, credo che fosse dovere del nuovo Governo fermarsi un attimo e pensare a quale potesse essere una copertura alternativa, prendendo spunto da questi emendamenti, in particolar modo dalle proposte che si avvalgono come copertura del suddetto fondo del 30 per cento.

Sostanzialmente si è trattato di un'occasione persa. Capisco che adesso il Governo si impegna a trovare le risorse, ma faccio notare sommessamente che il fatto che si taglino i fondi del MOF vorrà dire che, nel corso di quest'anno scolastico e in parte in quello successivo, avremo comunque un deperimento delle offerte formative aggiuntive, dei corsi di recupero e delle funzioni strumentali. Essenzialmente si tratta, a mio parere, di un'occasione perduta da parte del Presidente del Consiglio. (*Applausi dai Gruppi Misto e M5S*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Comunico che la Presidenza, in conformità a quanto già stabilito dalla 7^a Commissione nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.18 e 1.22 (testo 2).

Dichiara altresì improponibili gli emendamenti 1.101 e 1.0.100 in quanto recano disposizioni estranee all'oggetto del provvedimento in esame.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

PUGLISI, *relatrice*. Invito i proponenti al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito al ritiro, oppure il parere è contrario, anche sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12.

Quanto alla proposta di trasformare in ordine del giorno l'emendamento 1.13, avanzata dalla senatrice Montevecchi, mi rimetto al Governo.

Gli emendamenti da 1.16 a 1.15 sono improcedibili, stante il parere contrario della 5^a Commissione, e, in ogni caso, il parere è contrario.

Con riferimento all'ordine del giorno G1.100, invito i proponenti a ritirarlo e a confluire nell'ordine del giorno G100 della Commissione, che chiede al Governo un impegno a ripristinare i fondi del MOF.

Quanto all'ordine del giorno G1.101, sono favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.0.5 (testo 4) e sugli ordini del giorno G100 e G1.23.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Il parere è conforme a quello della relatrice.

Circa l'emendamento 1.13, se trasformato in ordine del giorno, il Governo è pronto ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 sono improcedibili.

Gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.8 sono improponibili.

Senatrice Montevecchi, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G1.13 come raccomandazione. Accoglie la proposta?

MONTEVECCHI (*M5S*). Sì.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.13 è accolto come raccomandazione.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.23 non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 1.18, 1.22 (testo 2) e 1.101 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.16, 1.19, 1.20, 1.17 e 1.15 sono improcedibili.

L'emendamento 1.100 è stato ritirato.

Senatore Bocchino, accoglie la proposta avanzata dalla relatrice con riferimento all'ordine del giorno G1.100?

BOCCHINO (*Misto*). L'ordine del giorno G1.100 è ormai praticamente identico al G100 della Commissione pertanto, lo ritiro e confluisco su questo.

PRESIDENTE. Senatrice Serra, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G1.101 come raccomandazione.

SERRA (*M5S*). Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.5 (testo 4).

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.5 (testo 4), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1254

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.100 è improponibile.

Passiamo alla votazione finale. (*Brusio*).

Onorevoli colleghi, anche se non ve ne siete accorti, la seduta sta proseguendo ed i colleghi devono intervenire in dichiarazione di voto.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, con il provvedimento in votazione, il Ministero dell'istruzione ha cercato di «tamponare» una situazione che altrimenti avrebbe portato a chiedere a tutti gli insegnanti e al personale ATA della scuola la restituzione di almeno 150 euro al mese per il recupero degli scatti. Quindi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dovuto far fronte, con i propri fondi (destinati peraltro alla scuola e al miglioramento e al potenziamento dell'offerta formativa), ad un'emergenza per evitare il recupero di risorse dalle tasche dei lavoratori. (*Brusio*).

Scusi, Signor Presidente, ma è difficile parlare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi sono senatori che parlano addirittura al fianco del collega che sta intervenendo. Ciò mi sembra veramente irrispettoso.

Prego, senatore Dalla Zuanna, riprenda pure il suo intervento.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Tali risorse, come detto, sono state individuate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF). Per certi versi, si tratta di una sorta di partita di giro o, per meglio dire, del trasferimento di risorse date per un miglioramento generale della scuola verso qualcosa che diventa partita corrente.

Ora, si rende però necessario e indispensabile reintegrare, anche progressivamente, il fondo destinato alla scuola e al miglioramento dell'offerta formativa e assicurare le risorse necessarie al regolare funzionamento del sistema scolastico nel suo complesso. Il fondo inizialmente, nel 2009, era di 1,4 miliardi di euro, ma a seguito di successivi tagli è oggi di circa 1.030 milioni. Con questo taglio ulteriore, che a regime sarà di 380 milioni di euro, il fondo arriverebbe a circa 650 milioni all'anno. È evidente, pertanto, che una continua riduzione delle risorse destinate alla scuola, an-

che se per altre importanti finalità, rischia di compromettere alla lunga qualsiasi politica scolastica.

Dunque, questo tipo di provvedimento, peraltro dovuto (sul quale noi esprimeremo un voto favorevole), non è in linea con le dichiarazioni programmatiche che il presidente Renzi ha svolto qualche giorno fa in quest'Aula.

Quindi, noi esprimeremo un voto favorevole, ma chiediamo al Ministro dell'istruzione, in primo luogo, e al Governo nel suo complesso di farsi carico della questione, possibilmente reintegrando il fondo e destinando, in particolare, parte delle risorse recuperate con la *spending review* proprio alla politica scolastica. (*Applausi della senatrice Elena Ferrara*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare gli studenti del Liceo scientifico e della comunicazione «Sacro Cuore» di Roma. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1254 (ore 10,18)

ROMANO (*PI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (*PI*). Signor Presidente, il decreto-legge che oggi ci accingiamo a convertire demanda ad un'apposita sessione negoziale, avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il riconoscimento dell'anno 2012, ai fini della progressione stipendiale del personale della scuola, docente, educativo ed ATA, in attesa evidentemente della conclusione della sessione e del blocco dei provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013. Il Governo cioè, nelle more della conclusione della sessione negoziale del personale della scuola, consente il pagamento del trattamento economico già definito nell'anno 2013, in ragione dell'acquisita nuova classe stipendiale, per evitare che si debbano restituire le somme corrisposte nel periodo tra la scadenza dei vecchi accordi economici e la stipula dei nuovi accordi. Si tratta di una risposta concreta, sicuramente necessaria, tuttavia parziale, che peraltro non prevede alcuna soluzione strutturale per le posizioni economiche del personale ATA e neanche alcuno stanziamento di risorse necessarie ad evitare il prelievo nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Troppo spesso, per il vero, dimentichiamo che le istituzioni scolastiche svolgono un ruolo fondamentale nella formazione delle generazioni future e che, pertanto, occorre ridare piena dignità alla scuola, considerandola elemento fondante, all'avanguardia e competitivo.

Non ci si deve ricordare, in altri termini, dei problemi aperti da anni solo in occasione dell'emergenza da fronteggiare. Occorre dare maggiore certezza su tutti gli aspetti retribuiti del personale.

Augurandoci pertanto che si apra una nuova stagione di discussione e contrattuale in cui vengano definiti nuovi criteri di progressione di carriera per il personale della scuola, annuncio il voto favorevole del Gruppo Per l'Italia.

In conclusione, mi sia data la possibilità di rivolgere gli auguri più calorosi e affettuosi al neo Ministro, nella certezza che saprà darci degli ottimi risultati e sarà di grande beneficio per lo sviluppo della scuola. (*Applausi dal Gruppo PI*).

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo tutti che quello in esame è un provvedimento urgente e necessario per sanare un errore macroscopico: chiedere indietro agli insegnanti circa 150 euro al mese avrebbe rappresentato un problema troppo importante, per cui ci avrebbe riso dietro tutto il mondo.

Questo passaggio a mio parere è anche importante per ridare dignità agli operatori del comparto scuola, che rischiavano di essere ancora una volta relegati in fondo ad una graduatoria europea. Un problema di questo tipo viene però tamponato con una soluzione che non ci piace molto, poiché vengono utilizzati i fondi destinati al miglioramento dell'offerta formativa: vale a dire, si tolgono risorse dedicate al miglioramento dell'offerta formativa e informativa degli insegnanti. Non ci piace, perché quei fondi servono per premiare e non per tamponare; non ci piace, perché non dà l'idea di programmazione, ma riflette ancora una volta l'idea che bisogna procedere in tale direzione perché non ci sarebbe altra soluzione; non ci piace perché, ancora una volta, viene meno la meritocrazia. Non ci piace, infine, perché, nonostante lo si debba votare, dopo gli *slogan* durati minuti e minuti pronunciati in quest'Aula dal Presidente del Consiglio che ha parlato della scuola come di una priorità del suo Governo, o meglio della scuola come una sua priorità, dopo tanti *slogan*, ripeto, vorremmo vedere da questo Governo – che non è altro che il prosieguo del precedente (almeno tra di noi, non raccontiamocela) – fatti concreti, perché in un anno di fatti concreti in merito alla scuola ne abbiamo visti ben pochi.

Onorevole Ministro, non ci interessano le promesse da *Happy Days* fatte dal Presidente del Consiglio. Riteniamo però che il Presidente del Consiglio una cosa giusta l'abbia fatta, e cioè la scelta di un Ministro che conosce la materia e che conosciamo bene: insieme a noi in Commissione per un anno è stata una senatrice obiettiva, e anche quando il Governo ha presentato provvedimenti che andavano contro il comparto

scuola è stata critica ed ha detto ciò che effettivamente bisognava dire. Questo, secondo noi, è un buon punto di partenza.

Quindi, per ora promuoviamo il Ministro ma non le battute da *Happy Days* fatte in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Visto che questo è un momento di speranza, chiediamo al Ministro che i nostri studenti possano studiare in edifici scolastici non fatiscenti. Al riguardo, staremo al vostro fianco nella battaglia perché tutti i nostri sindaci lo stanno dicendo da anni; chiediamo una scuola più moderna, una scuola più europea; chiediamo che l'insegnamento di alcune materie venga istituito o ripristinato. Pensiamo, ad esempio, a quattro materie. Mi riferisco, intanto, all'educazione civica e alla storia dell'arte, perché in una Nazione come la nostra la storia dell'arte dovrebbe essere pane quotidiano. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Il ministro Franceschini in questo momento si riempie la bocca perché è crollato l'ennesimo muro a Pompei, ma non abbiamo le persone da mettere su questo sito, persone che forse capiscano cosa sta succedendo dei nostri beni culturali.

Pensiamo poi all'insegnamento della musica, di cui si parla in tutta Europa, in quanto è considerata un'arte, o all'alfabetizzazione motoria, di cui andiamo parlando da un anno: il ministro Delrio, a suo tempo, quando si occupava di sport, ed il suo predecessore, anche in quel caso, hanno parlato e si sono riempiti la bocca, dando speranza ai ragazzi che portano avanti questo progetto, ma siamo ancora al punto di partenza.

Ci vorremmo confrontare sull'abolizione del valore legale del titolo di studio, perché per noi si tratta di un punto di partenza importante e di meritocrazia. Nel momento in cui non tutte le scuole sono uguali, se studio in una scuola valida, non voglio essere paragonato ad un mio collega che studia in una scuola di serie B; quindi, anche in questo caso, occorre parlare dell'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Con riferimento all'abolizione del *test* d'ingresso all'università, è vero che non si parla di scuola, ma sempre e comunque di un percorso formativo: anche in quel caso, abolendo il *test* d'ingresso all'università, secondo noi, si permette ai giovani ed alla società di crescere. Non è rispondendo alla domanda: «Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?» che uno studente diventa un bravo medico. Uno studente eventualmente diventa un bravo medico se nel suo percorso formativo ha studiato, si è impegnato ed ha la passione per quella disciplina.

Vogliamo concorsi regionali per gli insegnanti, perché è impensabile che uno dalla Sicilia vada ad insegnare in Veneto o che, nel momento in cui vince il concorso in Veneto, poi torni in Sicilia e quel posto rimanga scoperto.

Vogliamo parlare di classi ponte (anche in questo caso, lo diciamo con forza), perché è impensabile che vi siano intere classi che vengono tirate indietro da studenti che non sanno nemmeno l'italiano. Creiamo allora classi ponte per far sì che questi studenti si mettano in regola ed allo stesso livello degli italiani, sappiano almeno la base, per poi partire e farlo tutti alla pari.

Vogliamo una soluzione, signora Ministro, per l'emergenza che in questo momento è legata ai contratti CONSIP per il personale non docente. Abbiamo visto che lei già se n'è fatta carico, cosa di cui le rendiamo merito, perché si tratta di una grandissima emergenza che stiamo vivendo in tanti nei nostri territori, ed è legata non solo alla pulizia delle scuole, ma anche alla loro sicurezza. Nella mia città – io vengo da Pavia – vi è stata una sollevazione popolare da parte dei genitori: in 400 hanno sfilato per la via principale con i bambini, perché in questo momento non c'è sicurezza nelle scuole e gli insegnanti non possono neanche allontanarsi per andare in bagno perché rischiano di lasciare le classi scoperte. Questo accade sicuramente per un errore, che però deve essere sanato al più presto, a nostro parere.

Come vede, signora Ministro, dal nostro punto di vista, non si tratta di *slogan* – qui se ne potrebbero coniare di ogni genere – ma di un progetto vero e sincero di rilancio della scuola. Se avrà voglia di confrontarsi con noi, ci troverà disponibili, perché per noi la scuola è una cosa seria, ed è importante avere una scuola seria.

Non bastano dunque le promesse della settimana di carnevale, fatte durante quella trascorsa, ma vogliamo lavoro e impegno e vogliamo un Ministro che venga in Commissione, si confronti con quest'Aula – magari anche su proposte che non condivide – e si sieda attorno ad un tavolo, per riuscire ad arrivare ad una soluzione.

In conclusione, signora Ministro, annunciando logicamente il voto favorevole del Gruppo della Lega, come ho già anticipato, sottolineo come, a nostro parere, per questo comparto ci vogliano passione, dedizione e rispetto per il lavoro di chi opera quotidianamente per dare un futuro ai nostri figli. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Liuzzi e Rossi Maurizio*).

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, l'impoverimento degli ultimi anni della scuola, della ricerca, dell'università e dell'alta formazione artistica e musicale ha accompagnato il declino economico e democratico del nostro Paese, indebolendo il sistema nazionale di istruzione, formazione e ricerca ed accentuando moltissimo il divario tra Nord e Sud. Ne abbiamo parlato tantissimo in questi mesi: il lavoro, in tutti i settori della conoscenza, è peggiorato in termini di salario e di diritti. Il Governo, con questo decreto, impedisce un prelievo forzoso, ma non nascondiamo di avere molte perplessità per il rinvio ad una contrattazione separata e ad una sessione negoziale separata per il recupero degli scatti.

Accogliamo positivamente l'impegno che ha preso la ministra Ginini nel trovare più risorse e più finanziamenti pubblici per l'istruzione pubblica, non soltanto quelli necessari per gli scatti stipendiali ma risorse

per superare la precarietà. L'Italia è un paese dove insegnanti di oltre 50 anni sono ancora precari, hanno contratti a tempo determinato, restano senza stipendio da giugno a settembre: adulti, precari con famiglia, con figli studenti e nessuna sicurezza sociale ed economica davanti.

In questi anni abbiamo assistito inermi alla cancellazione di almeno 180.000 posti di lavoro, posti persi per sempre. Restituire dignità agli insegnanti, espressione più che condivisibile, vuol dire attuare la stabilizzazione dei tanti, troppi precari che fanno vivere la scuola; vuol dire individuare chiare regole di accesso all'insegnamento; vuol dire sanare le situazioni diversificate e difficili che si sono create in questi anni. Penso alla SSIS, al TFA e ai PAS, sistemi che hanno prodotto la guerra tra precari, una vera e propria guerra tra poveri e che stanno costando tanto ai singoli, allo Stato e alla credibilità del sistema pubblico. Vuol dire aumentare dunque risorse, ma servono numeri, finanziamenti e scelte radicali.

Ci è stato detto che bisogna cambiare verso. Bene, questa è la volta buona per dimostrarlo. Dirottate risorse dalle grandi opere, dalle spese improduttive, dalle spese militari alle scuole elementari, alle medie, alle superiori, alla ricerca e all'università. Ora il Governo può cambiare verso ai capitoli di bilancio e non è più costretto a limitarsi solo agli *slogan*, perché ora è nella condizione di fare. Cambiare verso vuol dire più formazione, più istruzione, più ricerca, più futuro, perché su questo si basa il futuro del nostro Paese. Dunque, un po' meno F-35, risparmiamo i 483 milioni alle scuole private e questo dibattito surreale su a chi destinare i soldi (se ai professori, alle scuole o agli studenti) lo avremmo forse risolto da mesi.

Signora Ministra, ovviamente noi le rivolgiamo gli auguri di buon lavoro. Abbiamo imparato a conoscerla e ad apprezzarla nel lavoro che abbiamo fatto insieme in questi mesi in Commissione, e conosciamo la sua dedizione al mondo dell'istruzione tutta. Tuttavia, dobbiamo confessare che le sue prime dichiarazioni sui concorsi e sugli scatti di anzianità per i docenti destano in noi qualche preoccupazione. Così come siamo preoccupati che, dinanzi al *caos* che la ministra Carrozza aveva creato abolendo il *bonus* maturità, lei ora voglia reintrodurlo. Ci ripensi, e pensi seriamente di fermare l'anticipazione dei *test* di ammissione alle facoltà a numero chiuso da fare ad aprile. Ma lei pensa che davvero ad aprile i giovani diplomandi, presi dall'esame di maturità, abbiano le idee già chiare per scegliere la facoltà cui iscriversi? Sicuramente, lei e il Presidente del Consiglio (che citiamo per l'appassionato «*De rerum scholae*» nel suo discorso d'insediamento) conoscete giovani studenti all'ultimo anno delle scuole superiori e le loro tante difficoltà e incertezze nella scelta e nella selezione della facoltà universitaria.

In questi anni abbiamo permesso che si facessero riforme nella scuola, sulla scuola, con la scuola senza coinvolgere chi vive la scuola tutti i giorni. Evitiamo allora ancora questi errori e compiamo scelte diverse. Bisogna avere il coraggio di investire. I soldi si mettono prima e poi producono economia. Non è tagliando le risorse alla scuola che si produce economia.

Solo pochi mesi fa abbiamo discusso in questa Aula del decreto scuola e abbiamo espresso i nostri dubbi sulle pochissime risorse destinate. Purtroppo, non ci sbagliavamo. Gli insegnanti, come abbiamo detto anche ieri, sono coloro che, con passione, professionalità ed impegno, mandano avanti la scuola nonostante gli stipendi così esigui. È stato veramente assurdo chiedere loro di farsi carico di ulteriori tagli e riduzioni. Così come la soluzione trovata è del tutto pasticciata, perché sono risorse, come è stato ampiamente detto, sottratte a tutto il sistema scuola: agli studenti, agli insegnanti e a un sistema intero.

Speriamo che si ritorni a parlare presto di riconoscimento professionale e di riconoscimento umano e sociale. Insomma, speriamo di ritrovare quella strada giusta per il pieno riconoscimento dei diritti maturati e dei diritti finalmente riconosciuti per tutti, studenti e insegnanti.

Su questo decreto, che capiamo essere un decreto importante per gli insegnanti, esprimiamo tuttavia il nostro voto di astensione, perché pensiamo davvero che la soluzione trovata poteva essere un'altra e forse, fin dall'inizio, nonostante lei abbia ereditato il decreto ormai *in fieri*, un'altra soluzione poteva essere individuata senza togliere risorse alla scuola pubblica. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

CONTE (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE (*NCD*). Signor Presidente, auguro buon lavoro alla signora Ministro nell'arduo compito che le spetta, considerati gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio proprio in quest'Aula durante l'esposizione delle linee programmatiche.

Il decreto-legge in fase di conversione tende a porre rimedio ad un'anomalia burocratica che ha visto coinvolto il personale scolastico che, nel corso del 2013, ha maturato uno scatto di anzianità. Il decreto-legge n. 78 del 2010 ha, infatti, introdotto il blocco degli automatismi stipendiali per gli anni dal 2010 al 2012.

La proroga per l'anno 2013, prevista dal successivo decreto-legge n. 98 del 2011, ha trovato però applicazione solo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 122, emanato nel settembre 2013. La distonia temporale di questi due provvedimenti ha generato l'anomala situazione per il personale scolastico che, nelle more dell'entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica, nel frattempo si era visto attribuire lo scatto di anzianità maturato.

Cogliamo positivamente il rispetto dell'impegno assunto dal precedente ministro Carrozza in occasione della risposta ad un'interrogazione nella 7^a Commissione, che viene così a chiudere una spiacevole vicenda che ha coinvolto gli insegnanti ed il personale ATA, per i quali si era addirittura prospettata l'eventualità di restituire le maggiorazioni percepite.

Appare tuttavia penalizzante che la copertura finanziaria venga reperita con il parziale utilizzo del fondo MOF, finalizzato al miglioramento

dell'offerta formativa. È noto che tale Fondo trova utilizzo soprattutto per affrontare le situazioni di disagio e di deprivazione culturale, le situazioni cioè che richiedono maggiori attenzioni e spesso interventi individualizzati per garantire l'integrazione scolastica e sociale. Si tratta di un Fondo che costituisce un vero e proprio valore aggiunto per la didattica e per l'offerta formativa della scuola. Per questo si ritiene impraticabile l'ipotesi di un ulteriore taglio del fondo MOF per il pagamento degli scatti, che dovrà trovare diversa copertura finanziaria.

La conversione del decreto-legge in esame offre lo spunto per affrontare un'altra questione riguardante il personale della scuola. Essendo da poco insediato il nuovo Governo e richiamando l'intervento programmatico del neo Presidente del Consiglio svolto proprio in quest'Aula, nel corso del quale ha espresso l'intenzione di prestare grande attenzione e sensibilità verso la scuola, riteniamo sia da ribadire la necessità di procedere ad una revisione della forma contrattuale per il personale scolastico. Appare del tutto inadeguato, in quanto non legata ad alcun criterio meritocratico, che la progressione economica per il personale del comparto scuola sia legata esclusivamente all'anzianità di servizio, come previsto dai vigenti contratti di settore.

Per restituire dignità agli insegnanti, valorizzandone il ruolo e l'importante funzione educativa e sociale, e soprattutto per realizzare un miglioramento della qualità dell'insegnamento, si ritiene necessario introdurre una nuova forma contrattuale che leghi la progressione economica alla valutazione della professionalità, delle competenze, delle conoscenze, dell'impegno e della disponibilità dei docenti, pur nella difficoltà di individuare oggettivi criteri di valutazione.

Abbiamo, quindi, colto con soddisfazione le dichiarazioni programmatiche del presidente Renzi e quelle apparse sulla stampa del nuovo ministro Giannini. Ricordiamo che, negli ultimi anni, la *spending review* ha visto pesantemente interessata la scuola con accorpamenti di sedi e dirigenze, con l'aumento del numero di alunni per classe, con il taglio di attività e minori risorse per iniziative culturali in ampliamento dell'offerta formativa.

Non è questa l'occasione, ma non dobbiamo comunque dimenticare le gravi situazioni deficitarie in cui si trovano molti edifici scolastici.

Il Nuovo Centrodestra, quindi, guarda positivamente alla conversione di questo decreto-legge e lo voterà. Coglie, però, anche l'occasione per riportare al centro dell'attenzione delle politiche del nuovo Governo la scuola, ritenendo indispensabile che vengano ripristinate le risorse sottratte in passato, che hanno pesantemente condizionato la qualità del servizio scolastico italiano. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

SERRA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*M5S*). Signor Presidente, le vicende del provvedimento che oggi è al nostro vaglio sono ormai ben note. In un primo tempo, infatti, era stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni recate dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, nel quale testualmente si legge che: «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti».

Dal blocco degli scatti stipendiali per gli anni 2010, 2011 e 2012, istituito da Tremonti con il decreto-legge n. 78 del 2010, si è giunti al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013, che ha prorogato tali disposizioni fino al 31 dicembre 2013.

Dunque, il trattamento stipendiale per l'anno 2013 non è utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, mentre il 2014 risulta utile ai fini della maturazione delle predette posizioni stipendiali, il cui pagamento è tuttavia sospeso con effetti *una tantum*.

Ricordo che la nota del MEF, diffusa in data 27 dicembre 2013, stabiliva, in buona sostanza, di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti dai docenti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014.

Il Movimento 5 Stelle aveva evidenziato le criticità derivanti dalle modalità con cui è stata affrontata l'intera questione, a partire da una normativa, tanto farragিনosa quanto aleatoria, che troppo spesso caratterizza il mondo della scuola e che denota un *modus operandi* patologico e distorto.

È l'ennesima occasione, quella che abbiamo sotto gli occhi, di mettere ancora una volta in luce l'inadeguatezza delle retribuzioni degli insegnanti italiani, penalizzate dai blocchi stipendiali procrastinati senza soluzione di continuità, che marciano una ulteriore discrepanza con gli insegnanti degli altri Paesi dell'Unione europea.

Il rapporto reclutamento-retribuzione deve necessariamente essere ripensato, attraverso una svolta che porti soprattutto ad agganciare gli scatti stipendiali alla qualità del servizio e a criteri meritocratici, non lasciandoli – come invece accade – ancorati esclusivamente al criterio dell'anzianità.

C'è poi il problema della copertura finanziaria. Si può senz'altro esser lieti del fatto che l'emergenza possa essere superata. Tuttavia, tutto ciò è avvenuto attraverso alcune scelte opinabili: infatti, per garantire la necessaria copertura, si è ricorso per 120 milioni al fondo istituito nel 2008 dall'allora ministro Gelmini, e i restanti 463 milioni di euro sono stati invece recuperati attraverso il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Una simile scelta – non c'è nemmeno bisogno di dirlo – è, quanto meno, poco ragionevole, dal momento che continua ad intaccare tutto ciò che riguarda l'arricchimento formativo e la fruizione dei progetti dedicati all'integrazione di alunni con disabilità e con forte rischio di discriminazione sociale. Risulterà pertanto indebolito il piano di offerta forma-

tiva che, per la scuola, è il cuore pulsante della didattica e della formazione.

Tali avvenimenti contribuiscono a generare delle ischemie all'interno di un sistema scolastico già fortemente compromesso e che, annunciate e più volte denunciate, non sono state ancora concretamente affrontate e risolte. È il caso di chi intendeva presentare a gennaio 2014 la domanda di pensionamento, dopo aver maturato lo scatto nel 2013, ma che, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione, si vede costretto ad aspettare un ulteriore anno.

Tutto ciò, naturalmente, causa un danno a coloro che avevano programmato il pensionamento nel settembre 2014: dietro questi *blackout* si celano vite e persone che, giunte al culmine della maturità lavorativa, si rapportano con quei giovani che rappresentano lo scheletro, la linfa vitale e il futuro del nostro Paese.

La scuola è allo stesso tempo il punto di partenza e di arrivo di una società sana e dinamica, una sorta di circolo virtuoso da cui partono e si sviluppano i corollari che costituiscono la società. Di scuola si parla spesso, anche in quest'Aula, ma se ne discorre in termini formalistici; si parla spesso di riforme, per lo più blande, poco coraggiose e soprattutto poco consapevoli. Dobbiamo imparare a rispettare la scuola e a non deprenderla.

Chi insegna lascia un segno nella vita del nostro Paese e, ancor più e con maggiore coscienza, riesce a tracciarlo se tali mezzi non sono carenti. Non basta mandare i figli a scuola: bisogna accompagnarli nel percorso degli studi e costruire insieme a loro, giorno per giorno, la consapevolezza che a scuola si va non per conquistare un titolo, ma per prepararsi alla vita.

Il Governo, insieme con la Ragioneria generale dello Stato, avrebbe potuto e dovuto recuperare in altro modo i fondi per le retribuzioni. Tanto in Commissione quanto negli emendamenti presentati il Movimento 5 Stelle ha indicato la possibilità di usufruire di fondi relativi ad altre rendite finanziarie.

Per questo motivo il Movimento 5 Stelle dichiara il suo voto di astensione su questo decreto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

LIUZZI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, signori senatori, signora Ministro, è davvero singolare affrontare in quest'Aula una questione di mera teoria finanziaria applicata ad una sorta di ingegneria dei salari che percepiscono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e segnatamente coloro che svolgono il peculiare lavoro, a vario titolo, di trasferire saperi ed insegnare competenze.

La scuola è un campo dissodato che costantemente richiede coltivazioni, attenzioni e dedizione. È un comparto così delicato nell'organizzazione di un moderno Stato che non consente distrazioni e disattenzioni, pena la perdita immediata della funzione sociale, pedagogica e divulgativa sulla quale si fonda la modernità dello Stato e la sua capacità di assicurare servizi ai cittadini, nonché la volontà della Nazione di consentire ai cittadini di realizzarsi pienamente secondo i dettami della Costituzione. La scuola, quindi, è distesa fertile di talenti, sensibilità diverse, recupero sociale, contrasto alla malavita, educazione permanente, supporto imprescindibile e strategico alla competitività, educazione civica, esercizio delle cittadinanza attive.

Per tali ragioni, non possiamo permetterci di sprecare alcuna risorsa umana e professionale, guadagnando alla causa ogni utile apporto alla realizzazione dei compiti morali dell'istruzione pubblica. Ogni tentennamento in tal senso da parte degli organi dello Stato e delle autonomie locali provoca scossoni nel corpo dei docenti e negli ambienti che afferiscono alla scuola: pensiamo alle famiglie, agli stessi studenti e al mondo del volontariato; pensiamo all'imprenditoria, che dalla scuola attinge il proprio capitale umano. Mettiamocelo bene in mente, pertanto, quando affrontiamo i problemi legati alla scuola.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su questo provvedimento, devo sottolineare le nostre grandi preoccupazioni rispetto al depauperamento delle risorse destinate alla scuola. Ad esempio, la scelta di attingere dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per noi è un grave *vulnus* a quella che è già una dotazione esigua. Pertanto, chiediamo che venga fatto proprio dal Governo l'impegno affinché quel fondo venga immediatamente ripristinato e rimpinguato. Come pure riteniamo di dover dire al Governo che, su temi come l'edilizia scolastica, le risorse umane e l'informatizzazione dei procedimenti educativi sono condizioni a cui il nostro Gruppo guarderà con attenzione e ovviamente con occhio vigile.

Suggerisco – ad esempio – di prendere per buone le raccomandazioni del senatore a vita Renzo Piano. Piuttosto che a complessi edilizi faraonici, è il caso di guardare alla minuta manutenzione. Occorrerebbero effettivamente 50.000, 60.000 o 100.000 euro per ogni plesso scolastico, annualmente, nella stagione buona (cioè quando la scuola non è in esercizio), per recuperare un patrimonio straordinario, che spesso è insito nello stesso tessuto urbano. Mentre i nuovi plessi dovrebbero essere costruiti nelle periferie, andando ovviamente ad incidere ancora sulla cementificazione, un processo di miglioramento e di riorganizzazione dello stesso tessuto urbano, attraverso il recupero metodico e sistematico dei plessi scolastici, potrebbe davvero vederci d'accordo. Quindi, su questo fattore, oltre che critici, saremo molto attenti.

Allo stesso modo è importante dotare finalmente la scuola di risorse per la sua informatizzazione, per ottenere un guadagno nella *information and communication technology*. Pensiamo, cioè, a quel giorno in cui aboliremo o diminuiranno il carico dei libri e quaderni, affidando tutto ad una

penna che potrà essere inserita in un *computer*, per alleggerire, anche dal punto di vista materiale gli studenti, favorendone il benessere fisico (oggi il peso di uno zaino, colmo di libri e quaderni, è davvero notevole).

Lo stesso discorso vale per l'attenzione da dedicare alle risorse umane. Farò ricorso alle parole di un intellettuale che probabilmente non appartiene alla nostra schiera o alla nostra sensibilità culturale, ovvero Marcel Henaff. Egli ha definito l'insegnamento come una delle professioni del dono: l'insegnamento non è assimilabile alla misura del prodotto interno lordo, che può essere valutato in termini di numeri. Sappiamo, infatti, che l'insegnamento appartiene al futuro: è una semina, i cui raccolti verranno solo dopo stagioni molto successive.

Per queste ragioni riteniamo che, a chi esercita quotidianamente la professione del dono, dobbiamo assicurare risorse, miglioramento economico e stipendiale e, ovviamente, quella dignità che, anche attraverso il provvedimento che stiamo approvando, contribuiremo a riconoscere. Con questi sentimenti, annuncio il voto favorevole di Forza Italia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni*).

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, signora Ministro, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, «la scuola prima di tutto» è l'impegno che il presidente Renzi, il Governo tutto e lei, signora Ministro, avete assunto con forza. Lo avete fatto a partire da alcuni gesti simbolici. Mi riferisco alle visite che il Presidente del Consiglio farà ogni settimana, in sua compagnia, signora Ministro, per rendersi conto della situazione delle scuole e dei plessi scolastici in tutto il territorio nazionale. Mi riferisco, inoltre, alla lettera inviata ai Sindaci per la segnalazione dei problemi che riguardano le strutture scolastiche.

Quando parliamo di qualità della scuola dobbiamo comprendere tutte le sue diverse declinazioni, che spaziano sicuramente dall'edilizia scolastica alla qualità della docenza e dell'offerta formativa, ma anche alla dignità, non esclusa quella economica, del corpo docente, di tutti gli insegnanti, fino alla capacità di formare cittadini consapevoli e responsabili. Non dobbiamo poi dimenticare l'ormai endemico problema del precariato, che deve essere affrontato per dare certezze alla classe docente e continuità didattica agli studenti, oltre che per chiudere un capitolo lungo e vergognoso della nostra storia recente.

Per l'edilizia scolastica, vera e propria emergenza del Paese, che oggi non è in grado di assicurare ai suoi giovani edifici scolastici sicuri, accoglienti e funzionali, è necessario un poderoso investimento – che il *Prémier* ha promesso nel suo discorso di insediamento – e il coinvolgimento delle amministrazioni locali, che dovranno poter contare, per intervenire, sull'allentamento del patto di stabilità interno. La scuola e la formazione

dei nostri giovani sono, infatti, una responsabilità di tutti i livelli di governo del Paese e di tutti i cittadini.

Ma se le questioni che oggi coinvolgono il settore sono molteplici, siamo qui per tentare di dare una risposta positiva ad un problema che incombe sul personale della scuola e che origina in provvedimenti del passato: lo sappiamo bene, signora Ministro.

Si tratta di un errore burocratico, di una vera e propria svista che ha generato la richiesta di restituzione di somme già percepite in buona fede dal personale scolastico a titolo di scatti di anzianità, e non solo. Dobbiamo ringraziare la ministro Giannini che, appena insediata, ha operato positivamente perché si giungesse in tempi brevi ad approvare il decreto avviato dall'ex ministro Carrozza, che a sua volta ringraziamo per la tempestiva iniziativa adottata. Allo stesso modo vanno ringraziati i membri della Commissione istruzione per aver collaborato a migliorare il decreto stesso, estendendone l'efficacia anche a fattispecie che inizialmente non erano previste.

Il provvedimento tenta di chiarire e risolvere l'errore burocratico che ha generato la richiesta di restituzione di alcune somme già percepite dal personale scolastico a titolo di scatti di anzianità. Si tratta di impedire che queste somme vengano pretese dallo Stato ai danni dei lavoratori della scuola. Torniamo, quindi, al tema della dignità del corpo insegnanti e della scuola nel suo complesso, di tutti quelli che oggi lavorano per la preparazione dei cittadini italiani.

Per coprire le minori entrate, si farà riferimento al fondo del 30 per cento dei risparmi di spesa conseguenti agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008, fondo destinato ad essere reinvestito nel settore scolastico; ma si dovrà – ahimè – attingere anche al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2013-2014.

Nel corso della discussione in Commissione istruzione è emerso, però, anche il problema relativo al personale ATA, al quale è stata chiesta la restituzione degli incentivi per l'assolvimento di incarichi aggiuntivi rispetto ai normali compiti, assegnati e svolti previa idonea formazione.

Non si tratta – come è evidente – di scatti stipendiali, ma di maggiorazioni economiche conseguenti alla prestazione di incarichi supplementari. Tuttavia, essendo tali maggiorazioni economiche intervenute nelle more del blocco degli stipendi, esse sono state assimilate a semplici aumenti degli stipendi stessi e per questo ne è stata richiesta la restituzione. Per risolvere il problema è stato presentato un emendamento nel quale si stanziavano circa 40 milioni di euro per una specifica sessione negoziale destinata a riconoscere un emolumento *una tantum* con carattere stipendiale, destinato allo stesso personale ATA.

Noi riteniamo che situazioni come queste non si possano più tollerare. La vicenda determina un problema in sé rilevante per i docenti e per il personale ATA che, grazie all'intervento della Commissione e dell'Assemblea con il voto di oggi, verrà risolto. Certamente siamo felici di questo, ma siamo ancor più felici dell'impegno che il Governo metterà nell'invertire la rotta.

Signora Ministro, queste vicende testimoniano una disattenzione nei confronti della scuola. Noi parliamo di dignità della scuola; parliamo di un progetto complessivo che riporti la scuola al centro degli investimenti del sistema Paese. Per sanare questa vicenda difficile e annosa siamo, però, obbligati ad intervenire sui fondi per il miglioramento dell'offerta formativa. Lei ce lo ha detto e la nostra relatrice lo ha chiesto con un ordine del giorno, voluto da tutto il Parlamento: questi fondi devono essere necessariamente ripristinati in tempi rapidi, perché la scuola ha bisogno di migliorare la propria offerta, di recuperare la propria dignità e di liberarsi di quella bassa considerazione che una politica cieca di tanti, troppi anni, ha dedicato ai nostri docenti. È una bassa considerazione che noi, come Partito Democratico, non vogliamo e non possiamo più tollerare: la scuola come investimento, certo, con l'edilizia scolastica, ma anche con la considerazione politica per i docenti, gli alunni e il Paese intero.

Signora Ministro, l'Italia nuova deve ripartire dalla scuola. Voi vi siete impegnati. Noi ci aspettiamo molto e consideriamo questo provvedimento solo un momento di passaggio necessario su cui, ovviamente, siamo d'accordo.

Il nostro voto sarà, pertanto, favorevole. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Liuzzi*).

SANTANGELO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n.°3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(10) MANCONI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(362) CASSON ed altri. – *Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

(388) BARANI. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

(395) DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(849) BUCCARELLA ed altri. – *Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(874) TORRISI. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura (ore 11,01)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874, nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 12 febbraio il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manconi. Ne ha facoltà.

* MANCONI (*PD*). Signor Presidente, senatrici e senatori, il disegno di legge oggi in discussione porta, tra le altre, la mia firma perché questo è stato il mio primo atto nella presente legislatura, dal momento che il 15 marzo 2013 ho presentato un disegno di legge, sottoscritto dai senatori Tronti e Corsini, sulla materia in oggetto.

Ciò per dire quanto io tenga a questa problematica e per arrivare, fatta questa premessa, a una importante precisazione. Intendo votare a favore di questo disegno di legge, pur esprimendo una forte perplessità ed una radicale insoddisfazione nei confronti dell'articolato. Spiego le ragioni di questa mia posizione, che non si limita ad alcune questioni critiche, pur rilevanti, ma riguarda l'impianto e l'ispirazione complessiva del disegno di legge.

In esso, a mio avviso, sono state introdotte formulazioni che depotenziano in maniera grave il senso, la prospettiva e la finalità di questa normativa, a partire dalla formulazione che prevede la reiterazione degli atti di violenza, cioè il fatto che debbano essere ripetuti perché si verifichi la fattispecie della tortura. Mi sembra un errore capitale.

Inoltre, tra le sanzioni previste, nella fattispecie più rilevante è introdotto l'ergastolo. E così, mentre in molte altre situazioni ed in relazione a molti altri provvedimenti, in tanti operiamo per superare il «fine pena mai», qui sbucca l'ergastolo rispetto ad una nuova fattispecie.

E tuttavia il motivo fondamentale di critica è un altro. Si tratta del fatto che nel provvedimento in esame la tortura non è qualificata come reato proprio, bensì come reato comune.

Parto da un articolo della nostra Costituzione che risulta trascurato, pur costituendo – a mio avviso – il fondamento del discorso che oggi, intorno al provvedimento in titolo, è necessario fare. Mi riferisco all'articolo 13, comma quarto, dove è stabilito che «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Secondo alcuni costituzionalisti, questo è l'unico luogo della nostra Carta costituzionale dove è prevista espressamente e dichiaratamente l'introduzione di un reato, che così diventa, sotto il profilo giuridico e costituzionale, obbligatorio.

Attenzione, il passaggio determinante di tale comma è la formula: «restrizioni di libertà». Infatti, con ciò ci si riferisce esplicitamente a una condizione dove a privare della libertà è lo Stato attraverso i suoi apparati, i suoi organismi ed i suoi uomini.

Ciò rimanda ad un'altra formulazione altrettanto importante, contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, dove – appunto – il reato di tortura è qualificato come reato proprio, ovvero fattispecie imputabile a pubblici ufficiali, a funzionari dello Stato e a chi riveste a qualunque titolo autorità pubbliche.

Questo è il nodo essenziale che nel disegno di legge oggi in discussione viene totalmente eluso, perché il reato di tortura è previsto come reato comune, imputabile a qualunque cittadino.

E questo pone una questione, non solo fondamentale, ma addirittura dirimente, perché proprio nella Convenzione dell'ONU del 1984 – rispetto alla quale il nostro Paese sconta uno scandaloso ritardo di ben trent'anni – la specificità del reato di tortura è individuata e saldamente agganciata alla partecipazione, agli atti di violenza, nei confronti di quanti sono sottoposti a restrizioni di libertà, di chi è titolare di funzione pubblica. Oltre tutto, ciò è elemento essenziale del ragionamento che sta alla base del disegno di legge a firma mia e dei senatori Tronti e Corsini: mi riferisco al fatto che proprio quel fondamento essenziale dello Stato di diritto, che prevede la titolarità del monopolio legittimo della forza in capo agli organismi di polizia, è questione delicatissima. Una funzione così essenziale da richiedere il massimo equilibrio e la massima intelligenza nel suo esercizio.

Dunque, è non solo possibilità, ma dovere dello Stato delegittimare pubblicamente chi abusa di quel monopolio legittimo della forza. Infatti, questo è il nodo. La tortura trova la sua radice esattamente in questa categoria, cioè in quella dell'abuso di potere, dell'esercizio arbitrario ed illegale di una forza legittima, utilizzata *extra legem*. Se togliamo tale circostanza dall'ambito di questo ragionamento e dall'ambito concreto di questo articolato, il provvedimento in esame ne risulta fatalmente devita-

lizzato. Aggiungo che siamo entrati, così, nel cuore di una questione cruciale.

Vorrei su questo richiamare l'attenzione perché stiamo parlando dei principi fondativi dello Stato di diritto e dello Stato democratico perché l'incolumità della persona e del suo corpo mentre si trovano nella custodia dello Stato, dei suoi apparati e dei suoi uomini, l'integrità fisica e psichica di quella persona e del suo corpo, a prescindere dalla biografia e dal suo *curriculum* (fosse anche un *curriculum* criminale), fonda il patto sociale e fonda l'obbligazione politica e la stessa legittimazione giuridica e morale dello Stato democratico. Tra cittadino e Stato democratico è questa l'essenza dell'obbligazione: la certezza che lo Stato garantisce l'incolumità, l'integrità fisica e psichica, tanto più quando ci si trovi sotto la sua custodia, dà forza al patto di ubbidienza verso lo Stato, e al dovere di lealtà nei suoi confronti.

È su questo patto, tra garanzia di incolumità per il cittadino, e lealtà verso lo Stato che si basa l'ordinamento dello Stato democratico.

Dunque, la violazione dei fondamenti di questo patto politico tra cittadino e Stato costituisce il reato più grave e non solo per umanitarismo: perché ogni vita umana è unica e irripetibile, ma proprio per le ragioni giuridico-politiche che ho esposto. Infine, io penso che l'onore dei Corpi di polizia, la dignità della divisa, l'integrità della loro immagine discendano esattamente dalla capacità dello Stato di sanzionare, in base al principio della responsabilità penale come responsabilità sempre personale, quanti violano quel patto tra il cittadino e lo Stato e si rivelano, così, servitori infedeli.

Ecco allora che a difendere quella dignità e quell'onore è la capacità dello Stato, delle sue leggi e degli stessi appartenenti alle Forze dell'ordine di riconoscere come la lesione del corpo del cittadino affidato alla loro custodia sia davvero il reato più grave. E proprio perché quando il corpo del cittadino è nelle mani dello Stato quel corpo è il bene più grande e più prezioso sul quale, appunto, si fonda la legittimità dello Stato stesso. È lo Stato con le sue leggi, con l'istituzione del reato di tortura, che difende quella dignità.

È lo Stato, con la sua legge sul reato di tortura, che può difendere meglio quella dignità. Non certo quei sindacatini felloni che proteggono l'omertà di coloro che hanno commesso i reati e gli omicidi per i quali sono stati condannati, arrivando ad offendere i familiari delle vittime. (*Applausi della senatrice Ferrara Elena*).

Ecco perché, ritenendo che siamo di fronte ad una discussione importante, a trent'anni dalla Convenzione dell'ONU sulla tortura, il mio voto andrà comunque a favore di questo disegno di legge, che tuttavia, su molti punti, mi lascia insoddisfatto. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, la discussione di oggi rappresenta sicuramente un punto importante nell'aggiornamento del nostro codice penale: ritengo, però, che lo sforzo fatto dopo decenni e decenni di ritardi su una materia ampiamente prevista in ripetute convenzioni e in molti accordi internazionali avrebbe meritato una risposta più alta, più adeguata e più complessiva rispetto alla problematica che viene posta.

Ciononostante, la necessità dell'approvazione di un provvedimento su questa fattispecie di reato, o meglio, su questa problematica – perché poi di fattispecie di reato vedremo che non si tratta, in quanto manteniamo il nostro ordinamento rispetto al reato di tortura all'interno delle aggravanti, e non inseriamo un reato specifico – rappresenta un passo avanti che non posso non riconoscere. Ribadisco, però, che, ancora una volta, facciamo piccoli, tenui e prudenti passi avanti in una materia che, invece, è pacifica a livello internazionale e che trova appunto nelle convenzioni internazionali una risposta definitiva.

Il ritardo accumulato in questi anni evidenzia certamente la difficoltà da parte del nostro Parlamento e del nostro Paese ad accettare una fattispecie che certamente mette in imbarazzo. Se vogliamo portare il ragionamento fino in fondo, infatti, questo è un reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, disponendo della possibilità di usare la forza e di privare della libertà un cittadino, assume atteggiamenti tali da indurre quest'ultimo a comportamenti indipendenti dalla propria volontà o contrari ad essa, quali la collaborazione o l'ammissione. In sostanza il cittadino è portato a modificare i suoi comportamenti, cosa che diversamente non farebbe se non gli venisse indotto attraverso la violenza fisica e psicologica. Inserire l'aggravante su un reato comune certo rappresenta un passo avanti, ma non evidenzia in maniera completa e chiara il fatto che questa tipologia di reato viene commessa da coloro che nell'esercizio delle loro funzioni dispongono in una maniera eccessiva, che va oltre le previsioni di legge, del potere che viene loro assegnato.

È dunque evidente che l'aggravante costituisce un passo avanti, come pure il pesante sanzionamento del comportamento, ma non si vuole accettare fino in fondo quello che in tutte le democrazie avanzate viene riconosciuto, ossia che anche il pubblico ufficiale può commettere un reato proprio. Credo che su questo dovremmo riflettere, perché purtroppo non soltanto su queste fattispecie vi sono difficoltà ad ammettere certe situazioni: parleremo anche d'altro, in seguito, affrontando i successivi punti all'ordine del giorno, a proposito dei quali credo si ponga la stessa problematica, relativa al fatto di non compiere fino in fondo un percorso che nelle società e negli ordinamenti civili e democratici avanzati viene fatto senza reticenze e senza preoccupazione di ammissioni che possano mettere in discussione anche comportamenti passati o il giudizio su di essi.

Noi dobbiamo guardare al futuro e dobbiamo attrezzare il nostro Paese in modo tale che abbia un ordinamento all'altezza della sua cultura giuridica, della sua civiltà umanistica e della nostra capacità di essere democratici e garanti dello Stato di diritto fino in fondo.

Sono queste le ragioni che mi hanno portato, a suo tempo, a rinunciare all'incarico di relatore in Commissione e sono queste le ragioni che oggi mi portano, come ha detto già il collega Manconi, ad esprimere un giudizio finale positivo sul provvedimento (perché rappresenta comunque un passo in avanti) e, nello stesso tempo, a mantenere tutte le riserve che sono presenti negli emendamenti, che andrò a ritirare proprio per dare la possibilità di esercitare la volontà di procedere con un passo avanti.

La privazione della libertà di un individuo da parte dell'autorità pubblica, di un soggetto esercitante l'autorità pubblica, è un fatto certamente previsto dalla nostra legge. È un fatto necessario, ma deve avvenire con le massime garanzie possibili, e non possono esserci atteggiamenti di cautela nel sanzionare comportamenti che vanno oltre la legge, anche in situazioni di particolare emergenza.

Noi non dobbiamo dimenticare, infatti, colleghi, che i fatti potrebbero accadere certamente per comportamenti devianti dal punto di vista personale, ma anche (e questo è l'elemento che si vuole colpire con maggiore determinazione in base alle convenzioni internazionali) in situazioni di emergenze che gli Stati, purtroppo, a volte devono accettare. Ma allora in quei casi particolari, dove l'esigenza di tutela generale si fa più forte, lo Stato deve essere in grado di colpire in maniera determinata coloro che vanno oltre le facoltà che la legge mette loro a disposizione.

Noi oggi riteniamo quasi che questa possa essere una discussione inutile perché, fortunatamente, viviamo in un regime e in una condizione di democrazia e di tutela ampia dei diritti dei cittadini. Le leggi, però, sono previsioni per il futuro e non per il passato. In questo senso, allora, io richiamo la sensibilità dei colleghi a una valutazione certamente positiva del provvedimento, pur mantenendo la riserva che prima ho esplicitato.

Annuncio pertanto il ritiro degli emendamenti da me presentati in Aula, sperando che questa disponibilità possa essere accolta per un atteggiamento più aperto in futuro. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in Aula per assistere ai nostri lavori una rappresentanza di studenti dell'Istituto tecnico industriale «Antonio Meucci» di Firenze, ai quali rivolgiamo il nostro saluto. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 11,23)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, sono passati quasi 30 anni da quando, il 10 dicembre 1984, l'Assemblea generale dell'ONU adottava la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Con questa Convenzione si dava di fatto concretezza, attraverso un sistema di controlli internazionali, al divieto generale di tortura, obbligando gli Stati contraenti ad adottare una serie di provvedimenti adeguati per assicurare la prevenzione e la lotta contro le torture e per proteggere l'integrità fisica e spirituale delle persone private della loro libertà.

Con la ratifica da parte del ventesimo Stato membro, dal 26 giugno 1987 la Convenzione dell'ONU del 1984 è diventata efficace. Per la Repubblica italiana la Convenzione stessa è efficace dall'11 febbraio 1989, quando l'Italia ha depositato alle Nazioni Unite lo strumento di ratifica. Quella legge del 3 novembre 1988, che di fatto autorizzava la ratifica della Convenzione, ha formalmente introdotto nell'ordinamento italiano gli obblighi in essa contenuti. Di fatto, ma non nella sostanza, perché è risultata insufficiente a rendere effettivo l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura, come qualunque complicità o partecipazione ad esso, sia contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla definizione di tortura prevista all'articolo 1 della Convenzione, con specifiche e proporzionali pene adeguate; reato che la Convenzione ha confinato ai rapporti tra lo Stato e i cittadini.

Contrariamente a detti impegni presi in sede internazionale, nel codice penale italiano ad oggi il reato di tortura non è mai stato inserito. Il tempo è trascorso invano, quasi a testimoniare in modo tacito che l'ordinamento di fatto già contenesse norme in grado di prevedere tutte le fattispecie possibili di reati di violenza contro la dignità della persona, quasi non esistesse un problema di disparità del rapporto di forza tra Stato e cittadino, quasi che la prevaricazione dello Stato nei confronti delle persone fosse un fantasma di un passato con cui non si sono fatti i conti fino in fondo.

Il vuoto legislativo ha però manifestato tutti i suoi effetti in una serie di drammatici eventi, in cui la brutalità della violenza che è stata esercitata a danno di cittadini in evidente condizione di incapacità di difendersi in modo adeguato, ha condotto i giudici, prima che il codice, a dichiarare di trovarsi di fronte a evidenti reati di tortura. Il dover ricondurli alle categorie giuridiche della violenza, della lesione o della lesione aggravata, ha reso questi reati, nella maggior parte dei casi, prescritti o ha portato a pene inadeguate che hanno molto colpito la pubblica opinione.

La violenza, che provoca sofferenza fisica o psichica, che lede la dignità della persona privata della libertà personale o addirittura affidata alla custodia o alla cura, che viene a trovarsi in una condizione di minorata difesa (così recita l'articolo 1 del disegno di legge oggi in discussione), evidenzia di fatto l'unicità del reato di tortura e la necessità di rendere adeguata la pena, che la nostra Costituzione già prescriveva all'articolo 13, a cui non si è di fatto mai dato sostanza.

Oggi la letteratura, il cinema, l'indagine giornalistica raccontano da anni storie come quelle di Bolzaneto, della scuola Diaz o di Federico Aldrovandi e le raccontano come storie di evidenti violazioni dei diritti umani, mai smentite.

Il nostro codice manifesta invece tutta la sua inadeguatezza con l'aggravante di lanciare un messaggio di impunità che lede la dignità di chi ha subito il sopruso, ne umilia la famiglia, rende i cittadini insicuri e spaventati, educa i giovani alla sfiducia nei confronti dello Stato, provoca tensione sociale.

Questi avvenimenti non sono di oggi. I fatti di Bolzaneto risalgono al 2001 e tanti sono stati coloro che hanno acclamato il proprio impegno politico a colmare questo vuoto, con un'intensità variabile a seconda del verificarsi di questi eventi drammatici. Nei fatti, però, ci sono state due occasioni in cui ci siamo avvicinati al raggiungimento dell'obiettivo. Nel 2009 fu presentato un emendamento, sottoscritto da 70 senatori, al cosiddetto pacchetto sicurezza che introduceva il reato di tortura: non fu approvato per 6 voti di differenza. Fu una giornata bruttissima. Noi del Partito Democratico eravamo molto fiduciosi, anche perché attorno a questo emendamento si era costruito un consenso che andava oltre le forze politiche di opposizione. A fronte di una giustificazione del Governo allora in carica dell'estrema genericità – a suo dire – della norma, partì da lì l'impegno a lavorare su un disegno di legge, che nella precedente legislatura arrivò in Aula per poi essere affossato con un rinvio in Commissione.

Credo che oggi ci siano finalmente le condizioni per adempiere a quello che è ormai divenuto un obbligo non solo politico e di rappresentanza della volontà dei cittadini. Il clima è più favorevole; la maggioranza che si è espressa in Commissione giustizia ne è la testimonianza, così come il contenuto degli interventi fanno ben sperare.

Il testo che voteremo non si discosta molto da quello arrivato in Aula nella XVI legislatura, frutto di una mediazione sostanzialmente tra due diversi punti di vista che sono stati ben esposti sia nella relazione del relatore che negli interventi precedenti. Da un lato, il punto di vista di coloro che chiedono il recepimento così come espresso nella Convenzione internazionale, ossia come prevaricazione di chi opera in nome e per conto dello Stato nei confronti del cittadino. Tra l'altro, comprendo e condivido gran parte delle buone ragioni contenute nelle critiche del senatore Mancini, che tanto si è adoperato affinché si arrivasse ad inserire la definizione di reato di tortura, contenuto nella Convenzione internazionale. Dall'altro lato, quello di coloro che ritengono che il reato di tortura debba essere esteso ed assumere i contenuti di reato comune.

La soluzione raggiunta, ossia di introdurre il reato di tortura come reato comune, con l'aggravante se commesso in qualità di pubblico ufficiale, facendo rientrare in questo caso anche l'istigazione a commettere tortura, oggi è un buon risultato, soprattutto perché riempie il vuoto normativo e dà finalmente pienezza all'articolo 13 della Costituzione.

Credo che in tal modo si recuperi un ritardo storico ben più lontano dalla ratifica della Convenzione, e che ci deve far riflettere sul valore che

questo Parlamento ascrive alla ratifica dei trattati internazionali. Sembra quasi un Paese che mostra due facce: la prima che il mondo si aspetta da una civiltà antica come la nostra, che non mette paletti alla difesa dei diritti della persona; e la seconda, quella della conservazione, che fa sì che il nostro Paese mostri le paure di un passato che non riesce ad affrontare ancora fino in fondo.

Credo che nessun Rinascimento che non sia preceduto da un profondo recupero di un nuovo e contemporaneo umanesimo, possa prendere avvio. Quindi mi aspetto che oggi finalmente recuperiamo questo vuoto, trasmettendo anche un significato forse più profondo e simbolico rispetto alle tante riforme che stiamo affrontando, che ci aiuti a recuperare la fiducia dei cittadini in una politica che li protegge e, soprattutto, che educa i nostri giovani cittadini. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, l'articolo 1 della Convenzione dell'ONU contro la tortura dice che quest'ultima è un metodo di coercizione fisica o psicologica talvolta inflitta con il fine di punire o di estorcere delle informazioni o delle confessioni, molte volte accompagnata dall'uso di strumenti particolari atti ad infliggere punizioni corporali. In ambito di diritto penale preclassico non si considera una punizione, ma un mezzo di prova.

Oggi la tortura è praticata in 112 Paesi. Fu introdotta nel 1252 da Papa Innocenzo IV, nella cosiddetta bolla «*Ad Extirpanda*», ed utilizzata durante l'Inquisizione come strumento per estorcere confessioni durante i processi.

Veniva ricordato prima che il 10 dicembre del 1984 l'Italia ha ratificato la Convenzione ONU contro la tortura e ci siamo impegnati a perseguire gli atti di tortura, ma il reato di tortura in Italia ad oggi è presente soltanto nel codice militare, mentre nel codice ordinario rimane assente.

È stato detto che in fondo non c'era la necessità di un reato specifico, visto che le eventuali torture avrebbero potute essere punibili all'interno della legislazione esistente. Purtroppo, la storia di questi anni ha dimostrato che non è così e l'omissione del reato di tortura ha prodotto, oltre che tante osservazioni critiche da parte degli organismi internazionali, anche un grande vuoto giuridico e, di fatto, impunità, a partire dal processo relativo alle violenze alla caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova. I pubblici ministeri hanno sottolineato che, benché i fatti rientrassero a pieno nella definizione internazionale del reato di tortura, le lacune della legislazione italiana comportavano l'impossibilità di perseguirli in quanto tale e di fatto permettevano la persecuzione dei responsabili accusandoli di reati meno gravi come l'abuso d'ufficio; e sia per la lunghezza del processo, che per la minore gravità del reato, le pene relative agli episodi incriminati sono state prescritte: una cosa davvero vergognosa.

In un caso simile, accaduto ad Asti, il giudice all'atto del processo dichiarò che avrebbe potuto condannare gli agenti responsabili di episodi prolungati di tortura soltanto per altri reati, mancando la possibilità di perseguirli per il reato specifico.

La Convenzione ONU, entrata in vigore del 1987, prevede non solo l'obbligo di punire, ma anche come punire, con forme di giurisdizione più ampia, anche extraterritoriale, nello spirito della giurisdizione universale sui crimini contro l'umanità. È un crimine contro l'umanità per il diritto internazionale generale, ma anche per il diritto internazionale positivo, a partire da quella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1949 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del 1950.

Sebbene siano passati, come veniva ricordato, 30 anni dalla ratifica del Trattato ONU del 1984, nel luglio del 1998 è stato firmato a Roma lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, destinata a giudicare tutti coloro che in qualunque area del mondo si fossero resi responsabili di crimini contro l'umanità, crimini di guerra e genocidio. Tra i crimini contro l'umanità, è prevista la tortura e questo reato specifico è previsto da tempo in tantissimi Paesi: in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Estonia, in Francia, in Germania, in Islanda, in Lettonia, in Lussemburgo, in Macedonia, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Portogallo, nel Regno Unito, in Slovenia, in Slovacchia, in Spagna, in Svezia, in Svizzera, in Turchia e in Ungheria, e in Italia no.

Noi come Sinistra Ecologia e Libertà avevano presentato un disegno di legge, elaborato insieme con le tante associazioni che in Italia da anni si occupano di diritti umani, proprio per introdurre il reato di tortura, seguendo la definizione di tortura presente nella Convenzione delle Nazioni Unite. Il nostro testo definiva il delitto come un reato proprio se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, quindi non un delitto generico, perché il reato di tortura nasce proprio dal rapporto asimmetrico tra Stato e cittadino.

La violenza è considerata elemento necessario del reato, con le sofferenze inflitte, che possono essere fisiche o psichiche. Il delitto di tortura non è assimilabile a quello di lesioni personali, per tantissime ragioni: concerne la dignità umana e non solo il corpo, non dipende dalla profondità e dalla durata delle lesioni prodotte, deve essere sempre perseguibile d'ufficio, deve avere pene appropriate e tempi congrui di prescrizione, perché stiamo parlando della violazione di quell'importante patto tra Stato e cittadini di cui parlava il presidente Manconi prima.

Prendiamo atto che la strada scelta sia stata un'altra, cioè quella di prevedere un reato generico, commesso da chiunque. Per noi è un testo molto meno lineare quello che prevede soltanto un'aggravante della pena nel caso in cui il reato sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, cioè dallo Stato.

Al testo che viene messo in votazione, abbiamo presentato alcuni emendamenti, ovviamente riguardanti articoli e misure che non condividiamo. Ad esempio, in merito alla previsione della condanna necessaria-

mente all'ergastolo proponiamo un emendamento che la sostituisca con la reclusione a 30 anni, perché consideriamo l'ergastolo (a dire il vero non solo su questa fattispecie di reato), una forte contraddizione con la finalità rieducativa della pena. E ci spiace molto che su un tema così importante come l'introduzione di un nuovo reato penale il nostro Paese abbia scelto nuovamente una strada autonoma, che non tiene conto fino in fondo delle indicazioni dell'ONU e delle convenzioni internazionali. Ad oggi, persino il Vaticano ha cancellato l'ergastolo ed ha introdotto il reato di tortura nel suo ordinamento penale.

Per noi di SEL questa è una grande occasione persa perché, con questa definizione introdotta nella legislazione penale, un singolo atto di tortura non sarebbe sufficiente a punire i torturatori; lo ha spiegato molto chiaramente il presidente Manconi. Per noi la strada è ancora aperta; continueremo a batterci per l'introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento penale, così come prevedono i trattati internazionali, e lo faremo in nome di Federico Aldrovandi, di Stefano Cucchi e dei tanti, troppi morti per tortura. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, colleghi, sembra a volte quasi incredibile dover parlare oggi del reato di tortura. Leggiamo «Introduzione del reato di tortura nel codice penale», e stiamo nel marzo 2014. È tristissimo pensare a un reato come questo, che sembra appartenere ad una realtà medievale, ad una realtà obbrobriosa e arcana; invece ci troviamo ancora oggi a parlare di tortura. Siamo una civiltà antica, come diceva prima una collega: ormai gli esseri umani sono su questa terra da migliaia e migliaia di anni. Eppure ancora oggi c'è questo problema. Non è da poco tempo che stiamo discutendo in Commissione dell'introduzione del reato di tortura, di come qualificarlo, di quali elementi considerare costitutivi di questo reato. Se lo prevediamo come fattispecie di reato, ciò vuol dire che pensiamo che ci possano essere delle fattispecie concrete cui si potrà applicare questa ipotesi.

È per questa ragione che noi della Lega Nord in realtà manifestiamo anche una certa soddisfazione sull'esito del lavoro della Commissione. Siamo ben consapevoli che a livello internazionale si è parlato del reato di tortura con altre connotazioni: se ne è parlato come di un reato proprio, commesso solo dal pubblico ufficiale, un reato commesso da chi sottopone a tortura una persona al fine di estorcerle delle informazioni. Il testo che è stato elaborato in Commissione riflette in realtà la volontà di affrontare un altro tipo di problematica. È per questo che ne è sortita una fattispecie di reato comune, tale cioè che può essere commesso da chiunque. Le motivazioni purtroppo sono basate sulla triste consapevolezza di cosa può accadere nella nostra cosiddetta civiltà.

Infatti dei fenomeni che noi qualificiamo come tortura, secondo il nostro comune modo di sentire, possono accadere purtroppo anche in realtà dove l'atto stesso di tortura non viene commesso per estorcere delle

informazioni. Pensiamo a realtà di cui si è parlato anche sui giornali; pensiamo a fatti che sono accaduti ad esempio all'interno di istituti, magari nei confronti di persone anziane o disabili che sono ospitate in alcuni luoghi di cura. Si tratta di comportamenti che urlano veramente contro l'umanità. È questa una fattispecie di tortura che abbiamo rilevato esistere.

Non abbiamo pensato solo ad un'immagine che magari può sembrare ancora molto vecchia, da libri di storia, dove si parla di tortura medievale con l'utilizzo di strumenti strani. In realtà la tortura è molto più sottile. È per questa ragione che il testo proposto prevede che costituisca reato di tortura il commettere «più atti di violenza o di minaccia, ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure» – si dice addirittura – «omissioni», e che quella che viene cagionata sia un'acuta sofferenza fisica o psichica. Dunque, non dobbiamo pensare alla tortura soltanto come quella subita da chi viene torturato da un antico strumento medievale: ma essa può anche derivare da una sollecitazione costante e quotidiana, che degrada le persona, la personalità e la dignità umana.

È per questo motivo che la Lega Nord ha proposto alcuni emendamenti, che riteniamo migliorativi e per certi versi non essenziali al contenuto di questa fattispecie di reato, al fine di contemperare interessi opposti: da una parte per ampliare la portata applicativa della norma, ma allo stesso tempo per prevedere parametri e paletti, affinché essa non diventi troppo generica.

L'unica perplessità che invece abbiamo avanzato a proposito del disegno di legge riguarda l'articolo 3. Non mi riferisco all'articolo in sé, e la perplessità non nasce dal fatto che riteniamo che non possano sussistere casi di questo genere, ma dal timore circa il modo in cui esso potrà essere applicato nel caso concreto.

L'articolo 3 modifica infatti le norme del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. Il nuovo testo che viene proposto prevede dunque che: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Siamo ben consapevoli che, purtroppo, in alcuni Paesi possono essere compiuti reati di questo tipo e che vi possano essere condotte di questo genere, dal momento che abbiamo parlato di un ampliamento della portata della norma, anche in Italia, e visto che consideriamo come tortura anche fattispecie come i trattamenti che possono essere subiti dalle persone anziane in un istituto di cura o in un ospizio.

Dunque, ci poniamo dei quesiti sulle modalità di applicazione della norma, nel senso che ci domandiamo se, qualora l'esistenza dei fondati motivi per ritenere che una persona possa essere sottoposta a tortura venga valutata in modo per certi versi aprioristico e non fondato su elementi concreti, non si arrivi facilmente a limitare o a eliminare completamente l'espulsione e l'extradizione. Abbiamo dunque proposto un emendamento soppressivo di questo articolo, proprio in considerazione delle nostre perplessità in tal senso.

Ciò che, tutto sommato, auspichiamo è che da questa Assemblea possa sortire un voto favorevole, all'unanimità, sul testo del disegno di legge, per quanto riguarda in particolare l'istituzione e la previsione del reato di tortura, per le ragioni che abbiamo in precedenza illustrato. Crediamo però che non basti solo fare delle normative, ma ci sia bisogno sempre di tanta cultura. Lo abbiamo detto anche in altre situazioni: è inutile prevedere delle ipotesi di reato se poi, allo stesso tempo, non viene coltivata una cultura, di tutti noi e di tutta la nostra gente, del rispetto totale delle persone, del prossimo e della dignità umana. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Airola*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Torrisi. Ne ha facoltà.

TORRISI (*NCD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ufficialmente vietata dalle leggi della maggior parte dei Paesi, spesso persino dalle Costituzioni, secondo l'ultimo Rapporto annuale di Amnesty International la tortura è praticata in 112 Paesi. In Italia il reato di tortura non è stato finora introdotto nel nostro ordinamento giuridico: si tratta dell'autonoma ed espressa ipotesi delittuosa di un reato che viola i diritti della persona, garantiti dall'articolo 2 della Costituzione della Repubblica e dalla civiltà umana e giuridica. Su questo tema il nostro Paese è stato inspiegabilmente arretrato, magari ratificando trattati e convenzioni internazionali senza però poi provvedere alle modifiche legislative per renderle effettive.

Il divieto di tortura è contemplato non solo da numerose convenzioni generali sui diritti umani, ma, appunto, anche da specifici trattati ai quali l'Italia ha aderito, come la Convenzione dell'ONU contro la tortura del 27 giugno 1987 e la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e della pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 26 novembre 1987.

La Convenzione dell'ONU contro la tortura prevede all'articolo 1, in combinato disposto con l'articolo 4, l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura (come pure il tentativo di praticare la tortura o qualunque complicità o partecipazione a tale atto) fosse espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno, conformemente alla definizione prevista dall'articolo 1 della succitata Convenzione, la quale ben identifica il concetto di tortura.

Tale definizione costituisce un'ottima base concettuale per la codificazione del reato di tortura in Italia, anche se non individua le condotte perseguibili, demandando l'onere di identificare tali condotte ai singoli Stati. A tal proposito, viene in aiuto l'ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale in varie occasioni e ambiti è intervenuta condannando gli Stati per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che richiama letteralmente l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani.

L'articolo 3 della Convenzione europea contempla tre tipi di condotta: tortura, trattamenti o pene inumane, e trattamenti o pene degradanti. La definizione e puntuale specificazione di ciascuna condotta è stata cu-

rata nei dettagli dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nelle numerose sentenze.

Signor Presidente, per quanto concerne gli elementi costitutivi e le caratteristiche delle fattispecie criminosi, abbiamo in precedenza identificato, servendoci della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le tre possibili condotte che possono essere distinte tra loro in base al grado di sofferenza inflitta: «molto gravi e crudeli nella tortura, mentali e fisiche di particolare intensità nel trattamento inumano e atte a provocare umiliazione e angoscia nel trattamento degradante».

Ma è necessario entrare nello specifico del reato di tortura così come dovrà essere codificato nell'ordinamento penale italiano. Per quello che riguarda l'*actus reus* gli elementi costitutivi possono essere dedotti dal citato articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione ONU contro la tortura del 1984. Tali elementi sono ad oggi accettati dall'intera comunità internazionale: a riprova di ciò, qualora ve ne fosse stato bisogno, anche il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia sostenne in alcuni casi tali elementi costitutivi.

Mi piace ricordare una celebre citazione del nostro Pietro Verri, il quale già nel 1776, nelle «Osservazioni sulla tortura» scriveva: «La tortura non è un mezzo per scoprire la verità, ma è un invito all'innocente ad accusarsi reo; quindi è un mezzo per confondere la verità, non per scoprirla».

Per quanto detto prima appare evidente come il ritardo del Parlamento italiano nell'adozione della normativa contro la tortura sia andato non solo contro quelli che sono gli impegni presi in sede internazionale, ma anche contro gli stessi cittadini italiani, potenziali vittime di atti riconducibili alla categoria di trattamenti inumani o degradanti. Le legislature che si sono succedute negli anni si sono perse in buone intenzioni e buoni progetti di legge, che tuttavia non hanno mai raggiunto il traguardo dell'approvazione definitiva.

È pesato, forse, il pregiudizio che una modifica legislativa, come l'introduzione del reato di tortura, potesse comunque incidere sui numerosi processi in corso a carico di rappresentanti delle Forze dell'ordine, per fatti riconducibili a violenze commesse a vario titolo ai danni di persone comunque sottoposte a limitazioni della libertà personale. Tanto che le organizzazioni non governative, fra le quali spicca Amnesty International, quanto gli organismi internazionali hanno chiesto a gran voce che l'Italia si adegua e colmasse quel vuoto normativo che ad oggi ha prodotto ingiustizie diffuse e segnato il destino di tante famiglie.

La normativa internazionale che dovrebbe guidare il legislatore italiano appare chiara e direttamente applicabile, anche per dare un senso effettivo al disposto dell'articolo 13 della Costituzione.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, entro adesso nel cuore del disegno di legge.

I disegni di legge ad oggi in Senato hanno mostrato una nuova sensibilità dei parlamentari, poiché si è giunti in Commissione giustizia all'adozione di un testo unico. Nello specifico, con tale testo si introducono gli

articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale, disciplinando, così, la fattispecie incriminante della condotta: il primo articolo disciplina il delitto di tortura, mentre il secondo incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che istiga alla commissione del fatto.

Sulle due fattispecie vanno tenute alcune precisazioni sui profili più delicati su cui si è soffermata l'attenzione della Commissione. Innanzitutto, si è inteso introdurre un reato comune, dato che si esprime chiaramente che a commetterlo possa essere chiunque, senza che il soggetto attivo debba ricoprire una qualifica specifica. Un profilo di una qualche delicatezza concerne il requisito, ai fini dell'integrazione del reato, che siano compiuti più atti di violenza o minaccia, ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti verso la persona e la sua dignità, oppure omissioni. La scelta in favore della pluralità di azioni materiali nasce dall'evidente necessità di evitare doppie incriminazioni, poiché ciascuno degli atti compiuti dal soggetto agente implica o può implicare la consumazione di un autonomo reato. Tuttavia, non avendo questo indirizzo ottenuto il consenso della maggioranza dei commissari, si è convenuto sulla necessità di prevedere, non solo che la lesione del bene giuridico tutelato debba compiersi con più atti, ma anche che ad essi seguano acute sofferenze fisiche o psichiche ai danni di una persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, autorità, potestà, cura o assistenza del reo.

L'articolo 613-*bis* può trovare applicazione anche qualora il soggetto passivo si trovi in una condizione di minorata difesa. Un profilo di assoluto rilievo, sul quale si potrebbe effettuare un supplemento di valutazione, concerne l'indicazione espressa dallo stesso articolo che parla di «omissioni».

L'equiparazione tra condotta commissiva e omissiva è comunque stabilita dall'articolo 40 del codice penale e forse si può ritenere che tale clausola meriti di essere mantenuta in quanto riferita a una pluralità di omissioni; ma è auspicabile che, in via generale, si affronti il dibattito su questo punto, senza prese di posizione eccessivamente rigide.

Il secondo comma dell'articolo 613-*bis* prevede, invece, la circostanza aggravante qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni, ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio stesso.

Infine, il terzo e quarto comma dello stesso articolo disciplinano i casi in cui dal fatto derivino conseguenze più gravi, quali la lesione personale o la morte.

Con riferimento all'articolo 613-*ter*, per punire l'istigazione a commettere tortura va ribadito che la condotta è solo quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, essendo così in presenza di un reato proprio.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale, stabilendo che le dichiarazioni o le informazioni ottenute facendo ricorso al delitto di tortura non sono in alcun caso utilizzabili.

L'articolo 3 mira a introdurre nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una specifica causa di esclusione del respingimento, dell'espulsione o dell'extradizione di un individuo verso uno Stato nel quale costui rischi la tortura.

Da ultimo, l'articolo 4 esclude che possa essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, dopo questa analisi sintetica dei contenuti del testo in questione, mi accingo a concludere questo mio intervento affermando che possiamo dirci soddisfatti per essere giunti a una fase di assunzione di responsabilità e maggiore determinazione politica per inserire, attraverso il disegno di legge qui esplicitato, il reato di tortura nel nostro ordinamento: una fattispecie di reato penale che potrà svolgere, in futuro, una qualche funzione dissuasiva rispetto a comportamenti, anche istituzionali, che non sono certamente degni di un grande Paese democratico che vuole ancora definirsi come Stato di diritto.

Concludo con queste parole: «Noi siamo fieri del progredire della nostra civiltà, esaminiamo con soddisfazione ciò che consideriamo come suoi successi in tutte le branche della vita sociale, ma osserviamo pure che la nostra esistenza è spesso fondata sui principi più ingiusti e crudeli, e che l'umanità dell'avvenire ne parlerà con la stessa ripugnanza che noi proviamo oggi per la schiavitù e la tortura, come errori di altri tempi, che la civiltà ha abolito». Queste non sono parole mie, ma di Lev Tolstoj, che le scrisse nel lontano 1895: le faccio ugualmente mie, raccogliendone il profondo spirito e l'umanità su cui dovrebbe fondarsi ogni sistema giuridico. (*Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, abbiamo avuto modo di discutere ampiamente dei gravi fatti a cui, in genere, si pensa quando si riflette all'istituzione del reato di tortura.

Fra i primi, sono stati citati, giustamente, i fatti di Genova: per esempio, 93 arresti per Bolzaneto, con 37 prescrizioni dovute proprio a una pena limitata che si è potuta infliggere a chi si è macchiato di questi gravi delitti.

Se ci fosse stato il reato di tortura, probabilmente non sarebbero caduti in prescrizione.

Qualche settimana fa ho depositato, a nome mio e del Gruppo M5S, un'interrogazione sui quattro funzionari che hanno ucciso Federico Aldrovandi, rientrati in servizio rivestendo la divisa, senza che si facesse alcuna ulteriore riflessione sulle loro capacità e qualità umane e professionali.

Il problema che percepisco per questa norma, come per altre, è una contrapposizione, una radicalizzazione del dibattito, con toni ideologici. Se è vero che tale reato va sicuramente a punire i funzionari delle Forze dell'ordine o dello Stato che si macchiano di reati per cui giustamente de-

vono essere perseguiti con speciale attenzione (perché i reati sono particolarmente gravi e orrendi), è anche vero che noi del Movimento 5 Stelle, da sempre contrari a queste posizioni radicalizzate e ideologiche, notiamo che i contrasti e i dibattiti ideologici smontano l'efficacia delle norme, la loro discussione, la loro votazione e quindi la loro messa in atto. Penso anche ad altri tipi di reato, come per esempio a quello sull'omofobia, che dovrebbe essere approvato perché, come per il reato di tortura, le Nazioni Unite e numerose norme raccomandano all'Italia di dotarsi di questo strumento legislativo. Poi, in genere, tali proposte cadono nel nulla perché vengono smontate da dibattiti che poco hanno a che fare con la realtà.

In questo senso, mi riferisco anche al discorso svolto dalla collega Stefani della Lega. Il reato di tortura deve essere pensato, non solo – come è stato definito prima – nel rapporto asimmetrico di forza tra Stato e cittadino, ma per tutti coloro che nella società hanno un qualsiasi rapporto asimmetrico di forza tra chi è più forte e chi è più debole.

A tale proposito, per svolgere questo intervento, ho dovuto documentarmi un po' sui casi di tortura poc'anzi citati nell'ambito degli asili o degli ospizi, e quindi sui nostri figli e sui nostri anziani; ho visionato materiale inverosimile, inaccettabile, che sfida qualsiasi capacità di sopportazione. Penso, ad esempio, a bambini di sei anni, al piccolo Daniel, autistico, che ha subito violenze psicofisiche in quella che egli stesso chiamava «l'aula delle torture», nella scuola materna «San Romano», a Roma; penso alle due donne che, a Viterbo, per mesi hanno maltrattato e picchiato gli anziani di una casa di riposo (l'operazione dei carabinieri si chiamava opportunamente «Barbarie»).

A fronte di questi casi di cronaca, molte volte sentiamo usare il termine *lager*. Sappiamo che i giornalisti utilizzano spesso termini altisonanti, ma in questo caso ci sembrano estremamente appropriati. Queste cose succedono; sono immagini che restano scolpite nella coscienza e necessitano veramente di una presa di posizione prevedendo un reato che stabilisca una punizione severa di tali comportamenti. Non penso solo allo Stato, ma anche alla criminalità; penso anche ai reati che i mafiosi e le organizzazioni criminali possono commettere per ottenere informazioni da persone, da vittime.

Quindi, usciamo dalle opposizioni ideologiche. Con la previsione di tale reato non si vogliono punire – come ho sentito affermare da alcuni sindacati di Polizia – i funzionari che effettuano arresti un po' concitati. Non è una cosa pensata per limitare l'operatività delle Forze dell'ordine: anzi, è pensata per premiare chi ha un comportamento virtuoso e punire coloro che nella società civile, statale e non, compiono tali reati sui più deboli.

Ritengo si tratti di un grande risultato, peraltro ottenuto – come spesso è accaduto in questa legislatura – con un dibattito che va al di là delle alleanze di Governo, perché coinvolge tutte le forze politiche responsabili e coscienti del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, nella nostra Costituzione l'articolo 13 stabilisce il principio secondo cui «è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà», anche se poi il legislatore non ha mai trovato la forza di adottare una normativa specifica a tale riguardo. È un ritardo storico che oggi il Senato finalmente arriva a colmare nell'auspicio che il disegno di legge che introduce il reato di tortura venga approvato rapidamente anche dalla Camera.

Il divieto di tortura è infatti contemplato non solo da numerose Convenzioni sui diritti umani, ma anche da specifici Trattati ai quali l'Italia ha aderito da più di un quarto di secolo. La Convenzione dell'ONU contro la tortura prevede l'obbligo per gli Stati di legiferare affinché qualsiasi atto di tortura sia espressamente e immediatamente contemplato come reato nel diritto penale interno e delinea un quadro giuridico sufficientemente chiaro che alcuni Stati hanno trasposto senza modifiche nella propria legislazione.

Per tortura quindi si intende «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso, o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito».

Per quanto riguarda poi l'elemento soggettivo del reato, sono richiesti due requisiti: il perseguimento di un particolare scopo, ossia di ottenere dalla persona sottoposta a tortura o da una terza persona informazioni o una confessione; l'infliggere dolore e sofferenze deve essere un fatto intenzionale.

La domanda che dobbiamo porci è la seguente: il disegno di legge risponde a questi requisiti in tutto o in parte? Sicuramente, solo in parte.

L'introduzione del reato di tortura (questo va detto prima di ogni altra considerazione) non è solo una scelta di civiltà in generale, una difesa dei diritti dei cittadini e un rispetto da parte dell'Italia degli impegni che ha sottoscritto a livello internazionale, ma è anche un modo per difendere l'onore e il lavoro degli agenti di Polizia penitenziaria, delle autorità di pubblica sicurezza, dei Carabinieri e di tutti coloro che fanno semplicemente il loro dovere e che hanno il diritto di non essere infangati e disonorati dall'azione di singoli pubblici ufficiali che abusano del loro ruolo. Insomma, l'introduzione del reato di tortura è anche una garanzia per coloro che, nel momento in cui si trovano ad avere in custodia un cittadino

per conto dello Stato, si comportano in maniera corretta e rispettosa dei diritti inviolabili delle persone.

L'introduzione del reato di tortura nel nostro codice penale rappresenta il miglior biglietto da visita di uno Stato di diritto ed è la figura di reato che più di ogni altra fissa il limite oltre il quale lo Stato non può andare nei confronti di un cittadino. Questo limite è l'inviolabilità assoluta del corpo e della mente dell'individuo nel momento in cui entra nella disponibilità dello Stato, sotto qualsiasi forma, non solo sotto quella della detenzione in carcere.

Quello di tortura va dunque considerato come un reato contro la libertà individuale. Si tratta, infatti, proprio di questo, ossia del limite tra il cittadino e lo Stato. È questo un limite che riguarda la libertà dell'individuo prima ancora che la sua incolumità personale, perché ci sono forme di tortura che non necessariamente vanno a toccare l'incolumità fisica, quanto piuttosto altri tipi di beni primari dell'essere umano. È questo il vero bene giuridico da tutelare. Infatti, se si accetta che esista una qualsiasi ragione superiore che giustifichi il superamento di tale limite, è l'intero edificio dei diritti umani che perde le sue fondamenta. Il concetto di tortura – è bene ribadirlo – non può essere limitato soltanto a quella fisica, ma occorre considerare seriamente soprattutto le forme di tortura psicologica, che sono le più frequenti. Penso, a questo proposito, ai rozzi ma insieme sofisticatissimi sistemi utilizzati ai tempi di Tangentopoli, quando la carcerazione preventiva veniva sistematicamente usata per indurre l'indagato a confessare anche reati che non aveva commesso.

Entrando più specificamente nell'ambito di questo disegno di legge, è chiaro che si tratta di una norma frutto di un compromesso. La fattispecie che si è individuata è quella di un reato comune e non proprio, ossia di un reato che astrattamente può essere commesso da chiunque e l'essere commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio è un'aggravante di reato.

Ci sono molti aspetti positivi: l'articolo 2 introduce il principio dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni estorte sotto tortura, mentre l'articolo 3 vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni quando si ha fondato motivo di ritenere che nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti vi siano violazioni sistematiche dei diritti umani e la persona possa essere sottoposta a tortura. Parimenti, va considerato positivamente l'articolo 4, che nega l'immunità diplomatica a chi è indagato o condannato nel Paese di origine per il reato di tortura.

Concludo dicendo che c'è almeno una norma nella legge che stiamo approvando che meriterebbe una riflessione più approfondita: per esservi tortura, infatti, è necessario che vengano più commessi «più atti di violenza o di minaccia»; un solo atto di tortura potrà quindi consentire di evitare la condanna, il che, a mio parere, è inaccettabile. Apprezziamo, però, il bicchiere mezzo pieno, che sta nel fatto, estremamente positivo, che il Senato oggi compie un atto di civiltà, che allinea l'Italia alle migliori democrazie del mondo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

PRESIDENTE. Colleghi, per un'esigenza improrogabile che mi è stata sottoposta, devo sospendere la seduta pochi minuti, fino alle ore 12,20.

(La seduta, sospesa alle ore 12,11, è ripresa alle ore 12,20).

Riprendiamo i nostri lavori,

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, colleghi, finalmente nel nostro Paese diamo piena cittadinanza a un grande valore che impedisce il ricorso alla tortura.

Molti, giustamente e legittimamente, hanno motivato questa decisione con la necessità di dare una risposta alle convenzioni internazionali. Ricordo però ai colleghi che abbiamo anche un fondamento costituzionale nella nostra cultura giuridica. Infatti, all'articolo 13, quarto comma, della Costituzione è esplicitamente vietata ogni violenza fisica o morale su persone sottoposte a restrizioni della libertà ed è l'unico caso in cui il Costituente prescrive al legislatore di ricorrere alla sanzione penale per punire i colpevoli di tali condotte.

Naturalmente abbiamo anche degli obblighi internazionali: mi riferisco alla proibizione della tortura, che è anche esplicitamente prevista dall'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata proprio a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata a seguito dell'approvazione della legge 4 agosto 1955, n. 848; mi riferisco altresì all'articolo 7 del citato Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966; poi, più recentemente, l'Italia la sottoscritta la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, ratificata a seguito dell'approvazione della legge n. 489 del 1988.

Nonostante la previsione costituzionale e pur avendo sottoscritto e ratificato tutte le convenzioni internazionali citate, l'Italia (noi, il Parlamento) non ha mai proceduto all'introduzione nei propri codici del reato di tortura; per questo noi proponiamo di fare un salto di qualità in questa legislatura. In altre legislature, come l'ultima, ci si è arrivati vicini, ma mai si è avuto il coraggio di affondare il colpo, cioè di tradurre in norma e introdurre proprio nei nostri codici il reato di tortura.

Abbiamo avuto una lunga discussione in Commissione giustizia, ci siamo confrontati; le due posizioni, cioè il reato di tortura come reato comune o come reato specifico per i pubblici ufficiali, sono state ampiamente discusse. Naturalmente, anche noi del Partito Democratico abbiamo prestato molta attenzione a quello che le convenzioni internazionali ci chiedono, cioè di rivolgerci in modo particolare ai pubblici ufficiali, ma durante la discussione sono emerse delle importanti valutazioni che hanno aiutato la stesura di un testo finale che ci mette nelle condizioni di fare realmente un salto di qualità.

Colleghi, abbiamo previsto il reato di tortura come un reato comune, inserendo nel codice penale l'articolo 613-*bis*, che punisce con la reclusione «Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero, mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa».

Colleghi, vorrei far notare che aver inserito il reato di tortura come reato comune ci mette nelle condizioni di colpire in modo specifico, ad esempio, le organizzazioni mafiose, che hanno utilizzato più volte la tortura e hanno ridotto in condizioni disumane tante persone che sono state private della libertà, perché tali organizzazioni hanno saputo esercitare questa malefica potestà sull'individuo, sulla persona, sui bambini (non dimentichiamo il piccolo Di Matteo, sciolto nell'acido). Colleghi, di fronte a questi efferati delitti, è necessario che sia prevista una specifica condizione, una specifica condotta da punire sotto la questione più generale della tortura.

Ma non vorrei che si dimenticassero altre questioni che abbiamo incontrato e che abbiamo dovuto riscontrare anche nel nostro Paese. Mi riferisco ai maltrattamenti nei confronti degli anziani che superano una certa soglia e che diventano tortura; così come i maltrattamenti nei confronti dei minori e dei bambini, che spesso abbiamo visto videofilmati in situazioni in cui si va oltre il semplice scappellotto, e in cui si pongono in essere vere e proprie torture, con bastonate e maltrattamenti continui e ripetuti. (*Applausi del senatore Candiani*).

Ecco, cari colleghi, cosa ha significato l'introduzione del reato del reato di tortura come reato comune. Questo non ci ha sottratti dalla necessità, prevista soprattutto dalle convenzioni internazionali, di colpire anche il pubblico ufficiale, uomo di potere, rappresentante delle istituzioni, qualora abusi di questa qualità per esercitare una pressione che si trasforma in tortura, con atti che sono materiali o di tipo psicologico. Anzi, abbiamo previsto – perché il nostro codice ci aiuta – un'aggravante con effetto speciale, punita con la reclusione da quattro a dodici anni, e chiederemo con un emendamento di aumentare questo tipo di pena proprio per dare sostanza all'aggravante come effetto speciale.

Insomma, anche qui un salto di qualità. Niente atteggiamenti persecutori nei confronti del pubblico ufficiale né un atteggiamento subalterno, ossia il pubblico ufficiale che può fare tutto, anche esercitare la tortura nei confronti delle persone che deve custodire.

Le pene sono aumentate nel caso di lesioni personali. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono ulteriormente aumentate, e così anche nel caso di lesione personale gravissima, che spesso abbiamo potuto constatare. Se dal fatto deriva la morte della persona torturata, la pena della reclusione è di trent'anni quando la morte è una conseguenza non voluta; quando la morte è voluta, è invece prevista la pena dell'ergastolo.

Penso che abbiamo usato una misura equilibrata. Abbiamo anche previsto l'istigazione a commettere il reato di tortura di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni verso altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, e anche in questo caso abbiamo previsto delle pene.

Inoltre, siamo stati molto attenti anche al corretto utilizzo delle informazioni o delle dichiarazioni ottenute mediante il delitto di tortura, escludendole. Sono esclusi anche il respingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, ci siano rischi che questa venga sottoposta a tortura, e non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica a cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

Queste sono le ragioni per cui ritengo che si è fatto un lavoro di merito importante in Commissione. Penso che, anche considerato il lavoro che svolgeremo fra breve in Aula, di miglioramento attraverso emendamenti del testo, possiamo dire che in questa legislatura il reato di tortura trovi cittadinanza nel nostro ordinamento. La nostra cultura giuridica, il nostro senso di umanità, il nostro modo di approcciare la questione, in coerenza con la nostra Costituzione e con le convenzioni internazionali, ci dicono che siamo in ritardo, ma ci dicono altresì che lo possiamo fare, ed anche con un buon risultato. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e D'Ascola*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Vilfredo Pareto» di Pozzuoli, che assistono ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874 (ore 12,30)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

D'ASCOLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto associarmi agli interventi di coloro che hanno stigmatizzato l'importanza dell'introduzione di un delitto alla quale noi ci siamo sostanzialmente già da molti anni obbligati, attraverso la sottoscrizione di quei trattati internazionali che ci vedono semmai in ritardo nell'adempimento di quegli impegni tassativi assunti che configurano, a maggior ragione dopo la modifica del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, una sorta di obbligo dell'Italia di conformarsi.

Discutere di una norma penale incriminatrice che interviene su un territorio già segnalato dalla esistenza di altre norme penali incriminatrici che potrebbero essere applicate implica ovviamente un chiarimento quanto alla possibilità di differenziare questa norma penale incriminatrice rispetto alle preesistenti: violenza privata, arresto illegale, minaccia e quant'altro già il codice penale prevedeva.

La norma sul delitto di tortura, che noi abbiamo dapprima pensato e che poi abbiamo scritto in Commissione e che oggi abbiamo l'onore di presentare all'Assemblea qui riunita, è una norma dettagliata, non è una norma la quale si limiti a dare delle indicazioni generiche, magari tratte soltanto dai trattati internazionali, perché qui s'intende punire reiterate condotte di violenza, ovvero di minaccia, ma se compiute nei confronti di determinate categorie di soggetti: si tratta delle persone private della libertà personale, delle persone che siano affidate per ragioni di cura, istruzione, vigilanza e custodia, ad altri soggetti i quali hanno un obbligo di sorveglianza nei confronti di altri soggetti che si trovino in condizioni di inferiorità e che certo non possono compiere, al contrario, atti di violenza a loro danno, e poi delle persone che si trovino in condizioni di minorata difesa (questa è un'espressione che è presente nel codice penale dal 1930 e sulla quale la giurisprudenza ovviamente ha avuto modo lungamente di misurarsi).

Si tratta quindi di violenze o minacce non compiute a danno di chiunque, ma compiute nei confronti di soggetti che si trovano affidati alla custodia di altri, i quali pertanto hanno l'obbligo di tutelarli e non possono certo commettere atti di violenza nei loro confronti, con riferimento, ripeto, a situazioni tassativamente predeterminate.

Il delitto di tortura, però, è anche un delitto di evento, e mi permetto di sottolineare questa circostanza, che conferisce pregnanza e specificità all'articolo 613-*bis*, perché queste condotte reiterate di violenza o di minaccia devono aver prodotto sofferenze acute, definite per l'appunto così dalla norma, a livello fisico e psichico.

Si è ritenuto di fare così, e credo non si potesse fare diversamente, pena una ricostruzione in un certo senso strabica del delitto di tortura che guardasse soltanto alle sofferenze fisiche ma non anche a quelle psichiche, perché è chiaro che il legislatore doveva dar conto anche di queste sofferenze che possono essere indotte da un'attività violenta, minacciosa, se grave e reiterata. Abbiamo ritenuto giusto qualificare queste sofferenze come acute, traendo questo termine dalla medicina, da quella generale ma anche dalla medicina legale, che ha elaborato il concetto di un'acuta sofferenza come un concetto ristretto e determinabile.

Quindi, il legislatore penale ha guardato anche ad altri rami del nostro sistema e, in particolare, alla scienza medica e ai contenuti e ai significati elaborati dalla scienza medica, come si conviene fare allorché il legislatore apre una finestra su settori diversi dall'ordinamento giuridico in generale e dall'ordinamento giuridico in particolare e sostanzialmente richiama, nel contesto di quella scienza, le elaborazioni che sono proprie

di quel determinato settore scientifico. Si tratta quindi di delitto di evento che cagiona sofferenze fisiche o psichiche, purché esse siano gravi.

Molte altre cose potrebbero essere dette, ma ovviamente l'intervento di replica del relatore non può superare una determinata ampiezza temporale, tranne che l'Assemblea non lo solleciti: se nessuno lo sollecita, ovviamente il relatore si mantiene nei termini di un intervento ragionevole quanto alla sua durata.

Abbiamo riflettuto molto sull'introduzione dell'articolo 613-ter, per come ha già riferito il senatore Lumia, perché culturalmente contrari ai reati di istigazione. C'è una resistenza che torno a definire di tipo culturale nei confronti dei reati di istigazione, che trova anche una sua specifica radice nel codice, precisamente nell'articolo 115, il quale afferma che l'istigazione non accolta ovvero, anche se accolta, non seguita dalla commissione del reato non è punibile. Qui però si è inteso seguire un criterio diverso, data la gravità del contesto: si è inteso conferire rilevanza penale all'istigazione. Ma non ad una generica istigazione: all'istigazione a commettere tortura, purché avvenga nei contesti caratterizzati dalla presenza di due pubblici ufficiali o di due incaricati di pubblico servizio. Ovviamente dico due non perché debbano essere necessariamente due; possono essere anche cento o mille, purché l'istigazione avvenga tra un pubblico ufficiale ed un altro pubblico ufficiale, o tra un incaricato di pubblico servizio ed un altro incaricato di pubblico servizio.

Concludo dicendo che abbiamo inteso dilatare i soggetti pubblicisticamente qualificati ampliando la qualifica principale, quella del pubblico ufficiale, alla qualifica dell'incaricato di pubblico servizio, proprio perché volevamo coprire anche la responsabilità dei soggetti che operano, ad esempio, all'interno delle residenze per anziani ovvero degli ospedali e dei ricoveri, dove si trovano (ovviamente in condizioni di minorata difesa) ricoverati o internati soggetti particolarmente deboli. La norma sarebbe altrimenti risultata incostituzionale, per una disparità che avrebbe determinato un probabile giudizio di irragionevolezza delle norme. Abbiamo previsto quindi che non fosse discriminato il pubblico ufficiale, ritenuto punibile, rispetto magari all'infermiere (incaricato di un pubblico servizio), altrimenti ritenuto libero di commettere atti di violenza o di minaccia nei confronti degli incaricati.

Concludo questa mia replica dichiarandomi soddisfatto, come credo tutti i senatori presenti debbano essere, di una sostanziale concordia dell'Assemblea nel varare questa particolare disposizione. Ovviamente questa concordia è naturale, ed è semmai l'aspetto positivo del dibattito parlamentare, che va stimolato e valorizzato, a prescindere dagli emendamenti, sui quali ovviamente il relatore sarà in condizione di dare ogni spiegazione quanto ai pareri che si permetterà di esprimere. (*Applausi del senatore Albertini*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo ha seguito con grande attenzione questo provvedimento. Ringrazio la Commissione giustizia, il Presidente, il relatore e tutti i suoi componenti, perché – come hanno detto diversi illustri senatori nei loro interventi e come voglio nuovamente sottolineare – questa norma è attesa dal 1984, cioè dalla Convenzione delle Nazioni Unite che è stata più volte citata.

Va sottolineato dunque che questo è un momento importante per il Senato e per il Parlamento, visto che si introduce una norma che si aspettava da allora, andando così a coprire un vuoto normativo esistente sino ad oggi. È vero che talune di queste condotte oggi si sarebbero potute far rientrare nei reati di lesione, di violenza privata, di minaccia e di maltrattamenti, ma la lacuna rimaneva comunque, tanto che l'Europa ci chiedeva di intervenire. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato in diverse occasioni l'Italia per fatti di tortura e quindi occorreva intervenire e disciplinare questa fattispecie.

Tanti sono stati gli esempi fatti e da ultimo voglio collegarmi a quanto detto dal senatore D'Ascola a proposito delle persone che hanno una minorata difesa e sono quindi in difficoltà. Pensiamo a tanti episodi, non solo a quelli indicati giustamente dal senatore Lumia, ma anche a quello che abbiamo visto avvenire, in alcuni fatti di cronaca, in talune case di cura, nei confronti di persone indifese, anziane e dunque in una situazione di difficoltà, che subivano questo tipo di violenza.

Per ciò che riguarda le varie segnalazioni emerse, il Governo esprimerà parere favorevole su alcuni emendamenti migliorativi. La scelta legislativa che il Governo ha condiviso, per quanto riguarda il delitto di tortura, è stata però quella di non creare un reato proprio: in questo sta la differenza con l'istigazione del pubblico ufficiale a commettere la tortura, di cui all'articolo 613-ter. Mentre infatti quest'ultimo è un reato proprio, il reato di tortura viene introdotto come reato comune, poi eventualmente aggravato. Tra l'altro, ciò che connota questo reato sono il dolo generico e la gravità della tortura e quindi le sofferenze acute inflitte a chi è privato della libertà personale, e non tanto il fine perseguito da chi tortura, di cui certamente si potrà tener conto, ma in sede di quantificazione della pena e non come elemento costitutivo del reato.

Diverse sono dunque le novità, che sono stato già illustrate. Ringrazio il senatore Buemi per il ritiro dell'emendamento che mirava a sopprimere l'aggettivo «acute» nella definizione delle sofferenze cagionate. Già il relatore si è soffermato su questo aspetto, ma è importante che ciò si delinei, anche se il concetto di sofferenze acute, secondo alcuni, può sembrare indeterminato, sebbene la scienza medica abbia cercato di darne una definizione. È però importante anche per dare un segnale sul tipo di sofferenza, dal momento che si tratta di reati che saranno giustamente puniti in maniera severa, e come è stato sottolineato, anche in punto di pena (ricordo che se il colpevole cagiona volontariamente la morte viene previsto l'er-

gastolo). Proprio perché si parla di pene severe e di reati gravi, la Commissione giustizia del Senato ha individuato e definito le condotte.

Avviandomi a concludere, è importante anche l'articolo 3, che costituisce un altro passo verso l'Europa e verso i trattati internazionali, in vista anche del semestre europeo, e che esclude si possa essere espulsi o estradati verso Paesi in cui chi viene espulso o estradato rischia di essere sottoposto a tortura. È una norma importante, che voglio sottolineare in vista del semestre europeo, perché non solo ci adeguiamo alla Convenzione del 1984 introducendo in questa sede il delitto di tortura – poi ci sarà ovviamente un ulteriore passaggio parlamentare presso la Camera dei deputati – ma, escludendo l'estradizione verso i Paesi in cui esista il rischio di essere sottoposti a tortura, si approva una norma opportuna, anche in attuazione dei principi costituzionali, come quelli sanciti non solo dall'articolo 10, comma 3, della Costituzione, ma anche dall'articolo 27, comma 3.

Si tratta dunque di un altro punto che va segnalato, così come l'articolo 2, che riguarda una questione procedurale, ma importante, e che riguarda le dichiarazioni e le informazioni rese dalla vittima e ottenute mediante tortura, che non potranno essere utilizzate sul piano processuale. Dico questo a proposito di giusto processo, di diritto alla difesa e quindi di garanzie, anche in senso garantista: principi che vogliamo sottolineare, perché da una parte andiamo a inasprire le norme attuali e introduciamo, con pene gravi appunto, un nuovo reato, come ci veniva richiesto; dall'altra parte, però, guardiamo alle garanzie difensive e al giusto processo. Infatti, l'articolo 2 – su cui richiamo la vostra attenzione – prevede che le dichiarazioni che la vittima può fare in quel momento (quindi connesse al reato di tortura) vengano utilizzate sul piano processuale a carico dell'accusato solo al fine di provarne la responsabilità penale: lo voglio sottolineare perché è una norma molto garantista che tiene conto di tutti gli equilibri.

Quindi, il Governo è aperto nell'accogliere con parere favorevole alcuni degli emendamenti che vanno in questa direzione. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Albertini, Buemi e D'Ascola*).

PRESIDENTE. Colleghi, valutate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

BOTTICI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (*M5S*). Signor Presidente, i cittadini di Montignoso, riuniti da anni in un comitato, e noi con loro, contestano la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi realizzata grazie alle autorizza-

zioni delle Province di Massa Carrara e Lucca nella ex cava Fornace, sito carsico e ad alta franosità posta a ridosso dell'oasi naturalistica del lago di Porta, area umida di alto valore ambientale, paesaggistico, storico e faunistico, sito d'interesse regionale e comunitario.

Un'inchiesta pubblica, avviata dalla provincia di Massa purtroppo quando la riclassificazione da «sito per soli inerti» a «sito per rifiuti speciali non pericolosi» era già avvenuta, ha decretato molto chiaramente che quel sito non era idoneo per nessun tipo di discarica. Invece, ancora oggi, si continua a conferire in quel sito rifiuti speciali, compresi delicati «codici specchio», nonostante penda un ricorso, promosso dal comitato dei cittadini, contro la riclassificazione, che presto andrà in camera di consiglio presso il Consiglio di Stato. Confidiamo che l'appello tenga in considerazione tutto quanto emerso negli ultimi anni e che quindi sia messa definitivamente la parola «fine» ad un oscuro capitolo di mala-politica e mala-amministrazione.

Il gestore della discarica continua a richiedere di poter conferire nuovi tipi di rifiuto, richieste che puntualmente vengono accolte, depotenziando la valutazione di impatto ambientale – in particolare l'impatto cumulativo – tramite il vergognoso e illegale fenomeno del «frazionamento del progetto».

Ci preoccupano i rifiuti concessi, fra i quali ricordiamo «terra e rocce provenienti da siti di bonifica» (e quindi profondamente contaminati da metalli pesanti e altri prodotti chimici), materiali da costruzione contenenti amianto, varie tipologie di fanghi, derivanti da dragaggi o perforazioni, marmettola di granito e terre di scavo. Tutte tipologie con alta classe di pericolosità ai sensi della direttiva europea 67/548 e secondo un parere istruttorio dell'ARPAT di Massa e Carrara, mai tenuto in considerazione.

Su proposta degli attivisti locali del Movimento 5 Stelle di Massa e Montignoso qualche giorno fa ho depositato l'interrogazione 4-01703 al Ministro dell'ambiente, dal quale ci aspettiamo, in tempi brevi, una ferma presa di posizione e delle chiare risposte in merito.

A conferma della delicatezza e della gravità della situazione, faccio presente che il consigliere comunale di Montignoso Paolo Lenzetti del Movimento 5 Stelle è stato, per le sue posizioni contrarie alla riclassificazione, dapprima escluso in modo illegittimo dalla commissione consiliare di controllo sulla discarica, poi reintegrato a seguito di ricorso al TAR e successivamente minacciato di morte con tentativo di aggressione da parte del presidente della commissione stessa. Al riguardo esiste una indagine.

Concludo manifestando il sostegno e la vicinanza di tutti noi al consigliere Paolo Lenzetti del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,50*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (1254)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola (1254) (Nuovo titolo)

ORDINE DEL GIORNO

G100

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) è destinato alla retribuzione del personale scolastico, prevalentemente, per lo svolgimento di attività aggiuntive, tra cui:

FIS o fondo delle istituzioni scolastiche, per attività aggiuntive in favore degli alunni, corsi di recupero, turni notturni nei convitti, eccetera; incarichi specifici per remunerare gli impegni lavorativi *extra* del personale ATA;

funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per remunerare il maggiore impegno del personale docente nei progetti;

ore eccedenti per progetti di pratica sportiva;

progetti nelle aree a forte rischio sociale, immigratorio, eccetera;

ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

considerato che:

i fondi per il miglioramento dell'offerta formativa erano complessivamente pari a 1.480 milioni di euro (nell'anno scolastico 2010-2011) e sono stati ridotti in proporzione alla riduzione del personale in servizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, per circa 47-41 milioni a seconda dell'anno; una ulteriore riduzione di euro 45 milioni è stata disposta dalla legge di stabilità per il 2013 inoltre sono anche stati ridotti col CCNL del 13 marzo 2013, per finanziare il recupero dell'utilità del 2011 ai fini della maturazione dell'anzianità economica;

preso atto che:

a seguito delle riduzioni elencate, lo stanziamento del MOF ha avuto il seguente andamento nel tempo:

2010-2011: 1.480 milioni di euro,
2011-2012: 1.432 milioni di euro,
2012-2013: 924 milioni di euro,
2013-2014: 984 milioni di euro,
2014-2015 e ss.: 1.041 milioni di euro;

quando si concluderà la sessione negoziale per il «recupero degli scatti 2012» il MOF si ridurrà ulteriormente a partire dal MOF 2013-2014;

dei 984 milioni di euro del MOF relativo all'anno scolastico 2013-2014, a seguito dell'intesa con i sindacati del comparto scuola del 26 novembre 2013 sono stati assegnati alle istituzioni scolastiche 521 milioni di euro, ne sono stati accantonati 463 milioni di euro, in attesa della sessione negoziale, per il «recupero degli scatti 2012»;

le risorse per il MOF sono ripartite a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in base ad un'intesa con le organizzazioni sindacali da concludersi all'avvio di ciascun anno scolastico e, per le aree a rischio, in base a CCNI e successivo CCRI;

la Direzione generale del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna con apposito avviso le risorse alle singole scuole entro l'inizio dell'anno scolastico e, per le aree rischio, successivamente al CCRI;

il dirigente scolastico entro il 25 ottobre predispone il piano delle attività per il MOF, oggetto di contrattazione di sede;

le risorse non impegnate nell'anno scolastico sono riassegnate alla stessa scuola per l'anno scolastico successivo;

impegna il Governo a ripristinare i fondi del MOF per garantire le funzioni fondamentali delle autonomie scolastiche citate in premessa.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(*Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico*)

1. Nelle more della conclusione della specifica sessione negoziale, attivata ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012 ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico interessato dalla predetta sessione negoziale che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione per il periodo indicato al comma 1 dei provvedimenti ivi indicati, fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere, sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. In caso di mancata conclusione entro il 30 giugno 2014 della sessione negoziale di cui al comma 1, la somma di cui al comma 2 è conseguentemente versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.

4. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Posizioni stipendiali e trattamenti economici del personale scolastico*). - 1. Non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013 in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale.

2. In relazione alla mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, è accantonata la somma di euro 120 milioni a valere sulle somme iscritte nel conto dei residui sul Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di cui 58,1 milioni relativi a somme già corrisposte nell'anno 2013. Rimane salva la facoltà di disporre delle predette somme con la sessione negoziale.

3. Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,

come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) le disposizioni di cui alla lettera *c*) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinqües* del presente articolo.

4-*quinqües*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.3

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno compreso chi abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinqües*»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-*bis*) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.4

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quater.»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è soppressa;

b) dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) le disposizioni di cui alla lettera *c)* non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *4-quinquies* del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

1.5

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità dell'anno 2012, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non sono adottati i provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore del personale scolastico che ne abbia acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica attribuita nel medesimo anno. Non sono, inoltre, adottati i provvedimenti di recupero dei pagamenti già effettuati a partire dal 1° gennaio 2013 in esecuzione dell'acquisizione di una nuova classe stipendiale».

Conseguentemente:

a) al comma 2, al primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla conclusione della sessione negoziale di cui al medesimo comma 1,»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *4-quater*.»;

c) sopprimere il comma 3;

d) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«*4-bis.* All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *b)* è soppressa;

b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*ter*. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*quinqies* del presente articolo.

4-*quinqies*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

1.6

CONTE, PAGANO, TORRISI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 57, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1-*bis* è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 2,482 milioni a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.7

CONTE, PAGANO, TORRISI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 57, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "150 unità" sono sostituite dalle seguenti: "250 unità".

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis, è autorizzata la spesa di euro 827.650 per l'anno 2014 e di euro 1,654 milioni per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.8

CONTE, PAGANO, TORRISI

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 57-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ulteriormente prorogate per l'anno scolastico 2014-2015.

1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis è autorizzata la spesa di 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per l'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, e per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

1.9

CENTINAIO

Improcedibile*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alle posizioni economiche orizzontali acquisite ed erogate al personale ATA con decorrenza dal 1° settembre 2011 non si applica l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

1.10

ANITORI

Improcedibile*Sopprimere il comma 3.***1.11**

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «e resta acquisita all'erario», *con le seguenti:* «per essere riassegnata a favore dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della Missione 1. Istruzione scolastica».

1.12

CENTINAIO

Improcedibile*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 45 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"45. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014 la liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 165 del 2001 in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il Direttore dei servizi generali e amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello iniziale dell'assistente amministrativo incaricato, cui si aggiungono le posizioni economiche orizzontali eventualmente acquisite"».

1.13

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI, BLUNDO (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G1.13

Al comma 4 sostituire le parole: «non trova applicazione per l'anno 2014», con le seguenti: «non trova applicazione per gli anni 2013-2014».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera b) è soppressa;
- b) dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) non si applicano al personale scolastico docente e ATA".

4-ter. All'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale scolastico docente e ATA."

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, fino a capienza; per la parte eccedente, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-quinquies del presente articolo.

4-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

G1.13 (già em 1.13)

MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI, BLUNDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1254

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.13.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

1.23

DI GIORGI, IDEM, TOCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.23*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo. Resta fermo in ogni caso l'ammontare massimo previsto dal citato comma 2-bis».

G1.23 (già em.1.23)

DI GIORGI, IDEM, TOCCI, PEZZOPANE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame è teso a dare soluzione alla questione del trattamento economico stipendiale del personale della scuola corrisposto nell'anno 2013, anche a seguito della regolamentazione in materia di proroga del blocco di contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, come disposta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013;

considerato che:

con riferimento ai vincoli disposti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2010, n.122, contenente «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», sono state evidenziate alcune rigidità interpretative che, incidendo significativamente sulla consistenza del Fondo Unico Nazionale, determinerebbero un consistente arretramento retributivo del personale scolastico dirigenziale;

tenuto conto che:

come lamentato in un comunicato congiunto delle OOSS della scuola, nei confronti dei Dirigenti Scolastici viene perpetrata fin dal 2000 - anno di acquisizione dello *status* dirigenziale un'illegittima, discriminatoria e non più tollerabile sperequazione retributiva rispetto ai Dirigenti Amministrativi di seconda fascia, circostanza che rende non sostenibile oltre che provocatoria la ostinata pretesa del MEF di ritenere la condizione «giuridica» della dirigenza scolastica del tutto assimilabile a quella delle restanti amministrazioni pubbliche (salvo il trattamento sti-

pendiale!), senza alcuna considerazione della specifica situazione professionale, dei crescenti carichi di lavoro e delle connesse responsabilità;

impegna il Governo a procedere alla riduzione proporzionale delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale dirigente scolastico, prevista all'articolo 9, comma 2-*bis* del citato decreto-legge n.78 del 2010, assicurando che il fondo relativo sia integrato con l'importo derivante dalla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all'ultimo ricalcolo.

(*) Accolto dal Governo.

1.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 l'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici, relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro».

1.22 (testo 2)

SCAVONE, PELINO, Mario FERRARA, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. I soggetti non collocati in quiescenza, per i quali è pendente alla data di entrata in vigore del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 - 4 serie speciale - del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso intensivo di formazione, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della prova di cui al precedente periodo sono graduati per or-

dine di punteggio ottenuto e inseriti in coda alle graduatorie del predetto concorso, ove non ancora concluso, o in una fascia aggiuntiva alle relative graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto direttoriale 13 luglio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, 4 serie speciale, del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015, dopo i soggetti di cui ai precedenti commi. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità del corso intensivo di formazione, a carattere nazionale, di durata non superiore a quattro mesi, organizzato compatibilmente con gli orari di servizio dei candidati, per lo svolgimento dei quali è previsto l'impiego di dirigenti tecnici, dirigenti amministrativi in servizio nelle rispettive regioni ovvero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi, a qualunque titolo distaccati presso le amministrazioni periferiche, per i quali è previsto esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute. Con il medesimo decreto sono disciplinati altresì i contenuti delle prove, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico. All'attuazione delle procedure si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 giugno 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al periodo precedente, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

4-ter. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione presente decreto.»

1.101

PELINO

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n.94 del 26 novembre 2004 e con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie è prorogata fino all'assunzione anche dei soggetti, non in quiescenza, per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso giurisdizionale. Questi sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.16

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. L'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione per il trattamento economico acquisito a seguito di procedura concorsuale per titolo ed esami espletata dal personale ATA di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009. Gli eventuali mancati introiti degli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, da versare al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, potranno recuperarsi attraverso la riduzione del capitolo specifico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) per le funzioni aggiuntive del personale ATA, nonché dalle economie di spesa derivanti dalle cessazioni di personale beneficiario delle posizioni per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017».

1.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Improcedibile*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

1.20

ANITORI

Improcedibile*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il triennio 2011-2013 si riconferma la validità delle classi stipendiali attribuite al personale ATA, in particolare della prima e seconda posizione economica di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, ottenute attraverso una prova concor-

suale, in deroga al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2010, n. 122. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, si provvede attraverso corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440».

1.17

SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, MUSSINI

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al personale ATA a tempo indeterminato che svolga, a seguito della selezione e della specifica formazione, le funzioni e le attività aggiuntive previste dalle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale di cui all'articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, sono riconosciute le indennità di cui all'articolo 50, comma 1, del citato CCNL».

1.15

BOCCHINO, MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, MUSSINI

Improcedibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Sono corrisposti a partire dall'anno scolastico 2014-2015 gli scatti di anzianità maturati dal personale precario che ha stipulato un contratto annuale al 31 agosto, ai sensi dell'articolo 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Il servizio pre-ruolo è valutato per intero in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e dall'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dai contratti vigenti, nel rispetto della direttiva 1999/70/CE. Inoltre, è abrogato il CCNL 4 agosto 2011 del comparto scuola e per il personale neo-assunto si applicano le fasce stipendiali dei contratti di comparto previgenti. All'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.100

STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, alla rubrica e al titolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè disposizioni a favore dei lavoratori ex LSU della scuola».

G1.100

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Ritirato

Il Senato della Repubblica,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in maniera di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) prevede all'articolo 9 una serie di provvedimenti relativi al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego e, in particolare, al comma 23 una speciale disciplina che concerne il comparto scuola volta a bloccare nello specifico il sistema degli scatti stipendiali del personale per gli anni 2010-2011-2012;

la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, estende al personale della Scuola il blocco degli scatti stipendiali anche per l'anno 2013;

considerato che:

il personale scolastico, com'è ampiamente noto, usufruisce di precisi scatti stipendiali cadenzati negli anni dal momento che, in tale settore

della Pubblica Amministrazione, non sono previsti incrementi economici legati a un percorso di avanzamento di carriera;

il meccanismo degli scatti stipendiali si basa su un sistema di valorizzazione del personale legato alla semplice anzianità di servizio;

considerato altresì che:

in applicazione del decreto-legge n. 78 del 2010 citato, e successive modificazioni, il personale scolastico ha subito e continuerà a subire un impoverimento progressivo, causato non solo dal blocco degli scatti stipendiali ma anche dal mancato rinnovo contrattuale fermo ormai a far tempo dal 2009;

rilevato inoltre che:

la retribuzione degli insegnanti italiani è di gran lunga inferiore rispetto a quella dei colleghi europei e si caratterizza non solo per l'esiguità ma anche per la mancanza d'incrementi nonché per il raggiungimento del massimo salariale solo dopo il 35° anno di attività;

il comparto Scuola assiste ormai da decenni a insistiti tagli che ne hanno minato le fondamenta stesse, mettendone a repentaglio il buon funzionamento e in conseguenza dei quali si è delegato di fatto alla buona volontà e all'intraprendenza di tutto il personale che ha svolto la propria attività con senso del dovere e di responsabilità;

impegna il Governo:

a intervenire con sollecitudine, anche con provvedimenti di carattere normativo, per porre fine al blocco degli scatti stipendiali, unica possibilità per il personale di incrementare la propria retribuzione;

a reperire le risorse finanziarie necessarie da fonti «esterne» al comparto scolastico, diverse da quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in modo da favorire il rilancio di un settore strategico per il Paese com'è quello della conoscenza.

G1.101

SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, BLUNDO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1254 (Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante misure urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola),

premesso che:

con nota del 27 dicembre 2013 il MEF annunciava un prelievo dagli stipendi del personale della scuola fino a 150 euro a seguito del blocco

delle retribuzioni determinato dal decreto-legge n. 78 del 2010, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013;

in data 9 dicembre 2013 il MEF informava il MIUR che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti e che a seguito di ciò il MIUR avrebbe dovuto adottare i provvedimenti del caso. Tuttavia, in mancanza dell'adozione degli stessi, il MEF chiedeva ai docenti degli istituti italiani di restituire gli scatti stipendiali, già percepiti nel 2013, con una trattenuta di 150 euro mensili a partire dal mese di gennaio 2014;

in data successiva il Presidente del Consiglio chiariva che i docenti non avrebbero dovuto restituire gli scatti stipendiali percepiti nel 2013 come prevedeva la nota del Ministero delle finanze diramata il 27 dicembre 2013, in esecuzione di un decreto approvato nell'ottobre 2013;

da ultimo, con l'approvazione del decreto legge n. 3 del 23 gennaio 2014, il Consiglio dei ministri definiva la questione in oggetto garantendo il mantenimento degli aumenti stipendiali ricevuti nel 2013 e, al contempo, la conservazione del nuovo livello retributivo;

considerato che:

da tali fatti emerge, a ragione, un sistema farraginoso caratterizzato da un *modus operandi* patologico, idoneo a trasmettere ischemie al sistema scolastico, più volte denunciate ma non ancora concretamente risolte;

considerato inoltre che:

coloro che intendevano presentare a partire da gennaio 2014 la domanda di pensionamento, avendo maturato lo scatto nel 2013, a seguito del congelamento degli anni 2012 e 2013, per far valere lo scatto stipendiale sulla pensione e sulla liquidazione dovrebbero aspettare un ulteriore anno;

la nota del 27 dicembre del MEF, infatti, aveva quale risultato la retrocessione nella posizione stipendiale di coloro che hanno avuto lo scatto da settembre 2013, causando un danno a quei pensionandi che avevano programmato il pensionamento da settembre 2014 a seguito della maturazione dello scatto, dovendo, in tal modo, posticipare di un anno al fine di poterlo vantare sulla pensione e sulla liquidazione;

impegna il Governo a non adottare ai fini della maturazione dell'anzianità stipendiale, espressamente finalizzata al recupero dell'utilità degli anni 2012 e 2013, provvedimenti di retrocessione a una classe stipendiale inferiore, per il personale scolastico che ne abbia già acquisita una superiore nell'anno 2013, in virtù dell'anzianità economica riconosciuta nel medesimo anno, per coloro che abbiano già maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

(**) Accolto dal Governo come raccomandazione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.5 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Posizioni economiche personale A.T.A.)

1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte dal personale ATA nell'ambito della scuola, per il personale ATA già destinatario negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, è resa disponibile la somma di 38,87 milioni di euro per una specifica sessione negoziale finalizzata al riconoscimento di un emolumento *una-tantum* avente carattere stipendiale.

2. Nelle more della conclusione della sessione negoziale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 2014, per il personale ATA interessato dalla predetta sessione non si provvede al recupero delle somme già corrisposte negli anni scolastici indicati in relazione all'attribuzione delle posizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 38,87 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'esercizio finanziario 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.440».

1.0.100

MAZZONI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuova graduatoria provinciale)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è costituita una nuova graduatoria provinciale valida ai fini del reclutamento del personale docente e del conferimento degli incarichi di supplenza, dalla quale attingere in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il 50 per cento delle as-

sunzioni in ruolo previste dalla normativa che disciplina il doppio canale di reclutamento del personale docente.

2. Entro il 31 maggio 2014 si provvede con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca all'inserimento nella suddetta graduatoria provinciale dei docenti abilitati a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, sulla base della presenza e del superamento di prove concorsuali di accesso ai percorsi di abilitazione, in modo da consentire una priorità agli abilitati con tirocinio formativo attivo e ai laureati in Scienze della formazione primaria rispetto agli abilitati con i percorsi abilitanti speciali».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(*Entrata in vigore*)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1254 e sui relativi emendamenti

La 1^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

– l'onere correlato al recupero dell'utilità dell'anno 2012, prevista al comma 1, ai fini della maturazione della relativa anzianità stipendiale, nonché quello connesso alla mancata adozione di atti di retrocessione ad una classe stipendiale inferiore del personale scolastico, in virtù dell'anzianità economica attribuita, nel 2013, per effetto della anzianità economica maturata nei medesimo anno, rivesta esclusivamente natura di onere «non strutturale», non riflettendosi, perciò, in ulteriori aggravii di spesa anche sugli esercizi finanziari successivi;

– la copertura indicata al comma 2, ed ivi predisposta mediante accantonamento a valere delle risorse iscritte nel conto dei residui 2014, a carico del fondo di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge n. 112 del 2008, risulti, comunque, conforme al limite massimo previsto dalla norma richiamata, relativamente alla quota massima di risorse comunque destinabili ai miglioramenti retributivi del personale della scuola, previsto pari a non più del 30 per cento delle risorse complessivamente disponibili all'esito della procedura annuale di valutazione complessiva delle medesime;

– gli effetti del recupero dell'annualità 2014, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali del personale della scuola, indicata al comma 4, siano riferiti al solo anno medesimo e la copertura del relativo onere risulti correttamente predisposta a carico delle risorse già previste in bilancio, atteso che essa ricadrebbe sui risparmi previsti a valere delle eccedenze di spesa sul 2013, essendo risultate le stesse, da preconsuntivo, sovradimensionate rispetto agli effettivi fabbisogni;

e con la seguente osservazione:

si rileva, ad ogni modo, come la vigente disciplina di contabilità prescriva che la quantificazione degli oneri di spesa, anche sotto il profilo dei minori risparmi di spesa in materia di pubblico impiego, dovrebbe sempre essere corredata dalla puntuale esposizione, in relazione tecnica, dei fattori di computo adottati e non solo relativi alla platea interessata dalle norme, ancorché gli oneri siano riferibili alla mancata adozione di

provvedimenti amministrativi di recupero di somme che siano state indebitamente già corrisposte, ovvero siano connessi alla mancata adozione di provvedimenti di retrocessione alla classe stipendiale inferiore, nonché dalla certificazione della cronologia degli effetti finanziari, anche indiretti, associabili al peculiare regime di progressione economica vigente per talune categorie di personale.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.10, 1.12, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.22 (testo 2), 1.23, 1.101, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.13, 1.6, 1.7, 1.100, 1.0.5, 1.0.5 (testo 2), 1.0.5 (testo 3), 1.1 e 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione della proposta 1.0.5 (testo 4) sulla quale rimane sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.5 (testo 4) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1254. Em. 1.0.5 (testo 4), la Commissione	233	232	002	227	003	117	APPR.
002	Nom.	DDL n. 1254. Votazione finale	240	239	056	183	000	120	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
AIELLO PIERO	F	F
AIROLA ALBERTO	F	A
ALBANO DONATELLA	F	F
ALBERTI MARIA ELISABETTA		F
ALBERTINI GABRIELE	F	F
ALICATA BRUNO	F	F
AMATI SILVANA	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F	F
ANGIONI IGNAZIO		F
ANITORI FABIOLA	M	M
ARACRI FRANCESCO	F	F
ARRIGONI PAOLO	F	F
ASTORRE BRUNO	F	F
AUGELLO ANDREA	F	
AZZOLLINI ANTONIO		
BARANI LUCIO	F	F
BAROZZINO GIOVANNI	F	A
BATTISTA LORENZO	F	A
BELLOT RAFFAELA	F	
BENCINI ALESSANDRA	F	A
BERGER HANS	F	
BERNINI ANNA MARIA		F
BERTOROTTA ORNELLA	F	A
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F
BIANCO AMEDEO	F	F
BIANCONI LAURA	F	F
BIGNAMI LAURA	F	A
BILARDI GIOVANNI EMANUELE	F	F
BISINELLA PATRIZIA	F	
BITONCI MASSIMO		
BLUNDO ROSETTA ENZA	F	
BOCCA BERNABO'	F	F
BOCCHINO FABRIZIO	F	A
BONAIUTI PAOLO	F	F
BONDI SANDRO		
BONFRISCO ANNA CINZIA	A	A
BORIOLI DANIELE GAETANO	F	F
BOTTICI LAURA	F	A
BROGLIA CLAUDIO	F	F
BRUNI FRANCESCO	F	F
BRUNO DONATO	F	F
BUBBICO FILIPPO	M	M
BUCCARELLA MAURIZIO	F	A
BUEMI ENRICO	F	F
BULGARELLI ELISA	F	A

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
CALDEROLI ROBERTO	P	P
CALEO MASSIMO	F	F
CALIENDO GIACOMO	F	F
CAMPANELLA FRANCESCO	F	A
CANDIANI STEFANO		F
CANTINI LAURA	F	F
CAPACCHIONE ROSARIA	F	F
CAPPELLETTI ENRICO	F	A
CARDIELLO FRANCO	F	F
CARDINALI VALERIA	F	F
CARIDI ANTONIO STEFANO	M	M
CARRARO FRANCO	F	F
CASALETTO MONICA	F	A
CASINI PIER FERDINANDO		F
CASSANO MASSIMO	M	M
CASSON FELICE	F	F
CASTALDI GIANLUCA	F	
CATALFO NUNZIA	M	M
CATTANEO ELENA		
CENTINAIO GIAN MARCO	F	F
CERONI REMIGIO	F	F
CERVELLINI MASSIMO	F	A
CHIAVAROLI FEDERICA	F	F
CHITI VANNINO	F	F
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M
CIAMPOLILLO ALFONSO	F	A
CIOFFI ANDREA	F	A
CIRINNA' MONICA	F	F
COCIANCICH ROBERTO G. G.	F	F
COLLINA STEFANO	F	F
COLUCCI FRANCESCO	F	F
COMAROLI SILVANA ANDREINA	C	
COMPAGNA LUIGI	F	F
COMPAGNONE GIUSEPPE		
CONSIGLIO NUNZIANTE	F	F
CONTE FRANCO	F	F
CONTI RICCARDO	F	F
CORSINI PAOLO	F	F
COTTI ROBERTO	F	A
CRIMI VITO CLAUDIO		A
CROSIO JONNY	F	F
CUCCA GIUSEPPE LUIGI S.	F	F
CUOMO VINCENZO	F	F
D'ADDA ERICA	F	F

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
D'ALI' ANTONIO		
DALLA TOR MARIO	F	F
DALLA ZUANNA GIANPIERO	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	F	F
D'ANNA VINCENZO	M	M
D'ASCOLA VINCENZO MARIO D.	C	F
DAVICO MICHELINO		F
DE BIASI EMILIA GRAZIA	F	F
DE CRISTOFARO PEPPE	F	A
DE MONTE ISABELLA	M	M
DE PETRIS LOREDANA	F	A
DE PIETRO CRISTINA	F	
DE PIN PAOLA	F	A
DE POLI ANTONIO	M	M
DE SIANO DOMENICO		F
DEL BARBA MAURO	F	F
DELLA VEDOVA BENEDETTO	M	M
DI BIAGIO ALDO	F	F
DI GIACOMO ULISSE		
DI GIORGI ROSA MARIA		
DI MAGGIO SALVATORE TITO		
DIRINDIN NERINA	F	F
DIVINA SERGIO	F	F
D'ONGHIA ANGELA		
DONNO DANIELA	F	A
ENDRIZZI GIOVANNI	F	A
ESPOSITO GIUSEPPE	A	
ESPOSITO STEFANO	F	F
FABBRI CAMILLA	F	F
FALANGA CIRO	F	F
FASANO ENZO		
FATTORI ELENA		A
FATTORINI EMMA		F
FAVERO NICOLETTA	F	F
FAZZONE CLAUDIO	F	F
FEDELI VALERIA	M	M
FERRARA ELENA	F	F
FERRARA MARIO	F	F
FILIPPI MARCO	F	F
FILIPPIN ROSANNA	F	F
FINOCCHIARO ANNA		
FISSORE ELENA		F
FLORIS EMILIO		F
FORMIGONI ROBERTO		

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
FORNARO FEDERICO	F	F
FRAVEZZI VITTORIO	F	F
FUCKSIA SERENELLA	F	A
GAETTI LUIGI	F	A
GALIMBERTI PAOLO		F
GAMBARO ADELE	F	A
GASPARRI MAURIZIO		
GATTI MARIA GRAZIA	F	F
GENTILE ANTONIO	F	F
GHEDINI NICCOLO'		
GHEDINI RITA	F	F
GIACOBBE FRANCESCO	M	M
GIANNINI STEFANIA	F	F
GIARRUSSO MARIO MICHELE	F	A
GIBIINO VINCENZO	F	F
GINETTI NADIA	F	F
GIOVANARDI CARLO		F
GIRO FRANCESCO MARIA	F	F
GIROTTO GIANNI PIETRO		A
GOTOR MIGUEL	F	F
GRANATOLA MANUELA	F	F
GRASSO PIETRO		
GUALDANI MARCELLO	F	F
GUERRA MARIA CECILIA	F	F
GUERRIERI PALEOTTI PAOLO	F	F
ICHINO PIETRO		F
IDEM JOSEFA	F	F
IURLARO PIETRO	F	F
LAI BACHISIO SILVIO		F
LANGELLA PIETRO	F	F
LANIECE ALBERT	F	F
LANZILLOTTA LINDA	M	M
LATORRE NICOLA	F	F
LEPRI STEFANO	M	M
LEZZI BARBARA	F	A
LIUZZI PIETRO	F	F
LO GIUDICE SERGIO	F	F
LO MORO DORIS	M	M
LONGO EVA	F	F
LONGO FAUSTO GUILHERME	F	F
LUCHERINI CARLO	F	F
LUCIDI STEFANO	F	A
LUMIA GIUSEPPE	F	F
MALAN LUCIO	F	F

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
MANASSERO PATRIZIA	F	F
MANCONI LUIGI	F	F
MANCUSO BRUNO	F	F
MANDELLI ANDREA	F	F
MANGILI GIOVANNA	F	A
MARAN ALESSANDRO	F	F
MARCUCCI ANDREA	F	F
MARGIOTTA SALVATORE		
MARIN MARCO	F	F
MARINELLO GIUSEPPE F.M.	F	F
MARINO LUIGI	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	F
MARTELLI CARLO	F	A
MARTINI CLAUDIO	F	F
MARTON BRUNO	F	A
MASTRANGELI MARINO GERMANO		A
MATTEOLI ALTERO		
MATTESINI DONELLA	F	F
MATURANI GIUSEPPTNA	F	F
MAURO GIOVANNI	F	F
MAURO MARIO		
MAZZONI RICCARDO	F	F
MERLONI MARIA PAOLA		
MESSINA ALFREDO		
MICHELONI CLAUDIO	F	F
MIGLIAVACCA MAURIZIO	F	F
MILO ANTONIO		
MINEO CORRADINO	F	F
MINNITI MARCO	M	M
MINZOLINI AUGUSTO		A
MIRABELLI FRANCO	F	F
MOLINARI FRANCESCO	F	A
MONTEVECCHI MICHELA	F	A
MONTI MARIO	M	M
MORGONI MARIO	F	F
MORONESE VILMA	F	A
MORRA NICOLA	F	A
MOSCARDELLI CLAUDIO	F	F
MUCCHETTI MASSIMO	F	F
MUNERATO EMANUELA	F	
MUSSINI MARIA		A
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	F
NACCARATO PAOLO	F	F
NENCINI RICCARDO	M	M

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
NUGNES PAOLA	F	A
OLIVERO ANDREA		
ORELLANA LUIS ALBERTO	F	A
ORRU' PAMELA GIACOMA G.	F	F
PADUA VENERA	F	F
PAGANO GIUSEPPE	F	F
PAGLIARI GIORGIO	F	F
PAGLINI SARA	F	A
PAGNONCELLI LIONELLO MARCO		
PALERMO FRANCESCO	M	M
PALMA NITTO FRANCESCO	F	
PANIZZA FRANCO	F	F
PARENTE ANNAMARIA		
PEGORER CARLO	F	F
PELINO PAOLA	F	F
PEPE BARTOLOMEO	F	
PERRONE LUIGI	F	F
PETRAGLIA ALESSIA	F	A
PETROCELLI VITO ROSARIO	F	A
PEZZOPANE STEFANIA	F	F
PIANO RENZO	M	M
PICCINELLI ENRICO	F	F
PICCOLI GIOVANNI	F	F
PIGNEDOLI LEANA	F	F
PINOTTI ROBERTA	M	M
PIZZETTI LUCIANO	M	M
PUGLIA SERGIO	F	A
PUGLISI FRANCESCA	F	F
PUPPATO LAURA	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO		
RANUCCI RAFFAELE	F	F
RAZZI ANTONIO	F	
REPETTI MANUELA	F	F
RICCHIUTI LUCREZIA	F	F
RIZZOTTI MARIA	F	F
ROMANI MAURIZIO	F	A
ROMANI PAOLO		
ROMANO LUCIO	F	F
ROSSI GIANLUCA	F	F
ROSSI LUCIANO		F
ROSSI MARIAROSARIA		
ROSSI MAURIZIO	F	F
RUBBIA CARLO		
RUSSO FRANCESCO	F	F

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
RUTA ROBERTO	F	F
RUVOLO GIUSEPPE		
SACCONI MAURIZIO		
SAGGESE ANGELICA	M	M
SANGALLI GIAN CARLO	F	F
SANTANGELO VINCENZO	F	A
SANTINI GIORGIO	F	
SCALIA FRANCESCO	F	F
SCAVONE ANTONIO FABIO MARIA	F	F
SCHIFANI RENATO		
SCIASCIA SALVATORE		F
SCIBONA MARCO	F	A
SCILIPOTI DOMENICO	F	F
SCOMA FRANCESCO	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	F
SERRA MANUELA	F	A
SIBILIA COSIMO	F	F
SILVESTRO ANNALISA	F	F
SIMEONI IVANA	F	A
SOLLO PASQUALE	F	F
SONEGO LODOVICO	F	F
SPILABOTTE MARIA	F	F
SPOSETTI UGO		
STEFANI ERIKA	F	
STEFANO DARIO	F	A
STUCCHI GIACOMO	M	M
SUSTA GIANLUCA	F	F
TARQUINIO LUCIO ROSARIO F.		
TAVERNA PAOLA	F	
TOCCI WALTER	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	F
TONINI GIORGIO	F	F
TORRISI SALVATORE	F	F
TREMONTI GIULIO		
TRONTI MARIO	F	F
TURANO RENATO GUERINO	F	F
URAS LUCIANO	F	A
VACCARI STEFANO	F	F
VACCIANO GIUSEPPE	F	A
VALENTINI DANIELA	F	F
VATTUONE VITO	F	F
VERDINI DENIS		
VERDUCCI FRANCESCO	F	F
VICARI SIMONA	M	M

Seduta N. 0201 del 05/03/2014 Pagina 8

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente la votazione e non votante
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000002	
	001	002
VICECONTE GUIDO		F
VILLARI RICCARDO	F	F
VOLPI RAFFAELE	M	M
ZANDA LUIGI	F	F
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F
ZANONI MAGDA ANGELA	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	F
ZELLER KARL	F	F
ZIN CLAUDIO	F	F
ZIZZA VITTORIO		
ZUFFADA SANTE		

Segnalazioni relative alle votazioni effettuate nel corso della seduta

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1254:

sull'emendamento 1.0.5 (testo 4), i senatori Floris, Lai e Minzolini comunicano che il sistema di votazione elettronica non ha funzionato; sulla votazione finale, il senatore Berger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e il senatore Castaldi un voto di astensione.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Caridi, Cassano, Ciampi, D'Anna, Della Vedova, De Monte, De Poli, Fedeli, Giacobbe, Lanzillotta, Lepri, Minniti, Monti, Nencini, Palermo, Piano, Pizzetti, Saggese, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Catalfo e Lo Moro, per partecipare ad un incontro interparlamentare.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 4 marzo, ha comunicato la seguente variazione nella composizione della 1^a Commissione permanente:

entra a farne parte il senatore Cociancich, in sostituzione del Sottosegretario Pizzetti.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato che la senatrice Guerra cessa di essere sostituita nella 6^a Commissione permanente dalla senatrice Bertuzzi.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Favero ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00751 della senatrice Albano e del senatore Filippi.

Mozioni

SERRA, SANTANGELO, MORRA, CAPPELLETTI, SCIBONA, GIROTTO, PUGLIA, MOLINARI, GAETTI, TAVERNA, BERTOROTTA, FATTORI, MANGILI, AIROLA, CRIMI, BUCCARELLA, MORONESE, GIARRUSSO, BULGARELLI, ENDRIZZI. – Il Senato,

premessi che:

il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sottosegretario di Stato la dottoressa Francesca Barracciu;

ella vanta una lunga carriera politica: vice segretaria regionale del Partito Democratico (PD) dal marzo del 2010, segretaria regionale del Partito Democratico dal luglio al dicembre del 2008, componente della direzione nazionale del Partito Democratico dal 2007 al 2009, componente della direzione regionale Democratici di Sinistra (DS), componente della segreteria regionale Democratici di Sinistra dal 2005 al 2007, componente della direzione federale Democratici di Sinistra di Nuoro dal 2002, militante del Partito Comunista Italiano (PCI) dal 1984;

dal 19 marzo 2009 consigliere regionale del Partito Democratico, dal 2004 al 2008 consigliere regionale del gruppo Partito Democratico L'Ulivo, dal 2005 al 2010 sindaco del Comune di Sorgono (Nuoro), dal 2000 al 2005 consigliere comunale e nominata assessore all'ambiente e turismo del Comune di Sorgono, dal 1995 al 2005 consigliere comunale del Comune di Sorgono;

la dottoressa Barracciu si è dimessa dall'incarico di consigliere regionale della Sardegna il 17 aprile del 2013 in quanto eletta al Parlamento europeo;

considerato che:

la dottoressa Barracciu, già europarlamentare, in data 29 settembre 2013 si candidava alle primarie del Partito Democratico come candidato governatore, della forza politica di appartenenza, per le successive ed imminenti elezioni regionali della Sardegna, svoltesi in data 16 febbraio 2014. Nonostante il brillante risultato ottenuto, a seguito di un'indagine a suo carico da parte della Procura di Cagliari, decideva di ritirare la sua candidatura a governatore della regione Sardegna in data 30 dicembre 2013;

valutato che:

la dottoressa Barracciu, attualmente, risulta iscritta, dalla Procura di Cagliari, nel registro delle notizie di reato *ex art.* 335 del codice di procedura penale. La Procura ha avviato un'indagine nei suoi confronti per il delitto di cui all'articolo 314 del codice penale nell'ambito dell'inchiesta – *bis* sulla gestione dei fondi destinati ai Gruppi del Consiglio regionale della Sardegna;

il sostituto procuratore titolare dell'inchiesta, dottor Marco Cocco, contesta l'utilizzo «non chiaro», nella precedente legislatura regionale, 2004-2009, dei fondi destinati all'attività politica, circa 30.000 euro;

considerato che:

le contingenze procedurali che vedono il sottosegretario Francesca Barracciu indagata per il reato proprio di cui all'articolo 314 del codice penale, a giudizio dei firmatari militano affinché si ritenga del tutto irragionevole e inopportuno, data la gravità del delitto di peculato, che la stessa ricopra l'incarico istituzionale conferitole con il necessario decoro e imparzialità che si confà all'altissimo impegno che è stata chiamata ad adempiere. Ciò, nonostante il disposto di cui al secondo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale;

secondo gli inquirenti le spese allora poste in essere dal Sottosegretario non sarebbero giustificabili come spese istituzionali. Anche qualora venisse accertato che la condotta contestata non abbia in alcun modo arrecato un pregiudizio patrimoniale alla Pubblica Amministrazione, data la plurioffensività del delitto in oggetto, tale comportamento potrebbe, astrattamente, essere eventualmente valutato lesivo dell'ulteriore interesse tutelato dalla norma *de qua*. Tale interesse si identifica nella legalità, nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione *ex* articolo 97 della Costituzione;

anche a voler ritenere e sostenere, come d'altronde appare corretto in tale fase del procedimento, la totale estraneità ai fatti in questione, tuttavia, anche in virtù del principio di trasparenza a cui le istituzioni si ispirano, sarebbe opportuno a giudizio dei firmatari che la neo Sottosegretaria rinunciasse, quanto meno temporaneamente, all'incarico conferitole fino alla chiara definizione della sua posizione procedimentale;

di tal guisa, il profilo attuale del sottosegretario Francesca Barracciu appare, pertanto, ragionevolmente incompatibile con l'incarico affidatogli, per lo meno sotto il profilo formale e dell'opportunità politica,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca – su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri – della nomina a Sottosegretario di Stato della dottoressa Francesca Barracciu, vista l'indagine in corso della Procura della Repubblica di Cagliari a suo carico per il delitto di peculato.

(1-00225)

Interrogazioni

GINETTI, CARDINALI, GOTOR, Gianluca ROSSI, CASSON. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

nell'ambito del Ministero della giustizia la legge 15 dicembre 1990, n. 395 ha istituito oltre al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria anche i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria;

i Provveditorati sono strutture di decentramento regionale dell'Amministrazione Penitenziaria; essi operano nel settore degli istituti e servizi per adulti, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti e internati, e nei rapporti con gli enti locali, le Regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni regionali;

la peculiarità dei Provveditorati sta nel fatto che riproducono, a livello territoriale, le articolazioni centrali per facilitare lo svolgimento delle funzioni di amministrazione e gestione secondo le specificità del luogo su cui insistono;

i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria svolgono, inoltre, funzioni di coordinamento e controllo dell'esecuzione delle direttive centrali sul territorio regionale, in collaborazione con i soggetti istituzionali che sono coinvolti dalle politiche penitenziarie e dalle attività dei diversi servizi;

tali strutture di decentramento regionale hanno assunto dopo la loro istituzione anche compiti di gestione e previsione finanziaria per l'esercizio delle funzioni durante l'arco dell'anno, al fine di rendere maggiormente rispondente alle esigenze territoriali le attività e la disponibilità economico-finanziaria;

alcune di tali strutture, tra cui quella dell'Umbria, si sono impegnate nell'avviare progetti di significativa rilevanza sociale e di integrazione per i detenuti ed internati e, in coordinamento con gli Uffici locali della esecuzione penale esterna, hanno promosso buone pratiche nell'interesse della Amministrazione penitenziaria;

la riforma dell'assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata progressivamente attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ed il successivo decreto ministeriale 22 gennaio 2002 che ha interessato anche i Provveditorati regionali;

lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia», attualmente in discussione con le organizzazioni sindacali di categoria, prevede una radicale e profonda ristrutturazione dell'assetto organizzativo delle strutture penitenziarie nonché dei Provveditorati regionali;

le previsioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 22 gennaio 2002 ridefiniscono le attribuzioni dei Provveditorati, con la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale da 25 a 19 e delle relative dotazioni organiche, con la soppressione di 4 Provveditorati generali e conseguenti accorpamenti geografici;

secondo lo schema di decreto citato è in progetto l'accorpamento del Provveditorato regionale dell'Umbria con quello del Lazio;

la Regione Umbria con la mozione n. 1456 del 18 febbraio 2014 si dichiarava preoccupata dalle notizie riguardanti la soppressione del Provveditorato regionale dell'Umbria, riconosceva l'esperienza virtuosa maturata nella Regione Umbria in merito all'attenzione dedicata ai problemi del sistema degli Istituti penitenziari e delle condizioni e la qualità della vita dei detenuti e dei risultati raggiunti negli ultimi anni anche grazie alla collaborazione tra il Provveditorato regionale e gli enti territoriali umbri ed impegnava la Giunta regionale ad attivare ogni iniziativa utile a mantenere nella regione Umbria la *governance* del comparto penitenziario regionale, conservando la sede del Provveditorato a Perugia;

le valutazioni espresse in sede regionale sull'operazione di accorpamento descritta si ritiene siano da tenere in considerazione per la disomogeneità delle problematiche di gestione dell'esecuzione penale in Istituti penitenziari della regione Lazio rispetto alla *governance* degli istituti in Umbria,

si chiede di sapere:

a quali principi e a quali criteri direttivi il Governo intenda fare riferimento per la razionalizzazione e riorganizzazione del Ministero della giustizia;

soprattutto, quali provvedimenti il Governo intenda adottare per garantire maggiore efficienza degli organi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria, nonché migliore efficacia all'esecuzione penale esterna, alla luce del maggior rilievo riconosciuto dalla recente legge 21 febbraio 2014, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria;

inoltre, se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare se gli accorpamenti dei provveditorati regionali proposti dallo Schema di decreto citato garantiscano la funzione primaria di tali strutture decentrate, quali punti di riferimento organizzativi per l'attuazione di circuiti penitenziari differenziati in ciascun territorio regionale, per tipologia di detenuti e di trattamento penitenziario in stretto raccordo con le attività esercitate da associazioni di volontariato, operatori del terzo settore ed enti locali;

se ritenga, infine, che sia ancora opportuno mantenere nell'organizzazione del Ministero uno specifico Dipartimento per la giustizia minorile e se invece non ritenga di valutare la possibilità di trasformarlo in Ufficio per la giustizia minorile del Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria.

(3-00776)

D'ANNA. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

le recentissime notizie di ulteriori crolli all'interno dell'area archeologica di Pompei (tempio di Venere, mura della tomba di Lucius Publicius Syneros), aggravano il bilancio numerico di quelli avvenuti nell'arco dell'anno 2013 e amplificano le preoccupazioni per la conservazione del sito che è, certamente, uno dei giacimenti archeologici più importanti del mondo. Il lancio del cosiddetto Grande Progetto Pompei, attuato dal Governo Letta su precedente iniziativa del Governo Monti, è in realtà ascrivibile al Governo Berlusconi che promosse il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 approvato dopo il crollo della Schola Armaturarum, che i *mass media* trasformarono in un *casus* internazionale di malgoverno;

tale originario decreto fu finalizzato ad «arrestare il degrado e riportare il sito archeologico a migliori condizioni di conservazione» con una previsione complessiva di investimento per oltre 10 milioni di euro di fondi comunitari;

il decreto del ministro Bray, ambiziosamente definito dai *media* «Decreto Cultura», è risalente appena al 3 dicembre 2013 ed ha istituito tra l'altro la Soprintendenza Speciale di Pompei, inopinatamente soppressa qualche anno prima;

oltre un decennio prima, una legge *ad hoc* aveva conferito in via sperimentale alla soprintendenza di Pompei lo *status* di Soprintendenza autonoma. Il cambiamento permetteva di far affluire nuove risorse a Pompei, introducendo la possibilità di impiegare le entrate della biglietteria direttamente nel sito;

la legge intendeva rendere i vertici della nuova entità autonoma direttamente responsabili per le operazioni programmate ed effettuate, ma la storia controversa e travagliata di questo esperimento si è chiusa poi con il Commissariamento straordinario dell'area archeologica di Pompei nel 2008, anche esso purtroppo conclusosi senza successo, con strascichi giudiziari ancora irrisolti;

Pompei costituiva una sorta di esperimento amministrativo in vista dell'introduzione di cambiamenti più estesi nella struttura dell'intero Ministero, poi attuati timidamente con la creazione delle soprintendenze autonome per la gestione dell'area archeologica autonoma di Roma e dei poli museali di Venezia, Firenze e Napoli;

a giudizio dell'interrogante il limite dell'azione di governo passata e presente è stato – ed è – nel metodo: l'esperimento di Pompei doveva – e deve – collocarsi sulla scia di un più generale processo di cambiamento alla ricerca di uno Stato centrale più leggero e di una pubblica amministrazione più efficace ed efficiente;

queste erano – e dovrebbero essere – le premesse per processi di decentramento amministrativo che comportino realmente la creazione di entità autonome decentrate, indipendenti dalle opprimenti e ottuse «burocrazie» centrali;

nel cosiddetto decreto cultura, invece, si è registrato ancora una volta il trasferimento di discorsi e pratiche manageriali dal settore privato al settore pubblico, sotto l'ombrello protettivo dello Stato centrale;

la percezione che ne deriva, alla luce degli ultimi fatti, è quella di una grande confusione gestionale, aggravata da una insopportabile lentezza nei processi decisionali. Infatti nell'attesa dell'insediamento ufficiale del Soprintendente designato, nell'attesa che diventino operative le disposizioni della legge «Valore Cultura», nell'attesa che parta il grande Progetto Pompei, una delle aree archeologiche più pregiate al mondo, sembra andare incontro ad un inesorabile sbriciolamento;

la gestione economico-finanziaria attuale non sembra offrire garanzie di efficienza e anche l'organizzazione lavorativa sul sito necessita di decisioni non più rinviabili sull'introduzione di criteri afferenti alla produttività, competenza e merito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover approfondire e verificare le decisioni relative agli interventi di ordinaria manutenzione sul sito di Pompei;

quali azioni intenda porre in essere per la messa in sicurezza dell'area archeologica, soprattutto dal punto di vista idro-geologico;

quali interventi intenda prevedere per scongiurare il ripetersi di casi analoghi;

quali iniziative intenda porre in essere per accelerare l'attuazione del Grande Progetto Pompei;

se non ritenga di dover rassegnare le proprie dimissioni alla stessa maniera con la quale vennero invocate dal Ministro medesimo (all'epoca semplice parlamentare) in direzione del titolare del dicastero del tempo, allorquando si verificò a Pompei il crollo della «palestra dei gladiatori».

(3-00777)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ALBANO, CALEO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

dalle notizie riportate dai giornali degli ultimi giorni sarebbero a rischio di chiusura o di rimodulazione degli orari di apertura 41 uffici postali distribuiti su tutto il territorio della Regione Liguria;

il decreto ministeriale del 7 ottobre del 2008 recante disposizione sui «Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica» varato dall'allora ministro Scajola effettua una razionalizzazione specifica della rete degli uffici postali adottando il criterio della distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi al punto di accesso più vicino, per popolazione residente;

la società Poste Italiane SpA fornisce, oltre alla distribuzione della posta cartacea, ulteriori servizi di sportello quali il pagamento dei bollet-

tini, l'erogazione dei libretti di risparmio, l'erogazione dei prestiti, l'acensione di mutui o semplicemente i versamenti o i prelievi di denaro o di servizio *bancomat*, anche in comuni sprovvisti di presidi bancari;

considerato che:

i criteri di razionalizzazione adottati riducono a meri numeri commerciali, quegli uffici o sportelli postali cosiddetti periferici che, invece, rappresentano il simbolo del presidio del servizio pubblico e della presenza dello Stato;

la rete degli uffici postali anche se aperti solo tre giorni alla settimana su sei garantiscono per gli abitanti dei Comuni più piccoli e dell'entroterra la possibilità di eseguire operazioni di transizione di denaro, soprattutto se in esso non sono presenti sportelli bancari. La loro chiusura comporterebbe, quindi, un grave disagio, non solo alla popolazione residente ma soprattutto agli operatori commerciali e turistici e a tutto l'indotto, in particolar modo nel periodo estivo;

il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dell'economia e delle finanze, ha attivato una serie di progetti territoriali – riuniti sotto la denominazione 'Strategia Aree interne' – rivolta a quelle aree del Paese che hanno subito una riduzione demografica al fine di promuovere il recupero demografico e lo sviluppo territoriale mediante il miglioramento di servizi di base (tra i quali rientrano sicuramente gli uffici postali). Appare in controtendenza con le politiche nazionali la proposta di chiusura di 23 uffici postali per i piccoli centri liguri dell'entroterra;

tenuto conto che nella realtà ligure si trovano numerosi Comuni costieri e montani nei quali la popolazione è fluttuante e raggiunge numeri significativi nel periodo estivo e pertanto risulta necessario garantire il «servizio universale»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere le disposizioni del citato decreto ministeriale del 7 ottobre del 2008 non in base alla quantità della clientela e alla raggiungibilità al servizio, espressa in chilometri da percorrere, ma in base ai seguenti aspetti: accessibilità del servizio postale; caratteristiche geomorfologiche del territorio (piccole frazioni sparse su un'area comunale vasta e spesso impervia; trasporto pubblico a volte scarso; che nei mesi invernali subisce ulteriori contrazioni e rende ancora più difficile percorrere i 3 km di distanza massima prevista); aspetti reddituali dei residenti (per la maggior parte persone anziane con pensione minima che non possiedono mezzi propri);

in considerazione della difficile situazione dei comuni costieri e dell'entroterra e delle politiche nazionali messe in atto per favorire il ripopolamento, se non ritenga necessario prevedere per i Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani il divieto di chiusura degli uffici, facendo salvi i casi in cui siano resi disponibili per gli utenti ivi residenti servizi innovativi e sostitutivi, come ad esempio un presidio mobile multifunzionale sul modello dello «sportello amico», che dovranno essere erogati a prezzi accessibili all'utenza utilizzando, se necessario,

l'apposito fondo di compensazione gestito dal Ministero delle comunicazioni;

se non ritenga opportuno introdurre, in aggiunta ai vigenti criteri di distribuzione degli uffici postali previsti dal citato decreto ministeriale, l'obbligo per Poste Italiane di comunicare ai Sindaci, con congruo anticipo, la propria intenzione di procedere alla chiusura e/o rimodulazione oraria di uffici presenti nei rispettivi Comuni, anche al fine di tenere conto delle specifiche esigenze della popolazione locale.

(3-00775)

GIARRUSSO, PEPE, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SERRA, TAVERNA, VACCIANO. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Premesso che:

il 28 aprile 2010 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge «Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR (EGF), firmato a Velsen il 18 ottobre 2007» (legge 14 maggio 2010, n. 84);

tale Forza di gendarmeria europea, ispirata ai *gendarmes* francesi e alle M.S.U. (Multinational Specialized Unit) dei Carabinieri, fondata nel settembre del 2004 e operativa dal 2006, ha lo scopo di gestire le crisi internazionali e contribuire alla politica di difesa e sicurezza europea. L'EGF può disporre da 800 a 2.300 unità ed il primo impiego operativo ha visto lo schieramento dei suoi contingenti nell'ambito dell'Unità integrata di Polizia (IPU) della missione «EUROF Althea» in Bosnia Erzegovina, con capacità del controllo della folla, investigazione, *intelligence* e supporto delle forze di polizia locali;

la Eurogendfor può condurre missioni di polizia in diversi teatri, inclusi quelli destabilizzati, a supporto dell'Unione europea (UE), dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato), dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali o coalizioni specifiche;

come quartier generale è stata individuata la Caserma dei Carabinieri «Generale Chinotto» nella città di Vicenza, sede anche del Centro di eccellenza per le *Stability Police Units* (CoESPU), istituito dall'Arma nel 2005, in stretta intesa con il Dipartimento di Stato americano e sotto l'egida del Dipartimento per le operazioni di pace delle Nazioni Unite, per incrementare le capacità globali di sostegno alle operazioni di pace delle nazioni con particolare attenzione ai Paesi africani (Africom);

il comando è assegnato a rotazione a ciascuno dei sei Paesi firmatari del Trattato di Velsen e il CIMIN (Comité InterMinistériel de haut Niveau), ovvero Comitato Interdipartimentale di Alto Livello, costituisce l'organo decisionale che governa l'EGF;

considerato che:

il Trattato di Velsen stabilisce che Eurogendfor ha valenza sovranazionale e che la linea di azione politica è definita dai ministri degli esteri e della difesa dei Paesi membri, mentre l'area operativa è costituita dalle forze di polizia che la compongono. Per l'Italia tale compito è stato affidato all'Arma dei Carabinieri, così come previsto dall'art.3 della legge di ratifica n. 84 del 14 maggio del 2010;

molteplici sono le funzioni che l'EGF è in grado di svolgere e, proprio a tal proposito, la Forza di gendarmeria europea viene intesa alla stregua di una super-polizia con poteri illimitati, senza nessun obbligo di rispondere ai governi o ai parlamentari degli Stati aderenti, né tantomeno all'Unione europea, e con immunità giudiziaria sia in ambito nazionale che sovranazionale;

considerati gli artt. 21, 22, 23, 29, del Trattato di Velsen, a parere degli interroganti, emergono alcune anomalie, circa la funzione di garante e di controllo della legalità, prerogative di una forza di polizia che ha il compito e la missione di proteggere i Paesi dell'Unione Europea;

in forza di tali articoli: risultano inviolabili i locali, gli edifici e gli archivi dell'EGF sul territorio delle Parti; le proprietà e i capitali di EGF e i beni che sono stati messi a disposizione per scopi ufficiali, indipendentemente dalla loro ubicazione e dal loro detentore, saranno immuni da qualsiasi provvedimento esecutivo in vigore nel territorio delle Parti; le comunicazioni indirizzate ad EGF o da questa ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenza; gli appartenenti a tale forza non possono subire procedimenti a loro carico a seguito di una sentenza emanata contro di loro, sia nello Stato ospitante che nel ricevente, in tutti quei casi collegati all'adempimento del loro servizio,

si chiede di sapere:

quali siano i presupposti operativi previsti per l'impiego e il dispiegamento dell'Eurogendfor sul nostro territorio, anche in virtù del fatto che essa opera con poteri e immunità giudiziaria illimitati;

in che modo le forze di polizia e la forza armata italiana si rapporteranno con Eurogendfor;

quale sia il cronoprogramma del Trattato di Velsen e quali siano le fasi ancora da attuare per la piena operatività delle disposizioni in esso contenute;

quali siano i poteri dell'Autorità giudiziaria italiana, nel caso vengano riscontrate condotte di reato, anche per fatti gravi, in cui risulti coinvolto personale italiano in servizio nell'Eurogendfor.

(3-00778)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Ministro della salute.*

– Premesso che:

il 25 febbraio 2014, è stata depositata la sentenza n. 32/2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-*bis* e 4 *vicies ter* del decreto-legge n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006;

con tali disposizioni, introdotte nel 2006 dalla legge di conversione del decreto-legge, furono apportate importanti modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 (Testo unico stupefacenti) di interesse per il servizio farmaceutico;

i Giudici della Consulta hanno ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 77 Cost. per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte dalla legge di conversione;

si tratta, dunque, di una decisione che non censura il contenuto delle norme in questione, ma le dichiara illegittime in quanto la materia trattata (sostanze stupefacenti e psicotrope) era estranea al decreto-legge in cui è stata inserita;

considerato che:

la pronuncia di illegittimità costituzionale pone significative conseguenze giuridiche ed operative sull'attività di gestione e dispensazione dei medicinali stupefacenti da parte degli operatori sanitari (medici, farmacisti, veterinari, infermieri) coinvolti nel processo di cura sul territorio e nei servizi ospedalieri;

infatti, alla luce della sopra richiamata sentenza ed a seguito della caducazione delle disposizioni impugnate, tornerebbe in vigore il previgente regime contenuto nel Testo unico in materia di stupefacenti, con tutte le criticità a ciò connesse (tabelle di classificazione delle sostanze; buoni acquisto; registro entrata-uscita; modalità di prescrizione e di dispensazione);

si assisterebbe, in sostanza, a giudizio degli interroganti, alla cancellazione di circa un decennio di progressi nell'evoluzione normativa e nella gestione di medicinali fondamentali nella cura dei pazienti;

l'operatore sarebbe quindi chiamato a rispettare una serie di adempimenti amministrativi previsti dal precedente sistema, che ad oggi risulterebbero concretamente inattuabili anche a causa del superamento dei vecchi modulari e dei modelli di ricettari che non appare possibile e razionale recuperare;

particolarmente rilevante e complessa appare anche la questione relativa all'applicabilità delle modifiche normative intervenute successivamente alla legge n. 49 del 2006; la Corte costituzionale ha affermato che spetterà al giudice comune individuare quali norme, successive a quelle impugnate, non siano più applicabili perché divenute prive del loro oggetto;

per quanto attiene al servizio farmaceutico e alla terapia del dolore, di grande importanza fu la legge n. 38 del 2010 che introdusse specifiche ed importanti semplificazioni in materia di cure palliative e della quale sarà necessario valutare, per specifiche disposizioni, la permanenza in vigore o meno;

le modifiche riguardarono l'accesso alle cure palliative, il transito di alcuni medicinali dell'allegato III-*bis* nella sezione D con le connesse semplificazioni prescrittive e di dispensazione; le regole per lo smaltimento di medicinali stupefacenti; la consegna frazionata ovvero la consegna del numero confezioni necessarie a coprire 30 giorni di terapia; i buoni acquisto; l'utilizzo del ricettario Servizio sanitario nazionale anche per le prescrizioni dei medicinali di cui all'allegato III-*bis*; il registro entrata-uscita (conservazione, annotazioni, adeguamento numero pagine, eccetera), le sanzioni (depenalizzazione delle violazioni meramente formali delle disposizioni sulla tenuta dei registri, in caso di condotte difformi da quanto stabilito dalle norme d'uso regolamentari);

per evitare la paralisi del servizio farmaceutico, l'operatore sarebbe, dunque, messo in condizione di dover valutare la permanenza in vigore di disposizioni, sanzionate anche a livello penale, con tutti i rischi e la rilevante opinabilità che tali scelte potrebbero comportare;

la sentenza della Corte costituzionale sta per essere pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* e dal giorno successivo alla sua pubblicazione perderanno efficacia le disposizioni dichiarate illegittime;

sussiste, dunque, l'urgente necessità di individuare tempestivamente soluzioni operative che consentano di non bloccare la funzionalità del servizio farmaceutico;

per superare l'*empasse* derivante dalla pronuncia, si ritiene a giudizio degli interroganti necessario adottare, in via d'urgenza, un provvedimento legislativo che disciplini l'uso terapeutico delle sostanze stupefacenti e psicotrope, recuperando i contenuti delle disposizioni normative dichiarate incostituzionali;

questo non contrasterebbe con la sentenza né con i principi costituzionali, in quanto la pronuncia non censura il merito delle suddette disposizioni, ma esclusivamente l'inadeguatezza dello strumento normativo utilizzato,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per evitare ai pazienti gravi disagi nell'approvvigionamento dei medicinali stupefacenti e psicotropi ed assicurare la continuità del servizio farmaceutico.

(4-01786)

MARCUCCI, RICCHIUTI, FABBRI, LO GIUDICE, VALENTINI, LAI, COCIANCICH, DEL BARBA, ASTORRE, VATTUONE, DI GIORGI, GUERRIERI PALEOTTI, MIRABELLI, CANTINI, PUGLISI, Mauro Maria MARINO, SCALIA, IDEM, CIRINNÀ, SAGGESE, PEZZOPANE, DIRINDIN, FAVERO, SOLLO, GOTOR, MICHELONI,

D'ADDA, CUOMO, FEDELI, MATTESINI. – *Al Ministro della giustizia.*

– Premesso che:

nei giorni scorsi il sindacato di polizia Sappe ha denunciato la presenza nel carcere genovese di Pontedecimo di una mamma con un bambino di 20 giorni. La detenuta, di nazionalità cinese, è soggetta a provvedimento di custodia cautelare per il reato di sfruttamento della prostituzione ed è stata arrestata nonostante avesse ancora sul corpo i punti di sutura del parto;

tutto questo avviene, nonostante la legge n. 62 del 2001 recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» disponga all'art. 1, comma 1: «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

la citata legge ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia «presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano»;

in materia di detenzione domiciliare, la legge n. 62 del 2011 ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

considerato che:

sulla base della legge citata, la detenzione della donna, con il neonato, nel carcere genovese è da considerarsi illegittima;

in tema di tutela dei minori, segnatamente in situazioni che li espongano a particolare vulnerabilità, quali la circostanza detentiva di un genitore, la Convenzione Onu sui diritti del bambino rappresenta i principi guida che debbono ispirare le decisioni in tale delicato ambito, stabilendo: all'art. 3, che l'interesse superiore del bambino vada considerato come preminente; all'art. 8, che i minori non debbano subire discriminazioni per la condizione dei loro genitori e all'art. 9, che vada tutelata la relazione genitori-figli,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare il rispetto delle norme vigenti per il caso della detenuta cinese;

se non intenda informare il Parlamento sul numero di Istituti a custodia attenuata per detenute madri e di case famiglia esistenti in Italia.

(4-01787)

ICHINO, SUSTA, DALLA ZUANNA, LANZILLOTTA, MARAN. – *Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* – Premesso che:

le amministrazioni statali avrebbero urgente necessità di spostamenti ingenti di personale, nell'ambito di ciascuna provincia, dalle numerose sedi che fanno registrare evidenti situazioni di *overstaffing* a quelle dove si registrano gravi carenze di organico;

in proposito, per esempio, il Ministro *pro tempore* della giustizia Cancellieri, in un messaggio letto dal Presidente della 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato nella seduta del 4 giugno 2013, segnalò una carenza di oltre 7.000 dipendenti negli uffici giudiziari;

sono generalmente sotto-organico anche gli Ispettorati del lavoro e delle Aziende sanitarie locali, dove dotare ogni ispettore di uno o due assistenti consentirebbe di colmare gravi *gap* di operatività rispetto alle esigenze;

sono sotto-organico anche diversi presidi decentrati dei corpi di polizia; e l'elenco delle funzioni caratterizzate da situazioni di carenza di personale potrebbe continuare ancora a lungo;

viceversa, è ben nota la situazione di eccedenza di personale delle Forze armate, per la quale sono allo studio misure di riassorbimento: fra queste la principale potrebbe essere costituita proprio dalla mobilità verso altre amministrazioni, mediante estensione alle Forze armate di un procedimento analogo a quello previsto dall'art. 33 del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001; e, sia pure in minore misura, altre situazioni analoghe di eccedenza di personale si registrano in numerosi altri uffici pubblici;

considerato altresì che:

treddici anni or sono l'articolo 33 del citato Testo unico ha istituito la procedura per la mobilità d'ufficio del personale delle amministrazioni pubbliche; dal 2001 a oggi, tuttavia, questa procedura non ha mai avuto alcuna applicazione (la sola mobilità conosciuta è quella volontaria; e produce risultati del tutto insufficienti rispetto alle necessità di riequilibrio tra amministrazioni e tra uffici);

l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, stabiliva che «Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013» (ma in realtà non sarebbe occorsa una nuova norma: bastava applicare quella del 2001); il termine era stato in un secondo momento prorogato al 31 luglio 2013, poi di nuovo prorogato alla fine dello stesso anno; senonché a tutt'oggi nessuna amministrazione ha dichiarato alcuna eccedenza di personale;

lo stesso articolo 33 del Testo unico del 2001, al terzo comma, stabilisce che «La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare»;

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo almeno un caso in cui si sia proceduto disciplinarmente, anche nei confronti di un solo dirigente inadempiente;

qualora la risposta sia negativa, se non ritenga che, come accade normalmente nelle aziende private di grandi dimensioni, sia opportuno affidare il compito di individuare le situazioni di eccedenza di personale a un organo diverso dal dirigente responsabile dell'ufficio;

come intenda provvedere per far cessare questa situazione di grave disapplicazione di una legge dello Stato e per compiere il necessario riequilibrio degli organici tra amministrazioni, al fine di migliorare l'efficienza della burocrazia statale e riqualificare la spesa pubblica.

(4-01788)

MANCONI. – *Ai Ministri della giustizia e della difesa.* – Premesso che:

in data 20 agosto 2011 il giovane Massimo Casalnuovo di 21 anni ha perso la vita mentre percorreva le vie del proprio paese di origine, Buonabitacolo in provincia di Salerno, a bordo del suo ciclomotore;

il ragazzo, incensurato e di professione meccanico, non ha arrestato la propria corsa al momento dell'alt intimato ad un posto di controllo da un carabiniere della locale stazione dell'Arma;

il collega del carabiniere che aveva intimato l'alt, accortosi che il ragazzo non aveva arrestato la propria marcia, ha deciso di intervenire per bloccare il mezzo condotto dal giovane;

a seguito di quest'ultimo intervento Massimo Casalnuovo non è riuscito a governare la corsa del ciclomotore andando a schiantarsi contro un muretto di cemento, perdendo la vita quasi nell'immediatezza dell'incidente;

il posto di controllo operato dai due militari è stato attuato durante le ore serali in prossimità di una curva, dalla quale proveniva Casalnuovo, senza alcun dispositivo che segnalasse la presenza dei carabinieri (lampeggianti accesi della vettura di servizio ed indumenti rifrangenti);

per tali fatti di cui è stato incardinato presso l'ex Tribunale di Sala Consilina il procedimento penale n. 1089/11 R.G.N.R. nei confronti del maresciallo Giovanni Cunsolo per il reato di omicidio preterintenzionale aggravato;

l'organo inquirente ha elevato tale imputazione poiché dalle indagini sarebbe emersa la condotta del maresciallo tesa a fermare la corsa del ciclomotore attraverso un colpo sferrato al mezzo condotto dal ragazzo;

nell'articolo del «Corriere del mezzogiorno» del 23 agosto 2011 di Fabrizio Geremicca risulta, dalla testimonianza di Emilio Risi, altro giovane fermato precedentemente e presente all'atto dell'incidente di Casalnuovo, che: «Pochi minuti prima della tragedia viaggiavo in motorino con Elia ed ho incrociato l'auto dei carabinieri, che procedeva in direzione opposta. Eravamo entrambi senza casco, ci hanno bloccato mettendo l'auto di traverso. Abbiamo accostato e siamo scesi. (...) Mentre il mare-

sciallo in auto redigeva il verbale ed attendevamo che arrivasse il carro attrezzi per il sequestro del mezzo, l'altro militare si era messo al centro della carreggiata, alcuni metri dietro di noi, per fermare altri motorini che fossero arrivati». Sopraggiunge Massimo Casalnuovo e – su questo non ci sono dubbi – il primo carabiniere prova a bloccarlo, ma il giovane lo evita e prosegue dritto. «A questo punto», ricostruisce Risi, «il maresciallo è balzato fuori dall'auto ed è corso al centro della strada, per fermare il ragazzo. Massimo lo ha scansato. Il carabiniere ha sferrato un calcio sulla fiancata sinistra del motorino. Ho sentito il rumore della plastica rotta»;

il giudice, benché l'imputato abbia deciso di definire il processo allo stato degli atti, avrebbe potuto in termini di legge sentire i due ragazzi testimoni oculari degli accadimenti ma non ha esercitato questa sua prerogativa;

all'esito del giudizio abbreviato, celebratosi nel luglio 2013, l'imputato è stato assolto « perché il fatto non sussiste » attraverso la formula dubitativa a fronte di una richiesta di condanna dell'accusa ad oltre 9 anni di reclusione;

la sentenza è stata impugnata dal pubblico ministero, dalla parte civile e dalla Procura generale di Salerno;

la vicenda ha scosso l'opinione pubblica nazionale come testimoniato da diversi articoli di quotidiani, servizi televisivi e testate giornalistiche *on line*,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati;

se risultino vere le testimonianze apparse sui giornali e se siano state attentamente valutate, considerando che dopo l'interrogatorio avvenuto lo stesso giorno dell'incidente mortale (dalle ore 3 alle 6 del mattino) non si è ritenuto opportuno riascoltarli;

se risulti che le modalità di attuazione di un posto di controllo secondo il regolamento vigente siano state scrupolosamente rispettate, visto che dalla testimonianza risulterebbe l'esatto opposto;

se ritenga opportuno attivare i propri poteri ispettivi al fine di avviare una procedura di verifica nei confronti dell'ex tribunale di Sala Consilina con riguardo a una vicenda così grave che ha portato alla morte di un giovane ragazzo di soli 20 anni e che riguardando direttamente un esponente delle forze dell'ordine dovrebbe essere accertata in modo trasparente senza lasciare alcun dubbio.

(4-01789)

RUVOLO. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

nel luglio 2012, nell'ambito del Piano di riordino e di razionalizzazione degli uffici postali in Sicilia, predisposto da Poste Italiane, è stato previsto lo smantellamento di sei sedi solo in provincia di Agrigento, 11 uffici saranno chiusi in provincia di Catania, due in quella di Enna, 26 nella provincia di Messina, 12 in provincia di Palermo, due in provincia di Ragusa, uno in provincia di Siracusa e 11 in provincia di Trapani;

molti degli uffici di cui è stata prevista la chiusura si trovano in piccoli paesi montani o in frazioni o contrade estive, ma è pur vero che in questi luoghi l'ufficio postale, come il caso di quello della frazione di S. Anna, nel comune montano di Caltabellotta (Agrigento), rappresenta un servizio importante per la comunità considerato che la stragrande maggioranza della popolazione è in età avanzata;

la chiusura di detto Ufficio postale provocherebbe gravi conseguenze socio-economiche sia sulla comunità stessa, ma anche su Poste Italiane dal punto di vista aziendale, visto che l'insieme di depositi, di conti correnti e di titoli vari dei residenti di S. Anna, costituiscono una percentuale considerevole dell'insieme allocato presso l'Ufficio di Caltabellotta;

l'ufficio di S. Anna oltre che essere l'unico servizio postale è anche l'unico sportello bancario della frazione, indispensabile agli abitanti per effettuare adempimenti quotidiani; come pagamenti, riscossioni e prelievi, che possono effettuarsi solamente attraverso lo sportello postale;

gli uffici postali sostitutivi di Poste Italiane si trovano in Comuni ad almeno 8 chilometri di distanza e dove non sono previsti collegamenti di servizio pubblico, obbligando gli spostamenti con mezzi propri e con aggravio di spese;

nel corso degli anni, vista la particolare posizione e la difficoltà di raggiungere il Comune capoluogo anche per cause atmosferiche avverse nel periodo invernale, quali neve, gelo e nebbia, la frazione di S. Anna è stata sempre esclusa da provvedimenti di restrizioni dei servizi pubblici, come la chiusura del servizio di guardia medica, delle scuole materne, elementari o medie;

l'Amministrazione comunale ha cercato più volte di instaurare vere e proprie trattative con Poste Italiane, volte a rimuovere le criticità economiche all'origine del provvedimento di chiusura, offrendo la concessione di locali comunali in comodato d'uso a tempo indeterminato dove allocare l'ufficio di S. Anna, la riduzione del servizio a tre giorni settimanali, la concessione in convenzione a Poste Italiane di servizi comunali, tutte purtroppo senza alcun riscontro;

è pendente anche a Caltabellotta per iniziativa dei cittadini di S. Anna un ricorso al Tribunale amministrativo regionale sulla legittimità della decisione di Poste Italiane,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che con la chiusura dello sportello di Poste Italiane sia stato negato un diritto agli utenti della frazione di S. Anna;

se non ritenga illegittimo il provvedimento di chiusura delle Poste di S. Anna per il forte disagio di tutta la comunità;

quali iniziative di competenza intenda assumere atte alla riapertura e al ripristino dello sportello postale nella frazione di S. Anna di Caltabellotta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 ottobre 2008, relativo ai criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica,

che prevede non possano essere distanti oltre i 6 chilometri dalla popolazione residente, sempre che entro tale distanza massima risieda il 97,5 per cento della popolazione (entrambi i parametri non sono riscontrabili nel caso della frazione di S. Anna del Comune di Caltabellotta).

(4-01790)

PAGLINI, PETROCELLI, GIROTTO, DONNO, SCIBONA, CASTALDI, CAPPELLETTI, COTTI, SERRA, ENDRIZZI, MORONESE, BOTTICI, LUCIDI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e della difesa.*

– Premesso che:

con delibera n. 95 del 6 giugno 1994 del Commissario straordinario del Comune di Carrara (Massa e Carrara) fu adottato il piano P.E.E.P. (Piani per l'edilizia economica e popolare) relativo al comprensorio denominato «Casalina 2» e con delibera della Giunta n. 1503 del 30 dicembre 1997 fu acquisita la suddetta area mediante procedimento espropriativo, mentre in data 3 marzo 1998 è stata emessa dal sindaco del Comune di Carrara l'ordinanza di occupazione di urgenza;

con delibera del Consiglio comunale n. 140 del 28 dicembre 1999 venne concesso alla «Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa», con sede legale presso la Caserma C.C. di via Eugenio Chiesa n. 3 in Carrara, il diritto edificatorio, con una semplice istanza, per la realizzazione di tre fabbricati, per totale n. 15 alloggi;

il 20 aprile 2000 fu stipulata una convenzione tra il Comune di Carrara e la «Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa». Originariamente i soci iscritti erano militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, successivamente, in seguito al ritiro di diversi soci, fu esteso il subentro ad esterni, non appartenenti all'Arma dei Carabinieri;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

non tutti i soci subentrati avrebbero avuto un identico trattamento. Mentre la maggioranza dei soci ha concluso il rogito entro il 2006 altri hanno dovuto attendere e tollerare ingiustificabili ritardi ed è emerso un caso in cui i soci amministratori non avrebbero consentito il rogito per un contratto relativo ad un'unità immobiliare. Per questa circostanza si sono riscontrate omissioni ed atti contraddittori, rilevati anche nella gestione ordinaria della società cooperativa. Inoltre, non risulta sia stata comunicata all'interessato una cifra univoca da rogitare;

gli amministratori, in seguito a ritardi e a mancate comunicazioni, hanno causato un debito in capo alla società cooperativa, per un mancato risarcimento relativo ad un incidente avvenuto nel cantiere, a cui si aggiungono le spese per la gestione e quelle occorrenti per la chiusura della cooperativa;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti non è chiara la circostanza della tardiva redazione dei bilanci della società cooperativa ed il motivo per cui i soci sarebbero stati chiamati a versare ulteriori 7.400 euro, giustificati, dagli amministratori, come frazionamento del mutuo, soprattutto in quanto

non risulta che tale frazionamento sia stato richiesto, né che siano state fornite documentazioni a giustificazione;

per quanto consta agli interroganti, è stato segnalato nel corso degli anni dai soci agli enti preposti che gli alloggi assegnati non erano occupati dagli assegnatari, nonostante alcuni di essi avessero dichiarato di avervi la residenza. Inoltre alcuni alloggi sarebbero stati messi in vendita presso agenzie immobiliari e venduti a terzi a prezzo di mercato a persone estranee alla cooperativa per essere successivamente locati. Ciò sarebbe avvenuto contravvenendo l'atto di assegnazione stipulato presso il notaio che prevedeva che gli assegnatari si impegnassero a non cedere, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito, quanto assegnato dalla Società cooperativa edilizia carabinieri per un intero quinquennio;

coloro i quali hanno richiesto al Sindaco di Carrara e all'ufficio urbanistica del Comune la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo ai soci venivano informati, con lettera del 14 dicembre 2006, che tale verifica non era più eseguita dall'Ufficio alloggi del Comune di Carrara;

date le circostanze sopra evidenziate su iniziativa di uno dei soci è stata inviata, in data 12 gennaio 2012, una segnalazione al Ministero dello sviluppo economico, Divisione V – Vigilanza, con richiesta di invio di ispettori straordinari;

in data 26 aprile 2013 è stato depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Genova e presso la Procura della Repubblica di Firenze, in cui vengono segnalate le gravi condotte ed omissioni rilevate nella gestione della «Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa» con sede legale presso la Caserma dei Carabinieri di via Eugenio Chiesa n. 3 in Carrara,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, nei limiti delle proprie attribuzioni, abbiano attuato o intendano avviare gli opportuni controlli in ordine alla legittimità della gestione e delle scelte attuate dalla «Società cooperativa edilizia carabinieri a responsabilità limitata a proprietà divisa».

(4-01791)

DE CRISTOFARO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

in vista dell'Expo 2015 è stato approvato lo sblocco del *turnover* delle Forze dell'ordine che subirà una deroga del 55 per cento e comporrà l'assunzione di nuovi agenti di polizia;

le unità da assumere, per essere effettivamente disponibili entro la data dell'inizio dell'Expo, dovrebbero iniziare il corso Allievi Agenti entro e non oltre aprile 2014, per terminare ad aprile 2015, considerata la durata di dodici mesi del corso;

se fosse indetto un nuovo concorso, il corso Allievi Agenti potrebbe partire solo a gennaio 2015 per terminare a gennaio 2016, a Expo ormai conclusa;

considerato che:

risulta evidente che non sussistono i tempi tecnici per avviare una nuova procedura concorsuale;

nel precedente concorso Allievi Agenti del 2013, 512 concorrenti sono risultati idonei all'*iter* selettivo ma esclusi dalla graduatoria;

i predetti idonei potrebbero essere da subito impiegati per far fronte alle necessità legate alla sicurezza del'evento Expo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda emanare un decreto ministeriale di ampliamento dei posti a concorso nel 2013 ed avviare il corso per Allievi Agenti utilizzando i concorrenti esclusi dalla precedente graduatoria.

(4-01792)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-00776, della senatrice Ginetti ed altri, sulla riorganizzazione del Ministero della giustizia, con particolare riguardo alla proposta di accorpamento del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria dell'Umbria a quello del Lazio;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00454, del senatore Di Biagio, per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 190^a seduta pubblica del 12 febbraio 2014:

a pagina 40, alla seconda riga dell'intervento del Presidente, dopo le parole: «e 874» aggiungere le seguenti: «, nel testo unificato proposto dalla Commissione»;

a pagina 52, sostituire il titolo: «Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 10, 362, 388, 395, 349 e 874» con il seguente: «Ripresa della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-349-874».

Nel Resoconto stenografico della 200^a seduta pubblica del 4 marzo 2014, nell'intervento del senatore Liuzzi, a pagina 16, al quinto capoverso:

alla terza riga, sostituire le parole: «tra l'io come tutto e come tutti, e nel flusso» con le seguenti: «tra l'io, come tutto e come tutti, è nel flusso»;

alla penultima riga, sostituire le parole: "non lo si faccia". Ma l'esito è comunque incerto:" con le seguenti: "non lo si faccia, ma l'esito è comunque incerto:".